

SENATO DELLA REPUBBLICA

---

XIV LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

---

600° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 5 LUGLIO 2005

---

## I N D I C E

### Commissioni permanenti

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali . . . . .	Pag. 27
2 <sup>a</sup> - Giustizia . . . . .	» 34
3 <sup>a</sup> - Affari esteri . . . . .	» 43
4 <sup>a</sup> - Difesa . . . . .	» 47
5 <sup>a</sup> - Bilancio . . . . .	» 52
7 <sup>a</sup> - Istruzione . . . . .	» 61
9 <sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare . . . . .	» 81
11 <sup>a</sup> - Lavoro . . . . .	» 86
13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali . . . . .	» 89
14 <sup>a</sup> - Politiche dell'Unione europea . . . . .	» 92

### Commissioni riunite

2 <sup>a</sup> (Giustizia) e 13 <sup>a</sup> (Territorio ambiente) . . . . .	Pag. 5
6 <sup>a</sup> (Finanze e tesoro) e 10 <sup>a</sup> (Industria) . . . . .	» 9

### Commissione speciale

Materia d'infanzia e di minori . . . . .	Pag. 99
--	---------

### Commissioni bicamerali

Questioni regionali . . . . .	Pag. 108
Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi . . . . .	» 112
Vigilanza sull'anagrafe tributaria . . . . .	» 118

### Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sugli infortuni sul lavoro . . . . .	Pag. 119
--------------------------------------	----------

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democratica e di Centro: UDC; Verdi-l'Unione: Verdi-Un; Misto: Misto; Misto-il Cantiere: Misto-Cant; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-La Casa delle Libertà: Misto-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-MIS (Movimento Idea Sociale): Misto-MIS; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti Democratici Italiani-Unità Socialista: Misto-SDI-US; Misto Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.*

**Sottocommissioni permanenti**

<i>1<sup>a</sup> - Affari costituzionali - Pareri . . . . .</i>	<i>Pag.</i>	124
<i>2<sup>a</sup> - Giustizia - Pareri . . . . .</i>	»	130
<i>4<sup>a</sup> - Difesa - Pareri . . . . .</i>	»	131
<i>5<sup>a</sup> - Bilancio - Pareri . . . . .</i>	»	132

---

<i>CONVOCAZIONI . . . . .</i>	<i>Pag.</i>	137
-------------------------------	-------------	-----



**COMMISSIONI 2<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> RIUNITE****2<sup>a</sup> (Giustizia)****13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali)**

MARTEDÌ 5 LUGLIO 2005

**21<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente della 2<sup>a</sup> Commissione*  
Antonino CARUSO

*Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Moffa.*

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(3511) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, recante misure urgenti di sostegno nelle aree metropolitane per i conduttori di immobili in condizioni di particolare disagio abitativo conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Esame e rinvio)

Il senatore ZAPPACOSTA (AN), relatore per la 13<sup>a</sup> Commissione permanente, ricorda innanzitutto come, con la sentenza n. 155 del 2004, la Corte Costituzionale si sia pronunciata negativamente sulla proroga degli sfratti, sottolineando che tale tipo di provvedimento può essere adottato solo per un periodo transitorio e con un oggetto limitato. Di qui la necessità di mutare radicalmente approccio rispetto a quello che ha caratterizzato i precedenti provvedimenti di tale genere.

Il problema è assai complesso, per via della insufficienza dei programmi di edilizia residenziale pubblica promossi in passato, il che ha dato luogo ad una situazione caratterizzata da grande disagio sia per la categoria dei locatori, sia per quella dei conduttori, con particolare riferimento agli anziani e alle giovani coppie, che si trovano in difficoltà sempre crescenti per quanto attiene al pagamento dei canoni di locazione. A tale ultimo riguardo, si sono rivelate insufficienti le misure previste a favore delle categorie disagiate, come gli incentivi fiscali ed i sussidi per le

famiglie in difficoltà. A fronte di ciò, soltanto la metà dei canoni percepiti dai locatori è stata dichiarata al fisco.

In una situazione così delicata, gli sfratti per morosità non potevano che aumentare, insieme con il disagio sociale, specie nelle grandi città, ove la percentuale delle famiglie che risiedono in appartamenti presi in locazione è di circa il 35-36 per cento, a fronte del 19,5 per cento che rappresenta il dato generale nazionale.

Illustra quindi gli articoli del decreto-legge n. 86, il primo dei quali destina circa 105 milioni di euro alla riduzione del disagio abitativo dei conduttori assoggettati a procedure esecutive di rilascio, che abbiano nel proprio nucleo familiare ultrasessantacinquenni o handicappati gravi, che non dispongano di altra abitazione o di redditi sufficienti a trovare altre unità immobiliari e che siano già beneficiari della sospensione esecutiva di rilascio. Il comma 2 del medesimo articolo stabilisce che il provvedimento d'urgenza di applica ai soggetti che risiedono ai comuni con alta densità abitativa, mentre il comma 3 prevede che le risorse non utilizzate per il sostegno dei soggetti disagiati vengano destinate al finanziamento di interventi speciali per la realizzazione di alloggi sperimentali.

L'articolo 2 disciplina l'erogazione dei contributi ai conduttori appartenenti alle categorie disagiate, mentre l'articolo 3 si riferisce alla misura del contributo, fissato nella misura massima, rispettivamente, di 6 mila euro e di 5 mila euro per ogni anno di durata del contratto, per i soggetti che si trovino nelle condizioni di cui, rispettivamente, alle lettere a) e b) dell'articolo 2, comma 2.

L'articolo 4, poi, stabilisce che i contratti di locazione stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera a), dai conduttori in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 1 non fanno venir meno l'esecutività del titolo di rilascio già in possesso del locatore per lo stesso immobile, che rimane pienamente azionabile al termine del nuovo contratto. Al comma 2 del medesimo articolo si prevede che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono individuati, fra i comuni ad alta densità abitativa, quelli che abbiano un numero di procedure esecutive di rilascio superiore a quattrocento.

Mentre l'articolo 5 concerne le disposizioni di bilancio, l'articolo 5-bis, introdotto dalla Camera dei deputati, reca alcune disposizioni relative al patrimonio abitativo; in particolare, il comma 4 prevede la possibilità, per i comuni, di ridurre l'aliquota dell'ICI, al fine di incrementare la disponibilità di alloggi da destinare ad abitazione principale, purché resti invariato il gettito totale dell'imposta e previo contestuale incremento delle aliquote da applicare alle aree edificabili, con esclusione dei casi in cui il proprietario delle aree stesse si impegna a non venderle.

Riferisce quindi il relatore per la 2<sup>a</sup> Commissione, senatore MUGNAI (AN), il quale osserva in primo luogo come il disegno di legge sia ispirato dalla medesima *ratio* che ha guidato il decreto-legge 2004, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 2004, n. 269, e cioè

quella di contenere il particolare disagio abitativo di determinate categorie di conduttori di immobili assoggettati a procedure esecutive di rilascio, in particolare di quelli che, assoggettati a procedure esecutive di rilascio, abbiano nel proprio nucleo familiare persone sessantacinquenni o handicappati gravi e che inoltre non dispongano di altra abitazione o di redditi sufficienti ad accedere alla locazione di una nuova unità immobiliare e siano beneficiari, anche per effetto di rinvii della data di esecuzione disposti dagli ufficiali giudiziari, della sospensione della procedura esecutiva di rilascio ai sensi dell'articolo 80, comma 22, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successivi differimenti e proroghe, ovvero che abbiano subito sentenza o ordinanza di sfratto tra il 1° luglio 2004 e la data di entrata in vigore dei rispettivi provvedimenti.

Posta l'identità della suddetta *ratio*, il decreto-legge in alcune parti semplifica ed armonizza l'applicazione del suddetto decreto-legge n. 240 del 2004 (articoli 1, commi 1, 2, 4 e 5) ed in altre, sempre nel rispetto di tale *ratio*, introduce delle innovazioni legislative, quali quelle contenute nel comma 3 dell'articolo 1 (destinazione delle risorse non utilizzate per le finalità di cui al presente decreto-legge alla data del 31 ottobre 2005, al finanziamento di interventi speciali finalizzati alla realizzazione di alloggi sperimentali e a progetti speciali per aumentare la disponibilità di alloggi di edilizia sociale nei comuni capoluogo di maggiore emergenza abitativa, da destinare prioritariamente ai suddetti conduttori) e quelle contenute nell'articolo 2 (assegnazione, in unica soluzione, a ciascun conduttore che appartenga alle suddette categorie di un contributo determinato ai sensi dell'articolo 3).

Data l'importanza delle finalità perseguite e, perfettamente in linea con quelle perseguite in precedenza, la Camera dei deputati, nel corso dell'esame non ha apportato modifiche sostanziali, ma, prevalentemente, ha introdotto delle specificazioni che rendono più esaustiva e più corretta la lettura. A tale proposito si vedano le modificazioni introdotte alla lettera b) del comma 1 e al comma 3 dell'articolo 1, l'aggiunta del comma 3-*bis* all'articolo 1, quella alla lettera a) del comma 2 e al comma 3 dell'articolo 2, e, infine, quella ai commi 1 e 2 dell'articolo 3.

Per quanto concerne, invece, l'aggiunta al comma 1 dell'articolo 4, la modificazione introdotta dal disegno di legge assume una maggior rilevanza, dato che contiene la specificazione in base alla quale, in caso di rilascio degli immobili, il conduttore mantiene comunque il punteggio e la eventuale collocazione in graduatoria per l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica. È evidente, anche in tale caso, la volontà del legislatore di tutelare il conduttore disagio. L'innovazione legislativa più rilevante e significativa apportata dalla Camera dei deputati è però contenuta nell'articolo 5-*bis*, contenente le disposizioni relative al patrimonio abitativo.

In particolare, il comma 1 prevede necessariamente che per il compimento dell'attuazione dei piani e dei programmi di edilizia residenziale pubblica, entro sei mesi dalla data di scadenza del piano ovvero entro la data prevista per la realizzazione del programma, siano adottati gli

atti o siano iniziati i procedimenti comunque preordinati all'acquisizione delle aree o all'attuazione degli interventi.

Il comma 2 dispone che le disposizioni del capo V (Nome per la sicurezza degli impianti) della parte II del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativo alle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, abbiano effetto a decorrere dal 1° luglio 2006.

Il comma 3 aggiunge al comma 1 dell'articolo 21-*bis* (Disposizioni per gli interventi nelle aree industriali delle zone colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981) del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e contenente le misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse, un'ulteriore disposizione con la quale viene estesa la facoltà in base alla quale, nei Comuni della Campania e Basilicata, colpiti dagli eventi sismici del 1980 e 1981, sono cedibili anche gli alloggi prefabbricati che siano realizzati con parziale ricorso a tecniche di edilizia tradizionale, fatta salva, comunque, la facoltà del comune cedente di determinare un prezzo di cessione commisurato agli eventuali oneri di manutenzione sostenuti.

Infine, il comma 4 introduce la possibilità per i comuni, al fine di incrementare la disponibilità di alloggi da destinare ad abitazione principale, di deliberare la riduzione, anche al di sotto del limite minimo previsto dalla legislazione vigente, delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili stabilite per gli immobili adibiti ad abitazione principale del proprietario, a condizione che resti invariato il gettito totale dell'imposta comunale e previo contestuale incremento delle aliquote da applicare alle aree edificabili, anche in deroga al limite massimo previsto alla legislazione vigente e con esclusione dei casi in cui il proprietario di tali aree si impegna all'inalienabilità delle stesse nei termini e con le modalità stabiliti con regolamento comunale.

Il presidente CARUSO, in considerazione del tempo limitato a disposizione delle Commissioni riunite per l'esame del provvedimento, propone che il termine per la presentazione degli emendamenti sia fissato per le ore 18 di domani.

Le Commissioni riunite convengono.

*La seduta termina alle ore 15,10.*



## COMMISSIONI 6<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup> RIUNITE

6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro)

10<sup>a</sup> (Industria, commercio e turismo)

MARTEDÌ 5 LUGLIO 2005

30<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente della 10<sup>a</sup> Commissione*  
PONTONE

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*  
*Maria Teresa Armosino.*

*La seduta inizia alle ore 15,40.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(3328) Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari,** approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Armani ed altri; Benvenuto ed altri; Lettieri e Benvenuto; La Malfa ed altri; Diliberto ed altri; Fassino ed altri; del disegno di legge d'iniziativa governativa; dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Antonio Pepe ed altri; Letta ed altri; Lettieri ed altri; Cossa ed altri; del disegno di legge d'iniziativa governativa e del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Grandi ed altri

**(2202) PEDRIZZI. – Disposizioni sul regime della responsabilità e delle incompatibilità delle società di revisione**

**(2680) PASSIGLI ed altri. – Norme a tutela degli investitori relative alla emissione, collocamento e quotazione in Italia di valori mobiliari emessi da società italiane o estere**

**(2759) CAMBURSANO ed altri. – Riforma degli strumenti di controllo e vigilanza sulla trasparenza e correttezza dei mercati finanziari**

**(2760) CAMBURSANO ed altri. – Nuove norme in materia di tutela dei diritti dei risparmiatori e degli investitori e di prevenzione e contrasto dei conflitti di interessi tra i soggetti operanti nei mercati finanziari**

**(2765) MANZIONE. – Istituzione del Fondo di garanzia degli acquirenti di strumenti finanziari**

(3308) *PETERLINI ed altri. – Norme in materia di risparmio e di depositi bancari e finanziari non rivendicati giacenti presso le banche e le imprese di investimento*

– e petizione n. 808 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo sospeso nella seduta del 29 giugno.

Il presidente PONTONE avverte che si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 14 (pubblicati come quelli riferiti agli articoli da 15 a 23, in allegato al resoconto del 14 e del 15 giugno 2005).

Il relatore EUFEMI (*UDC*), anche a nome del relatore Semeraro, sottolinea il rilievo dell'emendamento 14.1, identico all'emendamento 14.2, richiamando le osservazioni già svolte nella scorsa seduta relativamente alla disponibilità a valutare in sede di esame in Assemblea una soluzione normativa condivisa anche da parte dell'opposizione sulla problematica della devoluzione finale dei depositi bancari giacenti.

Il senatore PASQUINI (*DS-U*) preannuncia il voto contrario sull'emendamento, anche a nome della propria parte politica, poiché non disciplina in modo idoneo l'attività di ricerca da parte degli istituti di credito dei beneficiari dei depositi bancari giacenti, evidenziando il rischio che tali somme depositate e non rivendicate restino in ultima istanza nella disponibilità delle banche.

Il presidente PEDRIZZI fa osservare la disponibilità testé ribadita dei relatori a riformulare l'emendamento 14.1 in un senso condiviso anche da parte dell'opposizione proprio sulla tematica della devoluzione finale dei depositi giacenti presso gli istituti di credito.

Il relatore SEMERARO (*AN*) manifesta a sua volta l'intenzione di riesaminare la problematica in discorso in sede di esame in Assemblea, e a tal fine ritira l'emendamento 14.1, riservandosi di elaborare una riformulazione da presentare in Assemblea.

Il senatore CASTELLANI (*Mar-DL-U*) e il senatore PASQUINI (*DS-U*), a nome delle rispettive parti politiche, in vista di un riesame della problematica dei depositi bancari giacenti in Assemblea, ritirano a loro volta gli emendamenti presentati all'articolo 14.

Il presidente PONTONE precisa quindi che si intendono ritirate tutte le proposte emendative relative all'articolo 14 e avverte che si passa alla votazione degli emendamenti aggiuntivi di un ulteriore articolo dopo l'articolo 14.

Con separate votazioni, sono respinti gli emendamenti 14.0.1 e 14.0.2, sui quali i relatori e il rappresentante del Governo avevano espresso parere contrario.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 15.

Il senatore PASQUINI (*DS-U*) sottolinea la rilevanza dell'emendamento 15.1, finalizzato ad ampliare i poteri di Autorità di vigilanza nei confronti della società incaricata della revisione contabile e di chiunque appaia informato sui fatti.

Posto ai voti, l'emendamento 15.1 viene respinto; posti separatamente ai voti, risultano altresì respinti gli emendamenti 15.2, 15.3 e 15.4.

Il senatore CASTELLANI (*Mar-DL-U*) interviene auspicando l'accoglimento dell'emendamento 15.5, volto a stabilire che la violazione delle regole che presiedono alla prestazione dei servizi di investimento comporta la nullità dei contratti stipulati, rilevabile solo da parte del cliente.

Posto successivamente ai voti, l'emendamento 15.5 viene respinto.

Il senatore MUGNAI (*AN*) ritira poi l'emendamento 15.6.

Con successiva votazione, viene poi approvato l'emendamento 15.7, presentato dai relatori. Risulta assorbito l'emendamento 15.8.

Posti ai voti, viene poi respinto l'emendamento 15.9, mentre l'emendamento 15.10, recante l'esclusione delle società di *rating* dall'ambito di applicazione della normativa concernente le comunicazioni al pubblico, viene approvato all'unanimità, risultando assorbite le proposte emendative 15.11 e 17.0.1.

La senatrice D'IPPOLITO (*FI*) aggiunge la propria firma e ritira l'emendamento 15.12.

Interviene poi il relatore EUFEMI (*UDC*) per precisare che l'emendamento 15.13 è motivato dall'esigenza di coordinare il testo del disegno di legge con le modifiche al testo unico della finanza apportate dalla legge comunitaria 2004.

Il senatore PASQUINI (*DS-U*) preannuncia il voto contrario su tale emendamento, ritenendo preferibile mantenere il riferimento attualmente contenuto nel disegno di legge alla normativa prevista dal Codice di procedura penale nel disciplinare i poteri informativi della CONSOB, in un'ottica di garanzia per i soggetti vigilati.

Posto successivamente ai voti, l'emendamento 15.13 viene approvato.

Posti separatamente ai voti, sono poi respinti gli emendamenti 15.14 e 15.15.

Il senatore MUGNAI (AN) ritira quindi l'emendamento 15.16.

Posto ai voti, viene poi respinto l'emendamento 15.17.

Interviene poi il senatore CAMBURSANO (Mar-DL-U) in relazione all'emendamento 15.18, sottolineando come tale proposta emendativa rivesta estrema rilevanza in un'ottica di tutela della condotta di quei dipendenti che agiscono impedendo che venga violata la legge. Ritene infatti che tale norma avrebbe potuto efficacemente contrastare il verificarsi dei recenti scandali finanziari, sottolineando come essa non risulti in alcun modo difficilmente conciliabile con il contenuto complessivo del disegno di legge. Invita pertanto i relatori e il rappresentante del Governo a riconsiderare il parere contrario su tale emendamento.

Il relatore SEMERARO (AN) rileva che l'emendamento 15.18 interviene modificando la normativa generale sui licenziamenti individuali, riguardando tutti i lavoratori e non solo lo specifico settore creditizio-finanziario e risulta, pertanto, di portata eccessivamente ampia.

Il presidente PEDRIZZI condivide l'osservazione del relatore Semeraro, ritenendo peraltro che la problematica riguardata dall'emendamento rivesta estrema rilevanza. Suggestisce pertanto di riformulare la proposta emendativa in vista dell'esame in Assemblea, circoscrivendone la portata ai soli settori riguardati dal disegno di legge.

Il senatore CAMBURSANO (Mar-DL-U) ritira quindi l'emendamento 15.18 preannunciandone una riformulazione per l'esame in Assemblea.

Interviene poi il senatore PASQUINI (DS-U) per preannunciare il voto contrario sull'emendamento 15.19, presentato dai relatori, che modifica radicalmente l'attuale impostazione del disegno di legge riguardo i destinatari delle sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina degli intermediari e dei mercati, rivolgendosi agli esponenti societari anziché ai soggetti abilitati.

Posto ai voti, l'emendamento 15.19 viene approvato, risultando preclusa la votazione degli emendamenti 15.20 e 15.21.

Accogliendo l'invito del sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO il relatore EUFEMI (UDC) ritira poi l'emendamento 15.22.

Con separate votazioni, sono poi respinti gli emendamenti 15.23, 15.24, 15.25 e 15.26.

Si passa alla votazione degli emendamenti aggiuntivi di un ulteriore articolo dopo l'articolo 16.

Con separate votazioni, sono respinti gli emendamenti 16.0.1 e 16.0.2, riformulato dai presentatori, in ossequio al parere reso dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente, aggiungendo dopo le parole «senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Il senatore PASQUINI (*DS-U*) sottolinea, in relazione all'emendamento 16.0.3, la rilevanza che rivestirebbe l'introduzione nell'ordinamento dell'istituto dell'azione collettiva a tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti.

Il presidente PEDRIZZI fa notare che nell'ordinamento statunitense è in corso di svolgimento un approfondito dibattito circa l'opportunità di riesaminare l'istituto della *class action*. Riterrebbe quindi maggiormente opportuno non esaminare detta problematica nell'ambito del disegno di legge in discorso, ricordando che sono stati presentati disegni di legge specificamente dedicati a tale tema.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO ribadisce il parere contrario sull'emendamento 16.0.3.

Il senatore CASTELLANI (*Mar-DL-U*) fa osservare che i disegni di legge in materia di azione collettiva, già approvati dall'altro ramo del Parlamento, non sono stati ancora esaminati dal Senato nonostante siano stati da tempo assegnati. Rileva pertanto come un dibattito sufficientemente esaustivo sul tema si sia già svolto e auspica che, mediante l'approvazione dell'emendamento 16.0.3, possa essere introdotto lo strumento dell'azione di gruppo, che avrebbe una notevole efficacia deterrente contro comportamenti fraudolenti.

Il presidente PONTONE ricorda che sull'emendamento 16.0.3 la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

La senatrice DE PETRIS (*Verdi-Un*) auspica una ulteriore riflessione dei relatori e del rappresentante del Governo sulla tematica dell'azione di gruppo a tutela dei consumatori e degli utenti, ricordando che l'emendamento 16.0.3 riprende i contenuti dei disegni di legge già esaminati e approvati dalla Camera dei deputati.

Posto poi ai voti, l'emendamento 16.0.3 viene respinto.

Il senatore PASQUINI (*DS-U*) chiede l'accantonamento dell'emendamento 16.0.4, al fine di compiere una trattazione unitaria delle proposte

emendative concernenti la tutela dei portatori di obbligazioni pubbliche argentine.

L'emendamento viene quindi accantonato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 17.

L'emendamento 17.1 viene posto ai voti ed approvato all'unanimità.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 18.

Con separate votazioni sono posti ai voti e respinti gli emendamenti 18.1 e 18.2.

Il relatore EUFEMI (*UDC*) riepiloga sinteticamente il contenuto dell'emendamento 18.3, auspicandone l'approvazione.

L'emendamento 18.3 viene quindi posto ai voti ed approvato.

Il senatore PASQUINI (*DS-U*) preannuncia un voto contrario sull'emendamento 18.5.

Posto in votazione, viene altresì approvato l'emendamento 18.5.

L'emendamento 18.6 risulta quindi assorbito.

Con separate votazioni sono posti ai voti e respinti gli emendamenti 18.7, 18.9 e 18.10.

Gli identici emendamenti 18.12 e 18.13, posti ai voti, vengono approvati.

La senatrice D'IPPOLITO (*FI*) aggiunge la firma e ritira l'emendamento 18.14.

L'emendamento 18.15 viene posto ai voti e approvato.

Il relatore EUFEMI (*UDC*) riepiloga il contenuto dell'emendamento 18.17, auspicandone l'approvazione.

Il senatore PASQUINI (*DS-U*) preannuncia un voto contrario in quanto tale proposta emendativa aumenta il numero di esercizi previsto dal testo del disegno di legge per l'esercizio dell'incarico di responsabile della revisione dei bilanci.

Gli identici emendamenti 18.17 e 18.18 vengono quindi posti in votazione ed approvati.

La senatrice D'IPPOLITO (*FI*) aggiunge la firma e ritira l'emendamento 18.19.

Con separate votazioni sono posti ai voti e respinti gli emendamenti 18.20, 18.21 e 18.22.

Il relatore EUFEMI (*UDC*) riepiloga brevemente il contenuto dell'emendamento 18.23 (testo 2, pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 29 giugno 2005), auspicandone l'approvazione.

Il senatore PASQUINI (*DS-U*) preannuncia un voto contrario in quanto ritiene che i limiti di responsabilità previsti in tale emendamento risultino eccessivamente esigui, e che la sua riformulazione non ne abbia modificato la portata applicativa in termini rilevanti.

L'emendamento 18.23 (testo 2) viene quindi posto ai voti ed approvato.

Interviene brevemente il relatore EUFEMI (*UDC*), richiamando l'attenzione della Commissione sul fatto che il contenuto dell'emendamento 18.0.1 risulta analogo all'emendamento 40.0.3.

Il senatore PASQUINI (*DS-U*) si dichiara disponibile ad un temporaneo accantonamento di tale proposta emendativa, per riesaminarla unitamente agli altri emendamenti di analogo tenore.

L'emendamento 18.0.1 viene quindi accantonato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 19.

Con separate votazioni sono posti ai voti e respinti gli emendamenti da 19.1 a 19.5.

Il relatore EUFEMI (*UDC*) riepiloga il contenuto dell'emendamento 19.6 (testo 2, pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 29 giugno 2005) che adempie alle condizioni poste dalla Commissione bilancio, auspicandone l'approvazione. L'emendamento 19.6 è da ritenersi superato.

Il senatore PASQUINI (*DS-U*) dichiara di non condividere il parere della Commissione bilancio, con particolare riguardo al contenuto del comma 3 dell'articolo 19. È davvero singolare, a suo avviso, che la predisposizione di strumenti e archivi congiunti risulti maggiormente onerosa rispetto al mantenimento di archivi separati e non coordinati tra loro i quali invece, al contrario, determinano forti diseconomie gestionali.

L'emendamento 19.6 (testo 2), con il parere favorevole del Governo, viene quindi posto ai voti e approvato.

Con separate votazioni sono posti ai voti e respinti gli emendamenti 19.7 e 19.8.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 20.

L'emendamento 20.1 viene posto ai voti e respinto.

Interviene brevemente il senatore MACONI (*DS-U*), facendo presente che la sussistenza del prescritto numero legale per deliberare è attualmente assicurata anche grazie alla presenza dei senatori appartenenti ai Gruppi di opposizione. Auspica, quantomeno, che le proposte dell'opposizione siano esaminate con attenzione e senza preconcetti.

Con separate votazioni sono posti ai voti e respinti gli emendamenti 20.3 e 20.4. Posto in votazione, risulta altresì respinto l'emendamento 20.0.1.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 21.

Il relatore EUFEMI (*UDC*) riepiloga il contenuto dell'emendamento 21.100, (pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 29 giugno 2005), che definisce con più precisione l'attività di collaborazione da parte del Corpo della Guardia di finanza.

Il presidente della 6<sup>a</sup> Commissione PEDRIZZI sottolinea l'importanza di tale emendamento, che i relatori hanno presentato in sostituzione del precedente emendamento 21.1, soppressivo dell'articolo 21. A suo avviso, tale proposta risulta coerente con le numerose dichiarazioni precedentemente formulate da parte di esponenti delle forze di maggioranza, che preannunciavano che a seguito dell'esame presso il Senato le forme e le attività di controllo non sarebbero state affievolite, ma semmai rafforzate.

L'emendamento 21.100 ha inoltre il merito – prosegue l'oratore – di precisare ulteriormente che l'utilizzo del Corpo della Guardia di finanza deve avvenire in relazione alle specifiche finalità degli accertamenti.

Per tali ragioni preannuncia sin d'ora un convinto voto favorevole.

L'emendamento 21.100 viene quindi posto ai voti e approvato.

Con separate votazioni sono posti ai voti e respinti gli emendamenti 21.2, 21.3 e 21.4.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 22.

Il relatore EUFEMI (*UDC*) ricorda di aver espresso parere contrario sull'emendamento 22.1, non per ragioni di merito, ma in quanto i relatori hanno già presentato l'emendamento 22.3, dal contenuto simile.



Il senatore CASTELLANI (*Mar-DL-U*) ritiene preferibile l'attuale formulazione del comma 2 dell'articolo 22.

Il presidente PONTONE, accogliendo il suggerimento del sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, propone di ritirare gli emendamenti 22.1 e 22.3, il cui contenuto potrà essere nuovamente approfondito nel corso dell'esame in Assemblea.

Gli emendamenti 22.1 e 22.3 vengono quindi ritirati.

L'emendamento 22.2 viene posto ai voti e respinto.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 23.

Il relatore EUFEMI (*UDC*) riepiloga brevemente il contenuto dell'emendamento 23.1 (testo 2), auspicandone l'approvazione.

L'emendamento 23.1 (testo 2), pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 29 giugno 2005, con il parere favorevole del Governo, viene quindi posto ai voti e approvato.

Il relatore EUFEMI (*UDC*), prima di passare all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 24, relativo alle competenze in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali delle banche, degli intermediari finanziari, delle assicurazioni e dei fondi pensione, in considerazione della stretta connessione di tali aspetti con i profili attinenti alla circolazione degli strumenti finanziari, ritiene preferibile riprendere l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 11. Ricorda infatti che la Commissione, nella seduta del 28 giugno scorso, aveva convenuto di accantonare tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 11 non ancora posti in votazione, in considerazione dell'esigenza di approfondire la rispondenza del contenuto degli emendamenti presentati dai relatori rispetto all'obiettivo di una migliore tutela dei risparmiatori e di una razionale disciplina in materia assicurativa. A tal proposito, presenta una riformulazione dell'emendamento 11.13, che viene quindi riformulato nell'emendamento 11.13 (testo 2, pubblicato in allegato al resoconto della seduta pomeridiana odierna).

Nell'illustrare tale proposta, ricorda che nel testo approvato dalla Camera dei deputati viene prevista l'estensione della disciplina del TUF ai prodotti finanziari commercializzati da assicurazioni e che tali prodotti si suddividono, in generale, in prodotti assicurativi e privi di una funzione di investimento e prodotti che incorporano tale funzione. Questi ultimi, prosegue il relatore, rientrano nella nozione di prodotto finanziario e possono essere distinti a seconda che incorporino o meno una componente assicurativa.

A suo avviso, sarebbe opportuno limitare il più possibile le riformulazioni e le modifiche all'articolo 11, evitando interventi che possano risultare contraddittori con l'impianto generale dei disegni di legge. L'e-

mendamento 11.13 (testo 2) prevede una modifica alla disciplina dell'offerta fuori sede, attraverso una chiara distinzione tra prodotti finanziari e prodotti emessi da imprese di assicurazione, non aventi natura finanziaria. Precisa inoltre che tale emendamento prevede ulteriori correttivi in direzione di una maggior tutela dei consumatori.

Il presidente PONTONE, in considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, propone di rinviare il seguito dell'esame congiunto alla seduta già fissata per oggi, alle ore 20,30.

Convengono le Commissioni riunite ed il seguito dell'esame congiunto viene quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

### **31<sup>a</sup> Seduta (notturna)**

*Presidenza del Presidente della 6<sup>a</sup> Commissione  
PEDRIZZI*

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.*

*La seduta inizia alle ore 20,50.*

#### *IN SEDE REFERENTE*

**(3328) Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari**, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Armani ed altri; Benvenuto ed altri; Lettieri e Benvenuto; La Malfa ed altri; Diliberto ed altri; Fassino ed altri; del disegno di legge di iniziativa governativa; dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Antonio Pepe ed altri; Letta ed altri; Lettieri ed altri; Cossa ed altri; del disegno di legge d'iniziativa governativa e del disegno di legge di iniziativa dei deputati Grandi ed altri

**(3308) PETERLINI ed altri. – Norme in materia di risparmio e di depositi bancari e finanziari non rivendicati giacenti presso le banche e le imprese di investimento**

**(2765) MANZIONE. – Istituzione del Fondo di garanzia degli acquirenti di strumenti finanziari**

**(2760) CAMBURSANO ed altri. – Nuove norme in materia di tutela dei diritti dei risparmiatori e degli investitori e di prevenzione e contrasto dei conflitti di interessi tra i soggetti operanti nei mercati finanziari**

(2759) *CAMBURSANO ed altri. – Riforma degli strumenti di controllo e vigilanza sulla trasparenza e correttezza dei mercati finanziari*

(2680) *PASSIGLI ed altri. – Norme a tutela degli investitori relative alla emissione, collocamento e quotazione in Italia di valori mobiliari emessi da società italiane o estere*

(2202) *PEDRIZZI. – Disposizioni sul regime della responsabilità e delle incompatibilità delle società di revisione*

– e **petizione n. 808 ad essi attinente**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta pomeridiana e si prosegue nell'espressione dei pareri da parte dei relatori e del rappresentante del Governo sugli emendamenti riferiti all'articolo 24, pubblicati in allegato al resoconto della seduta pomeridiana del 15 giugno.

Il relatore EUFEMI (*UDC*), specificando di parlare anche a norme del relatore Semeraro, e il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprimono parere contrario sull'emendamento 24.1 (pubblicati in allegato al resoconto della seduta pomeridiana del 15 giugno).

Il relatore EUFEMI (*UDC*) ritira poi le proposte emendative 24.2 e 24.3.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO interviene poi in relazione all'emendamento 24.4 presentato dai relatori. Rileva che le modifiche ivi suggerite in tema di competenze in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali delle banche, degli intermediari finanziari, delle assicurazioni e dei fondi pensione, nonché in tema di risoluzione delle controversie in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari, volte ad introdurre una competenza consultiva della CONSOB nei confronti della Banca d'Italia, dovrebbero essere formulate facendo riferimento non tanto ad un'intesa tra le Autorità di vigilanza quanto ad un parere da esprimersi da parte della CONSOB alla Banca d'Italia.

Il relatore SEMERARO (*AN*) precisa che l'obiettivo dell'emendamento 24.4 è proprio quello di instaurare una competenza congiunta di Banca d'Italia e CONSOB sulle materie ivi indicate, dichiarandosi pertanto disponibile ad un eventuale chiarimento del tenore letterale della proposta emendativa in sede di esame in Assemblea.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, preso atto delle precisazioni fornite dal relatore Semeraro, esprime parere favorevole sull'emendamento 24.4, in vista di un'eventuale specificazione del tenore dello stesso. Esprime poi parere favorevole sugli emendamenti 24.5 e 24.6 presentati dai relatori, riservandosi peraltro di precisare l'orientamento in relazione alla successiva decisione dei relatori.

Il relatore EUFEMI (*UDC*) e il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprimono poi parere contrario sugli emendamenti 24.7, 24.8, 24.9, 24.10, 24.11, 24.12, 24.13, 24.14, 24.15, 24.16, 24.17, 24.18 e 24.19.

Il relatore EUFEMI (*UDC*) dopo aver ritirato l'emendamento 24.20, esprime, unitamente al sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, parere contrario sugli emendamenti 24.21, 24.22, 24.23 e 24.24, di identico tenore, nonché sugli emendamenti aggiuntivi 24.0.1, 24.0.2 e 24.0.3.

Si passa all'espressione dei pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 25.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime parere favorevole sull'emendamento 25.1 presentato dai relatori; esprime poi parere contrario sull'emendamento 25.2 e sugli emendamenti aggiuntivi 25.0.1 e 25.0.2.

Il relatore EUFEMI (*UDC*) esprime a sua volta parere contrario sugli emendamenti 25.2, 25.0.1 e 25.0.2.

Si passa all'espressione dei pareri sugli emendamenti relativi all'articolo 26.

Il SOTTOSEGRETARIO esprime parere favorevole sull'emendamento 26.1 presentato dai relatori.

In accoglimento dell'invito al ritiro formulato dal sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO il senatore TRAVAGLIA (*FI*) aggiunge la propria firma e ritira l'emendamento 26.2.

Il relatore EUFEMI (*UDC*) ed il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprimono poi parere contrario sull'emendamento aggiuntivo 26.0.1.

Si passa all'espressione dei pareri sugli emendamenti relativi all'articolo 27.

Il relatore EUFEMI (*UDC*) esprime parere contrario su tutte le proposte emendative relative all'articolo 27 e sull'emendamento aggiuntivo 27.0.1.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime a sua volta parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 27, eccezion fatta per l'emendamento 27.9 presentato dai relatori, sul quale esprime invece parere favorevole; esprime poi parere favorevole sull'emendamento aggiuntivo 27.0.100, presentato dai relatori in accoglimento dei rilievi

formulati dalla Commissione Bilancio e parere contrario sull'emendamento 27.0.1.

Si passa all'espressione dei pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 28.

Il relatore EUFEMI (*UDC*) ed il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprimono parere contrario sull'emendamento 28.1.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO interviene poi in relazione all'emendamento 28.2 dei relatori, invitando al ritiro dello stesso. Manifesta infatti perplessità circa l'opportunità di affidare ad una deliberazione del CICR, su proposta della Banca d'Italia, la determinazione dei criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari.

Il relatore EUFEMI (*UDC*), accogliendo l'invito del sottosegretario Maria Teresa Armosino ritira l'emendamento 28.2, preannunciandone peraltro una riformulazione in sede di esame del provvedimento da parte dell'Assemblea.

Il relatore EUFEMI (*UDC*) ed il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprimono parere contrario sull'emendamento 28.3 e sull'emendamento aggiuntivo 28.0.1.

Con riferimento poi agli emendamenti riferiti all'articolo 29, il relatore EUFEMI (*UDC*) esprime parere contrario su tutte le proposte emendative presentate.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime analogamente parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 29, eccezion fatta per l'emendamento 29.4 presentato dai relatori sul quale il parere è favorevole.

Si passa all'espressione dei pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 30.

Il relatore EUFEMI (*UDC*) ed il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprimono parere contrario sull'emendamento 30.1. Esprimono altresì parere contrario sull'emendamento 30.0.1.

Si passa all'espressione dei pareri sugli emendamenti all'articolo 31.

Il relatore EUFEMI (*UDC*) e il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime parere contrario sull'emendamento 31.1.

Non essendo state presentate proposte emendative all'articolo 32 si passa all'espressione dei pareri sugli emendamenti all'articolo 33.

Il relatore EUFEMI (*UDC*) ed il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprimono parere contrario sull'emendamento 33.1.

Si passa all'espressione dei pareri sugli emendamenti all'articolo 34.

Il relatore EUFEMI (*UDC*) ed il rappresentante del Governo esprimono parere contrario sugli emendamenti 34.1 e 34.2. Il parere è altresì contrario con riguardo all'emendamento 34.0.1.

Non essendo state presentate proposte emendative all'articolo 35 si passa all'espressione di pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 36.

Il relatore EUFEMI (*UDC*) ed il rappresentante del Governo esprimono parere favorevole sull'emendamento 36.1 presentato dei relatori.

Esprimono poi parere favorevole con riguardo all'emendamento 36.0.1, presentato dal Governo.

Si passa all'espressione dei pareri sugli emendamenti all'articolo 37.

Il relatore EUFEMI (*UDC*) dichiara di riformulare l'emendamento 37.1 (Testo 2), a firma dei relatori, in un nuovo emendamento 37.1 (Testo 3), eliminando la parte relativa all'articolo 2637 del codice civile, onde tener conto delle modalità già apportate a tale disposizione dalla legge comunitaria 2004.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime parere favorevole sull'emendamento 37.1 (Testo 3) presentato dai relatori.

Il relatore EUFEMI (*UDC*) ed il rappresentante del Governo esprimono quindi parere contrario sull'emendamento 37.2.

Il sottosegretario Maria Teresa AROSINO chiede alcuni chiarimenti con riguardo al contenuto dell'emendamento 37.3, volto a mantenere invariate le misure sanzionatorie già attualmente previste dal codice civile. A suo avviso infatti tale impostazione appare in contrasto con la tendenza ad un inasprimento delle sanzioni che caratterizza l'emendamento 37.1.

Il relatore EUFEMI (*UDC*), nel precisare preliminarmente che l'emendamento 37.3 costituisce una misura di coordinamento, al fine di evitare incongruenze nella disciplina relativa ai titoli delle società quotate e non quotate dichiara quindi la sua disponibilità a effettuare ulteriori approfondimenti in ordine ai profili richiamati dal rappresentante del Governo.

L'emendamento 37.3 viene quindi accantonato.

Il relatore EUFEMI (*UDC*) ed il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprimono infine parere contrario sugli emendamenti 37.4, 37.5 e 37.6.

Si passa all'espressione dei pareri sugli emendamenti all'articolo 38.

Il relatore EUFEMI (*UDC*) ed il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario sull'emendamento 38.1.

Il senatore AGOGLIATI (*FI*) dopo avervi aggiunto la propria firma, ritira l'emendamento 38.1.

Il relatore EUFEMI (*UDC*) ed il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprimono parere contrario sugli emendamenti 38.2 e 38.3 e parere favorevole sull'emendamento 38.4 dei relatori.

Non essendo state presentate proposte emendative all'articolo 39, si passa all'espressione dei pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 40.

Il relatore EUFEMI (*UDC*) ed il rappresentante del Governo esprimono parere contrario sugli emendamenti da 40.1 a 40.12.

Il presidente PEDRIZZI riepiloga brevemente il contenuto dell'emendamento 40.13, al quale aveva già aggiunto la propria firma, precisando che tale proposta ha la finalità di consentire la risoluzione dei contratti di consulenza o di revisione aziendale a seguito della constatazione della sussistenza di conflitto di interessi.

Il RELATORE ed il rappresentante del GOVERNO esprimono parere favorevole sull'emendamento 40.13. Esprimono quindi parere contrario sugli emendamenti 40.0.1 e 40.0.2.

Il presidente PEDRIZZI fa presente che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario sull'emendamento 40.0.3, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

L'emendamento 40.0.3 viene quindi ritirato.

Si passa all'espressione dei pareri sugli emendamenti all'articolo 41.

Il relatore EUFEMI (*UDC*) ed il rappresentante del Governo esprimono parere contrario su tutti gli emendamenti aggiuntivi riferiti all'articolo 41.

Si passa all'espressione dei pareri sugli emendamenti all'articolo 42.

Il relatore EUFEMI (*UDC*) ed il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprimono parere contrario sull'emendamento 42.1. Il parere è altresì contrario sull'emendamento 42.0.1.

Il presidente PEDRIZZI, ritiene che si potrebbe passare ad esaminare gli emendamenti riferiti all'articolo 25, accantonando quelli all'articolo 24.

Dopo un intervento del senatore PASQUINI (*DS-U*), apprezzate le circostanze, il presidente PEDRIZZI propone di rinviare il seguito dell'esame congiunto alla seduta già fissata per domani, alle ore 20,30.

Convengono le Commissioni riunite ed il seguito dell'esame congiunto viene rinviato.

*La seduta termina alle ore 21,30.*



## ULTERIORI EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3328

### Art. 11.

#### 11.13 (testo 2)

I RELATORI

*Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) All'articolo 30, il comma 9 è sostituito dal seguente: "9. Il presente articolo si applica anche ai prodotti finanziari, con l'esclusione di quelli, diversi dagli strumenti finanziari, emessi da banche e da imprese di assicurazione"»;

*alla lettera b) sostituire le parole: «e il comma 2 dell'articolo 118 sono abrogati» con le seguenti: «è abrogata».*

*Dopo la lettera b), inserire la seguente:*

«b-bis. All'articolo 118, sostituire il comma 2 con il seguente: "2. L'articolo 116 non si applica agli strumenti finanziari emessi dalle banche, diversi dalle azioni o dagli strumenti finanziari che permettono di acquisire o sottoscrivere azioni"».

*Al comma 3, capoverso 25-bis, comma 1, sostituire le parole: «Le disposizioni del presente capo» con le seguenti: «gli articoli 22 e 23».*

---

### Art. 37.

#### 37.1 (testo 3)

I RELATORI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. Le pene previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, e dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, sono raddoppiate entro i limiti posti per ciascun tipo di pena dal libro I, Titolo II, Capo II del codice penale.».

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Nell'articolo 2625 del codice civile, dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

"La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58"».

b) Nell'articolo 2635 del codice civile, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

«La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.».

c) Nell'articolo 2638 del codice civile, dopo l'ultimo comma è inserito il seguente:

«La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.».

*Sostituire il comma 3, con il seguente:*

«3. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, e dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che non sono state modificate dalla presente legge, sono quintuplicate».

---

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 5 LUGLIO 2005

**529<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

PASTORE

*Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Saporito e Ventucci.*

*La seduta inizia alle ore 15,20.*

**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**

Il presidente PASTORE riferisce sugli esiti della riunione dell'Ufficio di presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi parlamentari che si è appena conclusa.

Comunica che, a partire dalle sedute in programma per la prossima settimana, l'ordine del giorno della Commissione sarà integrato con l'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 3509 (legge comunitaria per il 2005) e della relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (*Doc. LXXXVII n. 5*).

Informa, quindi, di aver ricevuto l'invito a partecipare all'Assemblea plenaria del Consiglio generale degli italiani all'estero, che si svolgerà giovedì 7 luglio, a Roma, dove interverrà anche per illustrare le informazioni acquisite nel corso dell'indagine conoscitiva che la Commissione sta svolgendo in materia di diritto di voto degli italiani all'estero, con particolare riguardo ai sopralluoghi effettuati, da ultimo in alcuni paesi del Sud America.

La Commissione prende atto delle comunicazioni del Presidente.

Il senatore STIFFONI (*LP*) sollecita la ripresa dell'esame del disegno di legge n. 3357, recante misure in favore di vittime di attentati nelle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto, che era stato sospeso in attesa di ulteriori chiarimenti da parte del Governo, al fine di adeguare la formulazione della normativa secondo quanto auspicato nel dibattito.

Il PRESIDENTE assicura che solleciterà il Governo a fornire i chiarimenti richiesti, in modo che l'esame del disegno di legge n. 3357 possa riprendere al più presto.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(3511) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, recante misure urgenti di sostegno nelle aree metropolitane per i conduttori di immobili in condizioni di particolare disagio abitativo conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 2<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> riunite, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 30 giugno.

Il presidente PASTORE (*FI*), relatore, ribadisce la proposta di esprimere un parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti costituzionali del decreto-legge n. 86.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere favorevole proposto dal relatore.

**(3511) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, recante misure urgenti di sostegno nelle aree metropolitane per i conduttori di immobili in condizioni di particolare disagio abitativo conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 2<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> riunite. Esame. Parere favorevole)

Il presidente PASTORE (*FI*), relatore, dopo aver richiamato le considerazioni svolte in sede di esame dei presupposti costituzionali, riferisce sul contenuto normativo del decreto-legge n. 86.

Non rilevando alcun elemento ostativo sotto il profilo costituzionale, propone di esprimere un parere favorevole.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere favorevole proposto dal relatore.

**(3523) Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione**

(Parere, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il relatore FALCIER (*FI*) illustra i motivi di necessità e urgenza del decreto-legge n. 115, soffermandosi nel dettaglio di ciascuna singola disposizione.

Conclude, proponendo di esprimere un parere favorevole circa la sussistenza dei presupposti costituzionali.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere favorevole proposto dal relatore.

*IN SEDE REFERENTE*

**(3523) Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione**  
(Esame e rinvio)

Il relatore FALCIER (*FI*), dopo aver richiamato le considerazioni svolte in sede di esame dei presupposti costituzionali, illustra il contenuto normativo del decreto-legge n. 115.

Con riguardo al Capo I, che reca interventi per l'Università, la scuola e gli ordini professionali, rammenta anzitutto la condizione dell'Università non statale legalmente riconosciuta «Carlo Bo» di Urbino, che ha ormai 500 anni di vita e che dal 1991 gode di un contributo di 20 milioni di euro, in attesa che il Ministero prenda in considerazione la richiesta di statalizzazione. A fronte di un disavanzo accumulato pari a circa 50 milioni di euro e alla previsione di un ulteriore disavanzo per il 2005 pari a 19 milioni di euro, l'articolo 1 in esame stanziava la somma di 15 milioni di euro per gli anni 2005 e 2006. Contestualmente, si stabilisce che il Consiglio di amministrazione, integrato con due esperti di elevata qualificazione amministrativa contabile, ridefinisca la dotazione organica e provveda al recupero della situazione debitoria. Il piano, sottoposto all'approvazione dei competenti ministri, vedrà coinvolte anche le Commissioni parlamentari.

Si sofferma quindi sull'articolo 2, che dispone la proroga del Consiglio universitario nazionale scaduto il 30 aprile. In proposito, osserva che un disegno di legge di riordino del CUN è stato approvato dal Senato (A.S. 3308) ed è in attesa di essere approvato dalla Camera dei deputati.

Illustrando l'articolo 3, ricorda che il decreto-legge n. 97 del 2004 prevede un piano triennale per la copertura dei posti disponibili e vacanti del personale docente. Tuttavia, data la ristrettezza dei tempi, non si è potuto provvedere; il decreto-legge interviene allora per consentire le assunzioni necessarie relativamente al primo anno (2005-2006). Rileva in proposito la necessità di garantire un'equa assegnazione delle assunzioni fra le regioni, con particolare riguardo a quelle in cui il rapporto fra docenti e studenti è inferiore alla media nazionale. Lo stesso articolo prevede l'assunzione di personale ATA e precisa i requisiti per la nomina a direttore della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

Commenta poi l'articolo 4, che regola le elezioni degli ordini professionali. Non essendo stato tuttora emanato il previsto regolamento sulle procedure elettorali, si interviene al fine di evitare che i rinnovi seguano la vecchia normativa. Analoga iniziativa riguarda l'ordine degli psicologi, con riferimento al quale si stabilisce che le elezioni siano indette entro 30 giorni dalla scadenza del termine entro il quale deve essere emanato il re-

golamento elettorale. Si prevede, infine, che il mandato degli organi in carica scada all'atto della proclamazione dei nuovi organi.

L'articolo 5 reca modifiche al codice della strada. Vista l'estensione ai maggiorenni che non siano già titolari di patente di guida dell'obbligo di conseguire il certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori, si rende necessario differire la data di entrata in vigore della disposizione che sancisce l'obbligo stesso. La norma, inoltre, esclude dall'obbligo coloro che abbiano compiuto la maggiore età anteriormente al primo ottobre 2005, richiede il possesso di specifici requisiti fisici e psichici per i conducenti di ciclomotori, e prevede il divieto per chi è già in possesso della patente di guida di conseguire il certificato di idoneità.

A proposito dell'articolo 6, che proroga l'efficacia del cosiddetto arresto in flagranza differito, osserva che si tratta di una misura efficace per contrastare la violenza nelle manifestazioni sportive, in attesa della completa attuazione dei decreti ministeriali recanti ulteriori misure per la sicurezza degli impianti, sulla sorveglianza e sui biglietti nominativi. Lo stesso articolo adempie l'obbligo assunto di recente dal Governo nei confronti della Commissione europea affinché le società interessate procedano alla riduzione dell'ammontare del proprio patrimonio di un importo pari al valore residuo della voce di bilancio «oneri pluriennali da ammortizzare». Ciò comporta il dimezzamento del termine inizialmente previsto per l'ammortamento della svalutazione dei diritti pluriennali relativi alle prestazioni degli sportivi professionisti. Contestualmente vengono abrogate le disposizioni dello cosiddetto decreto «salva calcio», e si sospende l'obbligo assicurativo per gli sportivi dilettanti, in considerazione della constatazione dell'esistenza di contratti assicurativi pluriennali già stipulati da organizzazioni sportive nazionali.

L'articolo 7 affronta le esigenze di aziende in crisi, con particolare riguardo ai settori tessile, dell'abbigliamento e delle calzature, rendendo possibile la concessione di integrazioni salariali con la stipula di specifici accordi governativi entro il 15 luglio 2005, anziché entro il 30 giugno. Al riguardo, segnala il contenuto della sentenza della Corte costituzionale n. 231 del 2005, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 113, della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria per il 2004), indicato nel testo dell'articolo 7 stesso per la copertura finanziaria dei benefici.

Si sofferma quindi sull'articolo 8, che provvede al coordinamento dell'entrata in vigore delle disposizioni di modifica del codice di procedura civile e del decreto legislativo recante modifiche allo stesso codice. Una disposizione transitoria regola la prosecuzione dei procedimenti in corso e i termini in materia di procedimenti civili davanti ai tribunali per i minorenni.

Il successivo articolo 9 reca una revisione della disciplina dei contratti stipulati con imprese specializzate per la verbalizzazione giudiziaria, attraverso la normalizzazione della tipologia delle prestazioni e una più estesa durata dei contratti, con l'obiettivo di ridurre i costi. Lo stesso articolo prevede che il giudice di pace possa essere confermato per un se-

condo mandato di 4 anni e per un terzo mandato di 2 anni, ferma la cessazione delle funzioni al compimento del settantacinquesimo anno d'età.

Commenta quindi l'articolo 10, che prevede incentivi a fronte di contratti di programma proposti al CIPE dal Ministro delle attività produttive e l'articolo 11, che differisce al 31 dicembre 2005 il termine per l'attuazione di una direttiva comunitaria relativa alle discariche di rifiuti.

L'articolo 12, al fine di recepire una specifica risoluzione approvata dalla Commissione difesa della Camera dei deputati, prevede la facoltà di cessazione dal servizio di leva per il personale di leva e per gli obiettori di coscienza. Con l'articolo 13 si provvede allo stanziamento dei fondi necessari per il rinnovo del contratto per il personale della carriera diplomatica, tenuto conto anche dell'esame comparativo del trattamento economico rispetto a quello dei prefetti. Con l'articolo 14, infine, viene ripristinata la dotazione del fondo per la copertura finanziaria dell'esclusione dal patto di stabilità delle spese dei Comuni per la bonifica dei siti inquinati. Un ulteriore comma dello stesso articolo dispone l'esclusione per l'anno 2005 delle spese di investimento effettuate dalle autorità portuali dalla regola incrementale di cui all'articolo 1, comma 57, della legge n. 311 del 2004.

Conclude, proponendo di valutare favorevolmente il provvedimento in titolo con gli eventuali emendamenti che la Commissione intendesse apportarvi.

Su proposta del presidente PASTORE, la Commissione conviene quindi di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 13 di martedì 12 luglio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*(736) BONATESTA ed altri. – Riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS)*

*(927) D'IPPOLITO. – Nuove norme per la piena integrazione dei sordi attraverso il riconoscimento della lingua italiana dei segni*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 25 maggio.

Il presidente PASTORE informa che il relatore, senatore Scarabosio, ha presentato una proposta di testo unificato dei disegni di legge in titolo, pubblicato in allegato al resoconto.

Propone, quindi, di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti, da riferire al testo unificato stesso, alle ore 13 di giovedì 14 luglio.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,50.*

**TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL RELATORE  
PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 736 E 927**

Art. 1.

*(Riconoscimento della lingua)*

1. La lingua italiana dei segni (LIS) è riconosciuta dallo Stato come lingua non territoriale propria della comunità dei sordi, in applicazione degli articoli 3 e 6 della Costituzione ed in ottemperanza alla Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 5 novembre 1992, e alle Risoluzioni del Parlamento europeo del 17 giugno 1988 e del 18 novembre 1998.

2. È consentito l'uso della LIS in giudizio e nei rapporti dei cittadini con le pubbliche amministrazioni.

Art. 2.

*(Inserimento scolastico)*

1. Lo Stato istituisce l'insegnamento obbligatorio della LIS nell'ambito della scuola dell'obbligo, al fine di consentire al bambino sordo pre-linguale di imparare a parlare seguendo il normale ciclo dei coetanei normodonti.

2. Nell'ambito universitario l'intervento si articola con l'istituzione all'interno dei corsi di laurea, ai sensi dell'articolo 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, della disciplina facoltativa dell'insegnamento della LIS.

Art. 3.

*(Diagnosi precoce)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni, nelle forme previste dall'ordinamento, garantiscono interventi diagnostici precoci, abilitativi e riabilitativi per tutti i bambini nati o divenuti sordi.

2. Le aziende sanitarie locali predispongono i *test* audiologici a cui sottoporre obbligatoriamente tutti i neonati. In tutti casi di rischio di sordità, è previsto l'inizio del trattamento di recupero con conseguente coin-



volgimento della famiglia nell'intervento di abilitazione ed educazione linguistica.

3. Previo accertamento della patologia, alla famiglia è affiancato personale specializzato, messo a disposizione dalle istituzioni scolastiche congiuntamente con gli operatori dell'azienda sanitaria locale.

#### Art. 4.

##### *(Regolamento)*

1. Nell'ambito delle finalità di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sentito l'Ente nazionale protezione e assistenza sordomuti (ENS), detta le disposizioni per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1. Il regolamento deve in ogni caso:

a) prevedere disposizioni volte a consentire l'uso della LIS nei giudizi civili e penali, stabilendone le modalità tecniche;

b) fissare le modalità atte a consentire l'uso della LIS nei rapporti con le pubbliche amministrazioni nonché con le amministrazioni regionali e degli enti locali;

c) fissare le modalità dell'insegnamento della LIS nella scuola dell'obbligo al fine di rendere effettivo l'adempimento dell'obbligo scolastico per gli alunni sordomuti, ai sensi dell'articolo 313 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

d) fissare le modalità dell'istruzione all'interno dei corsi di laurea universitari della disciplina facoltativa dell'insegnamento della LIS;

e) dettare ogni altra disposizione atta a consentire attraverso l'uso della LIS, piena applicazione, relativamente ai non udenti, delle disposizioni di cui agli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, anche attraverso il ricorso alle convenzioni di cui all'articolo 38 della medesima legge.

#### Art. 5.

##### *(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri eventualmente derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, che non possano essere posti a carico delle ordinarie dotazioni di bilancio dei competenti Ministeri, si fa fronte a carico delle disponibilità di cui all'articolo 42 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché del Fondo per l'integrazione degli interventi regionali e delle province autonome di cui al comma 1 del medesimo articolo 42.

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 5 LUGLIO 2005

**493<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

Antonino CARUSO

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giuliano.*

*La seduta inizia alle ore 15,45.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(1300) CICCANTI.** – *Modifica alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, con riferimento alla sede dell'ufficio di sorveglianza per adulti di Macerata*

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 14 giugno scorso.

Il presidente Antonino CARUSO avverte che si passa all'esame degli emendamenti presentati.

Il senatore CAVALLARO (*Mar-DL-U*) illustra congiuntamente gli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.3 volti ad evitare che la pur indiscutibile istituzione dell'ufficio di sorveglianza nel Comune di Ascoli avvenga a discapito degli uffici di Macerata.

È fuori di dubbio che il provvedimento in esame si colloca in un contesto legislativo del quale non è dato vedere un'accettabile coerenza da parte della maggioranza in tema di geografia giudiziaria, come è testimoniato dalla situazione di stallo in cui versano disparati disegni di legge, tra i quali quelli istitutivi di nuove Corti d'appello, od anche l'istituzione di sede distaccata del Tribunale di Luino, ed ancora lo stralcio operato in sede di riforma dell'ordinamento giudiziario degli articoli riferiti alla revisione delle circoscrizioni giudiziarie.

Per quanto poi attiene alla specifica situazione locale della Regione Marche, il senatore Cavallaro giudica sufficiente l'attribuzione complessiva di quattro magistrati di sorveglianza sia per la situazione carceraria regionale – che non è tra le più critiche – sia perché, a suo avviso, diventa

fuorviante attribuire rilievo assoluto al dato relativo al nesso di prossimità fisica tra gli uffici e gli istituti penitenziari.

Non va poi tralasciato l'argomento che il semplice spostamento dell'ufficio di sorveglianza da Macerata ad Ascoli, mentre risolve la questione dell'istituto di Ascoli, lascia scoperta sia Macerata che Fermo, da poco nuova provincia; è per questa ragione che le sue proposte emendative sono volte a consigliare l'istituzione di due uffici distinti. In fine, a suo parere, non appare risolta la questione dei sicuri oneri finanziari che l'operazione determinerà che, se non riferibili agli oneri per il personale di magistratura, certamente saranno determinati dall'avvio della nuova struttura e dal trasferimento del personale addetto.

Il relatore BOBBIO (AN) dichiara il suo parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.3 in quanto, pur comprendendo le ragioni che sono alla base della loro formulazione, gli stessi determinano un incremento dei costi per la creazione di nuovi uffici, apparendo inoltre prevalente la considerazione dell'assenza di un istituto penitenziario operante nella città di Macerata.

Anche il sottosegretario GIULIANO formula un parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.3.

Dopo che il PRESIDENTE ha verificato la presenza del prescritto numero di senatori, posti ai voti, in esito a distinte votazioni, gli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.3 non sono approvati.

Con il parere favorevole del RELATORE e del GOVERNO è invece approvato l'articolo 1.

Dopo che il PRESIDENTE ha dato per illustrato l'emendamento 1.0.1 ed il RELATORE ed il GOVERNO si sono dichiarati ad esso favorevoli, posto ai voti, l'emendamento 1.0.1 è approvato.

Il senatore CAVALLARO (Mar-DL-U) dichiara, a nome del suo Gruppo, la sua contrarietà sull'iniziativa in titolo per le ragioni già espresse nel corso dell'esame alle quali fa rinvio. Ribadisce, in ogni caso, che si tratta di un'iniziativa priva di carattere sistematico che non affronta i veri problemi dell'organizzazione della macchina giudiziaria. La sua contrarietà non è dettata quindi da un atteggiamento di tipo campanilistico, ma è fondata su esigenze di razionalità che dovrebbero indurre a riconsiderare l'articolazione degli uffici di sorveglianza in coerenza con le sedi degli istituti e dei centri servizi sociali per adulti senza che possa derivarne pregiudizio alcuno per i diritti dei detenuti.

Il senatore FASSONE (*DS-U*) annuncia il voto favorevole del suo Gruppo in considerazione della necessità che il magistrato di sorveglianza abbia la sua sede il più vicino possibile all'istituto, affinché possa svolgere nel modo migliore il suo servizio.

Il senatore ZANCAN (*Verdi-Un*) dichiara il suo voto di astensione in quanto, pur approvando l'istituzione di un ufficio di sorveglianza in Ascoli, non condivide la soppressione della sede di Macerata, che viene in tal modo a determinare un vuoto organizzativo. Con l'occasione ricorda come la realtà penitenziaria nazionale versi in una situazione di particolare criticità, testimoniata dal numero di suicidi in carcere, dal sovraffollamento degli istituti ma anche dall'assenza di valvole di sfogo, quali possono essere considerati i provvedimenti clemenziali, che mancano ormai da più di sedici anni. Il cosiddetto «indultino», infatti, si è dimostrato nella realtà operativa una vera e propria presa in giro, considerato che i beneficiari del provvedimento sono stati in numero molto inferiore alle aspettative.

Segue un breve intervento del presidente Antonino CARUSO il quale, replicando alle considerazioni del senatore Zancan, evidenzia, a sostegno dell'iniziativa in titolo, il fatto che ad Ascoli, a differenza di Fermo e Camerino, è presente un'importante realtà penitenziaria; aspetto questo per il quale non dovrebbero derivare conseguenze dalla soppressione dell'ufficio di Macerata per gli istituti di Fermo e Camerino.

Il senatore CENTARO (*FI*), a nome del suo Gruppo, dichiara il voto favorevole sull'iniziativa in titolo, in quanto introduce un elemento di razionalizzazione dell'articolazione territoriale degli uffici di sorveglianza, che tiene conto del fatto che ad Ascoli è presente un istituto significativo, anche perché ospita detenuti imputati di gravi reati e quindi è molto importante che il magistrato di sorveglianza possa disporre di ufficio in loco. Esprime meraviglia per le osservazioni del senatore Zancan per la richiesta di amnistia, in quanto la stessa si pone in contrasto con altre posizioni espresse dal Gruppo dei Verdi, ad esempio in materia di condono edilizio. Si tratta di un atteggiamento che esprime una sorta di schizofrenia dell'indirizzo politico, che non tiene conto della gravità e della rilevanza del fenomeno criminale.

Dopo che anche i senatori CIRAMI (*UDC*) e BUCCIERO (*AN*), a nome di rispettivi Gruppi, hanno annunciato il loro voto favorevole, la Commissione conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente sul disegno di legge in titolo nel testo risultante dalle modificazioni introdotte nel corso dell'esame, autorizzandolo a richiedere lo svolgimento della relazione orale, nonché ad apportare gli ulteriori interventi di coordinamento formale eventualmente necessari.

(3237) *CENTARO ed altri. – Modifiche alla disciplina in tema di emissione di misure cautelari*, fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(3257) *FASSONE ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale ed alle relative norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, in materia di introduzione del contraddittorio prima dell'adozione di misure cautelari*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 17 maggio scorso.

Il senatore CENTARO (*FI*) si sofferma sugli aspetti principali del disegno di legge n. 3237 di cui è primo firmatario, sottolineando come l'articolato in questione persegua l'obiettivo di una revisione della disciplina in materia di misure cautelari, volta innanzitutto a consentire un'immediata applicazione delle misure medesime, sebbene in via provvisoria, così da evitare gli inconvenienti che oggi sono determinati – soprattutto con riferimento alle operazioni di contrasto della criminalità organizzata – dalla necessità per il giudice per le indagini preliminari di avere a disposizione un lasso di tempo talora anche molto ampio per esaminare il materiale investigativo, spesso di dimensioni assai considerevoli, su cui si fonda l'adozione della misura.

In tale prospettiva il disegno di legge attribuisce al pubblico ministero il potere di disporre l'esecuzione provvisoria della misura cautelare prevedendo correlativamente l'attribuzione della competenza a decidere circa l'applicazione in via definitiva delle misure stesse – durante la fase delle indagini preliminari e comunque fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento – al tribunale in composizione collegiale. Tale soluzione è poi accompagnata dalla introduzione di un procedimento *ad hoc* per la decisione in via definitiva sulla misura cautelare richiesta, nell'ambito del quale viene prevista la possibilità per le parti di produrre documenti, e di chiedere l'audizione di testimoni, periti e consulenti tecnici o l'interrogatorio delle persone indicate nell'articolo 210 del codice di procedura penale, stabilendosi altresì che il giudice ammetta le prove richieste dalle parti quando ne risulti la manifesta decisività ai fini della valutazione della richiesta del pubblico ministero.

In altri termini il procedimento per l'applicazione in via definitiva delle misure cautelari viene definito in modo da assicurare un contraddittorio effettivo all'interno dello stesso e la possibilità di acquisizioni probatorie significativamente innovative rispetto all'attuale assetto normativo. Il disegno di legge poi contiene tutta una serie di interventi ulteriori che hanno prevalentemente carattere di coordinamento rispetto alle innovazioni già menzionate, fra i quali va segnalata in particolare l'eliminazione delle previsioni relative al tribunale del riesame, che appaiono superflue rispetto alla nuova disciplina prevista per il procedimento per l'applicazione in via definitiva delle misure cautelari.

Il senatore ZANCAN (*Verdi-Un*) esprime una valutazione nettamente negativa sulla impostazione ispiratrice del disegno di legge n. 3237 su cui si è testé soffermato il senatore Centaro. Gli appare del tutto non condivisibile la scelta di attribuire al pubblico ministero la possibilità di disporre in via provvisoria l'esecuzione di tutte le misure cautelari, in quanto tale soluzione rappresenta una sensibile diminuzione delle garanzie rispetto all'assetto attualmente vigente il quale, come è noto, è ispirato al principio che in via generale le misure cautelari possono essere esposte solo dal giudice su richiesta del pubblico ministero. Non può infatti non tenersi conto di come gli effetti di una misura cautelare, pur applicata in via provvisoria, possano però, in concreto, risultare dirompenti per la vita di un qualsiasi cittadino, così come non va dimenticato che il vaglio che oggi è esercitato dai giudici per le indagini preliminari, se talvolta appare insufficiente, in altri casi però è invece utile ed effettivo.

Non convincente appare poi in sé il nuovo meccanismo procedimentale proposto per l'applicazione in via definitiva delle misure cautelari, essendo evidente nello stesso l'assoluto squilibrio che si registra fra la posizione del pubblico ministero – che ha a disposizione mesi ed eventualmente anni per accumulare il materiale investigativo sulla base del quale viene richiesta la misura – e il giudice e le altre parti, che invece hanno a disposizione un termine pari ordinariamente a settantadue ore prorogabile per un ulteriore periodo non eccedente i trenta giorni.

Segue un breve intervento del senatore CIRAMI (*UDC*) che ritiene meritevoli di approfondimento alcuni degli aspetti su cui ha testé richiamato l'attenzione il senatore Zancan nel suo intervento.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*SULL'ASSEGNAZIONE DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 57, 234, 1029, 1342, 2432, 2495, 2683, 2762, 3398 E 3503 IN MATERIA DI SFRUTTAMENTO SESSUALE DEI MINORI E PEDOPORNOGRAFIA*

Il presidente Antonino CARUSO, dopo aver ricordato che numerosi disegni di legge in materia di sfruttamento sessuale dei minori e pedopornografia sono stati assegnati in sede referente alla Commissione speciale in materia d'infanzia e di minori, invita i componenti della Commissione a formulare il loro orientamento sull'opportunità di un'eventuale riassegnazione degli stessi alle Commissioni giustizia e speciale in materia di infanzia e minori riunite, in considerazione della materia affrontata.

Seguono brevi interventi dei senatori FASSONE (*DS-U*) e ZANCAN (*Verdi-Un*) i quali auspicano che venga consentito il più ampio coinvolgimento dei senatori delle due Commissioni che potrebbe appunto essere assicurato attraverso una nuova assegnazione alle Commissioni giustizia e speciale infanzia riunite.

In considerazione degli interventi svolti e non essendovi indicazioni contrarie, il presidente Antonino CARUSO fa presente che verificherà la possibilità, assumendo tutte le iniziative del caso, di una nuova assegnazione dei disegni di legge in questione alle predette Commissioni riunite.

*La seduta termina alle ore 16,25.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1300****Art. 1.****1.1**

CAVALLARO

*Al comma 1, sostituire le parole:*

«Ascoli Piceno: tribunali di Ascoli Piceno, Macerata, Camerino, Fermo.»

*con le seguenti:*

«Macerata: tribunali di Macerata, Camerino.  
Fermo: tribunale di Fermo.  
Ascoli Piceno: tribunale di Ascoli Piceno.»

*Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis. Il Ministro della giustizia determina con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'organico degli uffici interessati dalle modifiche di cui al comma 1, rivedendo ove necessario le piante organiche di altri uffici, nell'ambito delle dotazioni dei ruoli del Ministero della giustizia.

1-ter. Dall'attuazione della presente legge non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

---

**1.2**

CAVALLARO

*Al comma 1, sostituire le parole:*

«Ascoli Piceno: tribunali di Ascoli Piceno, Macerata, Camerino, Fermo.»

*con le seguenti:*

«Macerata: tribunali di Macerata, Camerino, Fermo.  
Ascoli Piceno: tribunale di Ascoli Piceno.»



*Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis. Il Ministro della giustizia determina con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'organico degli uffici interessati dalle modifiche di cui al comma 1, rivedendo ove necessario le piante organiche di altri uffici, nell'ambito delle dotazioni dei ruoli del Ministero della giustizia.

1-ter. Dall'attuazione della presente legge non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

---

### 1.3

CAVALLARO

*Al comma 1, sostituire le parole:*

«Ascoli Piceno: tribunali di Ascoli Piceno, Macerata, Camerino, Fermo.»

*con le seguenti:*

«Macerata: tribunali di Macerata, Camerino.

Ascoli Piceno: tribunali di Ascoli Piceno, Fermo.».

*Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis. Il Ministro della giustizia determina con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'organico degli uffici interessati dalle modifiche di cui al comma 1, rivedendo ove necessario le piante organiche di altri uffici, nell'ambito delle dotazioni dei ruoli del Ministero della giustizia.

1-ter. Dall'attuazione della presente legge non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

---

### 1.0.1.

CARUSO Antonino

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 1-bis.

1. Con decreto del Ministro della giustizia da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è determinato l'organico del personale di magistratura e del personale amministrativo dell'Ufficio di sorveglianza di Ascoli Piceno, nell'ambito delle attuali do-

tazioni organiche dei ruoli del Ministero della giustizia. Con il medesimo decreto il Ministro della giustizia fissa la data di inizio del funzionamento del predetto ufficio giudiziario.

2. Alla copertura dell'organico del personale di magistratura e del personale amministrativo dell'Ufficio di sorveglianza di Ascoli Piceno si provvede mediante assegnazione del personale in servizio presso l'ufficio di sorveglianza di Macerata alla data di entrata in vigore della presente legge, che ne abbia fatto richiesta; quanto ai posti residui si provvede mediante le ordinarie procedure di trasferimento. Il personale di magistratura e il personale amministrativo in servizio presso l'ufficio di sorveglianza di Macerata alla predetta data di entrata in vigore, che non abbia fatto richiesta di assegnazione all'ufficio di sorveglianza di Ascoli Piceno, è assegnato, anche in soprannumero, agli altri uffici giudiziari di Macerata.

3. I procedimenti pendenti davanti all'ufficio di sorveglianza di Macerata alla data di inizio del funzionamento dell'Ufficio di sorveglianza di Ascoli Piceno sono devoluti a quest'ultimo ufficio.

4. Gli oneri connessi al primo impianto dell'Ufficio di sorveglianza di Ascoli Piceno devono essere contenuti nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero della giustizia e dalle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato».

---

**AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 5 LUGLIO 2005

**243<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

PROVERA

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Drago.*

*La seduta inizia alle ore 15,50.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(3471) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa nel campo dello smantellamento dei sommergibili nucleari radiati dalla marina militare russa e della gestione sicura dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito, fatto a Roma il 5 novembre 2003, con allegato e Scambio di Note effettuato a Roma il 2 aprile 2004, a Mosca il 7 maggio 2004 e a Roma il 25 maggio 2004**, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 29 giugno 2005.

Prende la parola il sottosegretario DRAGO che, con riferimento alle richieste di chiarimento avanzate nel corso delle precedenti sedute, ricorda che la SOGIN è la società italiana, interamente a capitale pubblico, istituita per provvedere allo smantellamento degli impianti nucleari nazionali e alla gestione in sicurezza dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito, presenti sul territorio nazionale. Oltre allo smantellamento delle quattro centrali nucleari dismesse, alla SOGIN è stato affidato il compito di provvedere al *decommissioning* delle strutture nucleari dell'ENEA nel settore del ciclo combustibile – ivi inclusi i due impianti sperimentali, ITREC ed EUREX, per il ritrattamento del combustibile nucleare esaurito – e di altri impianti dismessi a livello nazionale. Per svolgere questo compito la SOGIN si avvale della collaborazione di qualificate imprese nazionali e collabora anche con imprese estere del settore. La SOGIN svolge le proprie attività conformemente agli indirizzi formulati dal Ministero delle Attività Produttive.

Tali peculiarità, uniche nel contesto italiano, unite all'esperienza pluriennale della SOGIN in Russia nel settore nucleare (con finanziamenti TACIS della UE), hanno portato alla individuazione, da parte del MAP, di tale Società (si veda l'articolo 3 dell'Accordo), come la organizzazione nazionale incaricata di provvedere al coordinamento generale e allo svolgimento di attività amministrative e operative finalizzate alla realizzazione dei progetti.

Nell'articolo 4, comma 2, dell'Accordo, si precisa altresì che per lo svolgimento delle attività tecnico-gestionali e la risoluzione delle questioni operative verrà istituita una Unità di Gestione Progettuale (UGP) integrata, che costituisce lo strumento attraverso il quale la SOGIN e i rappresentanti della controparte russa provvederanno a tali adempimenti. La composizione, le competenze e le regole di funzionamento di dettaglio della UGP saranno approvati dal Comitato Direttivo previsto all'articolo 4, comma 1, dell'Accordo.

Per quanto riguarda il possibile coinvolgimento di altri Enti, si fa presente che le attività oggetto dell'Accordo (smantellamento di mezzi navali a propulsione nucleare, il miglioramento dei sistemi di protezione fisica, realizzazione di sistemi per il trattamento e lo stoccaggio dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito) richiedono l'utilizzo di tecnologie «provate» a carattere industriale, con il coinvolgimento di imprese del settore, piuttosto che lo sviluppo di studi e ricerche. Tali motivi hanno portato all'individuazione della SOGIN da parte del Ministero delle attività produttive ed alla sua indicazione all'interno dell'Accordo. D'altra parte, insiste il Sottosegretario, la SOGIN provvede anche al *decommissioning* delle infrastrutture dell'ENEA nel settore del ciclo del combustibile.

Il senatore BOCO (*Verdi-Un*), pur condividendo l'urgenza del provvedimento in esame, ritiene che dalle audizioni svoltesi nella sede dell'ufficio di presidenza il 28 giugno dei rappresentanti della SOGIN e dell'ENEA risulti confermata l'anomalia di quanto previsto dall'Accordo che individua nella SOGIN il soggetto destinato a provvedere al coordinamento generale delle attività previste nell'Accordo stesso. Si tratta di attività che avrebbero ben potuto essere state affidate all'ENEA. Rileva in ogni caso la improprietà di avere individuato nel testo dell'Accordo come responsabile dell'attuazione dell'Accordo stesso la SOGIN e non invece il ministero competente. Mostra quindi la sua preoccupazione circa l'attività sin qui svolta dalla SOGIN in territorio russo, ancor prima della ratifica dell'Accordo in titolo. Ritiene in proposito che occorrerebbe fare chiarezza sull'origine delle risorse finanziarie che hanno permesso tali attività. Di ciò chiede chiarimento al rappresentante del Governo.

Il senatore COLOMBO (*Misto*) ritiene equivoca la formula utilizzata nell'articolo 3 dell'Accordo che, invece di individuare nel Ministero competente il soggetto responsabile dell'attuazione dell'Accordo in esame, ha scelto la SOGIN.

Il senatore PELLICINI (*AN*) segnala come alla SOGIN siano stati affidati compiti puramente operativi restando il Ministero delle attività produttive l'organo competente e responsabile per l'attuazione dell'Accordo.

Condivide questi rilievi il senatore PIANETTA (*FI*) il quale ritiene che dalle audizioni svolte dall'ufficio di presidenza sia emerso con chiarezza che solo la SOGIN ha in Italia le competenze tecniche e professionali per svolgere le delicate attività previste dal Trattato.

Prende quindi la parola il senatore RIGONI (*Mar-DL-U*) il quale si sofferma preliminarmente sull'utilità del provvedimento anche per la sua capacità di coinvolgere una serie di importanti aziende italiane in attività di notevole complessità ed interesse. Reputa tuttavia singolare la scelta compiuta dal Governo di individuare direttamente nel testo dell'Accordo il soggetto, peraltro privato, cui dovrà spettare il compito di dare attuazione alle disposizioni del presente Accordo. A suo avviso andrebbe precisato che la responsabilità dell'attuazione del medesimo ricade nella responsabilità del Governo, più segnatamente in quella del dicastero competente. A tal fine ritiene che la Commissione potrebbe lavorare alla redazione di un ordine del giorno volto ad impegnare il Governo a farsi carico di tale responsabilità.

Il senatore MORSELLI (*AN*) ritiene giusto aver individuato direttamente nel testo di Accordo in esame il soggetto competente a svolgere le attività ivi previste. La SOGIN infatti, come è chiaramente emerso dalle audizioni, è l'unico soggetto ad avere le competenze per svolgere le delicate attività previste dall'Accordo. Reputa pertanto la scelta fatta dal Governo un atto di trasparenza.

Il presidente relatore PROVERA (*LP*) replica agli interventi ricordando che ad oggi l'ENEA non ha fornito la documentazione che era stata richiesta in occasione dell'audizione svoltasi il 28 giugno. I rappresentanti dell'ENEA peraltro in quell'occasione hanno chiarito come non possa essere sovrapponibile l'attività della SOGIN con quella dell'ENEA. Con ciò implicitamente riconoscendo che alcune attività non possono che essere svolte dalla SOGIN stessa.

Prende infine la parola il sottosegretario DRAGO il quale ricorda in primo luogo come l'urgenza del provvedimento sia motivata dal fatto che esso rappresenta la realizzazione di impegni assunti in occasione del vertice del G8 tenutosi nel giugno del 2002. Il Governo pertanto ritiene essenziale che l'Italia dimostri di aver saputo adempiere a questi impegni prima dello svolgimento del prossimo vertice, che come noto, si terrà nei prossimi giorni nel Regno Unito. Quanto alla scelta della SOGIN come soggetto incaricato a provvedere al coordinamento generale e allo svolgimento delle attività previste dall'Accordo in esame, ribadisce che questo deve essere intesa come un atto di trasparenza da parte del Go-

verno. La SOGIN è una società interamente partecipata dallo Stato. Ad essa lo stesso ENEA affida l'attività di smaltimento delle scorie radioattive. Essa inoltre è l'unica impresa italiana che già opera in Russia in questo settore ed ha quindi maturato la necessaria esperienza.

Stante il concomitante svolgimento dei lavori dell'Assemblea il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,35.*

## DIFESA (4<sup>a</sup>)

MARTEDÌ 5 LUGLIO 2005

177<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*

CONTESTABILE

*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Costa.*

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il presidente CONTESTABILE dà notizia di una comunicazione del ministro Martino, pervenutagli per il tramite del Presidente del Senato, nella quale, con riferimento alle richieste precedentemente avanzate da alcuni parlamentari in ordine all'effettuazione di una visita al contingente militare italiano in Iraq, si rileva che, sia pure in un quadro ambientale tuttora problematico, le condizioni in tale area sono oggi tali da consentire una visita da parte di una delegazione parlamentare, complessivamente composta da una ventina tra senatori e deputati, che potrebbe svolgersi l'11 e 12 luglio prossimi.

Prende atto la Commissione.

Il PRESIDENTE avverte quindi che è pervenuta dal ministro Martino l'autorizzazione ad ascoltare il Generale C.A. Mauro Del Vecchio, in vista dell'assunzione del comando della missione ISAF.

Propone dunque alla Commissione di svolgere tale audizione nella seduta di martedì 26 luglio, subordinatamente alla necessaria autorizzazione dal parte del Presidente del Senato.

La Commissione conviene.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto ministeriale recante il regolamento di gestione ed utilizzo del fondo casa per i dipendenti del Ministero della difesa (n. 510)**

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 43, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con raccomandazione)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 22 giugno 2005, nella quale si è svolta la discussione generale.

Il presidente CONTESTABILE dà notizia delle osservazioni non ostantive formulate dalla Commissione affari costituzionali e delle osservazioni favorevoli rispettivamente espresse dalle Commissioni bilancio e finanze.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore NIEDDU (*DS-U*) rileva che il testo dà corpo ad un approccio parziale rispetto alla problematica degli alloggi, che incide profondamente sulle condizioni del cittadino militare, e in particolare su quanti prestano servizio nei grandi centri urbani, considerati i costi delle abitazioni e la condizione economica del militare. Da tempo la sua parte politica rivendica un approccio organico al problema, rispetto al quale il provvedimento in esame sarà destinato ad avere ricadute assai limitate. Peraltro, per effetto della cartolarizzazione, il numero degli alloggi è stato sensibilmente ridotto, causando pertanto una decurtazione notevole delle fonti di alimentazione del fondo. Queste considerazioni motivano il voto di astensione del suo Gruppo.

Perplesso sul testo si dichiara il senatore GUBERT (*UDC*). I suoi dubbi si appuntano in particolare sull'articolo 7 dello schema, che esclude dalla concessione del mutuo i soggetti proprietari di un'abitazione in qualsiasi località del territorio nazionale, dal momento che la norma non specifica se si tratti di proprietà dell'intero alloggio, ovvero di una parte dello stesso e non prende in esame la proprietà di abitazioni che risultino comunque inadeguate alle esigenze della famiglia.

Il senatore MANFREDI (*FI*), pur dicendosi favorevole allo schema in esame, comprende le perplessità del senatore Gubert, che a suo giudizio possono motivare l'espressione di un parere favorevole con la raccomandazione al Governo di considerare «abitazione» un complesso di locali tale da consentirvi l'insediamento di una famiglia media.

Voto favorevole dichiarano anche i senatori PALOMBO (*AN*) e PERUZZOTTI (*LP*); contraria si dice invece la senatrice DE ZULUETA (*Verdi-Un*).



Il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone dunque in votazione un parere favorevole con la raccomandazione testé formulata, che risulta approvato.

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante modifica al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 marzo 2005, concernente il programma di utilizzazione di contingenti delle Forze armate nei servizi di sorveglianza e controllo di obiettivi fissi (n. 515)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della legge 26 marzo 2001, n. 128. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 28 giugno scorso.

Il presidente CONTESTABILE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore GUBERT (*UDC*), rilevato che la Commissione difesa ha più volte sollevato il problema della eccezionalità dell'impiego delle Forze armate per attività di vigilanza e controllo, segnala l'opportunità che nel testo si specifichi che tale ricorso deve avvenire unicamente ove ricorrono esigenze imprevedibili.

Reputa pleonastica tale specificazione il senatore MANFREDI (*FI*), notando che l'impiego delle Forze armate per le finalità in esame ha luogo sempre ove le Forze di polizia non siano in grado di intervenire.

Il senatore PALOMBO (*AN*) sottolinea che lo schema in esame si riferisce all'utilizzo in caso di necessità di un contingente militare estremamente ridotto (26 unità). Si prevede inoltre la comunicazione al Ministero dell'interno- Dipartimento della pubblica sicurezza – da parte del Prefetto per la relativa autorizzazione, disposta di concerto con il Ministero della difesa.

Il senatore NIEDDU (*DS-U*) rileva con soddisfazione che nella relazione illustrativa all'atto del Governo si evidenzia che si è tenuto conto di alcune osservazioni formulate dalla Commissione Difesa del Senato in occasione dell'esame del precedente analogo schema di decreto. Per queste ragioni egli anticipa il suo voto favorevole, tanto più che l'atto si riferisce ad attività svolte in ausilio delle Forze di polizia, in assenza delle quali si avrebbe per esse un notevole aggravio di attività.

Il senatore GUBERT (*UDC*) interviene nuovamente per precisare che effettivamente nella relazione illustrativa viene diffusamente citato il precedente parere della Commissione Difesa del Senato e che si tratta quindi di allineare alla relazione il testo, recuperando ivi il concetto di ricorso di esigenze eccezionali ed imprevedibili.

Il senatore NIEDDU (*DS-U*) ritiene che il concetto sia già espresso dall'articolo 2, laddove si fa riferimento alla valutazione delle esigenze di vigilanza e controllo da parte del Prefetto della provincia interessata.

Il PRESIDENTE mette quindi in guardia la Commissione dall'invitare il Governo a inserire nel testo un riferimento al ricorso di esigenze «imprevedibili», segnalando l'estrema soggettività del concetto di «prevedibilità». Nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara quindi chiusa la discussione generale.

Il seguito dell'esame è rinviato.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264, in materia di riorganizzazione dell'area centrale del Ministero della difesa (n. 508)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 luglio 2002, n. 137, dell'articolo 2 della legge 27 luglio 2004, n. 186 e dell'articolo 9 della legge 27 dicembre 2004, n. 306. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 21 giugno scorso.

Il presidente CONTESTABILE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore NIEDDU (*DS-U*) esprime perplessità con specifico riferimento all'articolo 1, rilevando che l'attribuzione ad una costituenda Direzione Generale del collocamento al lavoro dei volontari congedati e della leva appare come un eccesso di delega rispetto a quanto previsto dall'articolo 5 della legge n. 331 del 2001, e che soprattutto, viste le modificazioni intervenute in materia di collocamento al lavoro, con la soppressione degli uffici di collocamento e la loro sostituzione con i centri per l'impiego, la misura appare superata ed inadeguata a realizzare le effettive condizioni per un reale inserimento dei volontari nel mondo del lavoro. Occorre invece prevedere competenze specifiche per la costituenda Direzione Generale, tali da consentire la concessione di borse di studio, lo svolgimento di corsi di formazione e di qualificazione professionale e la fissazione di incentivi per la sottoscrizione di contratti di formazione lavoro, conciliandoli con le esigenze di servizio.

Il voto favorevole del suo Gruppo è quindi condizionato dall'accoglimento di tali osservazioni.

Il senatore MANFREDI (*FI*), pur concordando in via generale con i rilievi del senatore Nieddu, rileva che lo spirito del testo è quello di definire il quadro delle competenze della struttura del Ministero. Diversamente, si finirebbe con l'anticipare soluzioni prive di fattibilità amministrativa e di copertura finanziaria. Si dice pertanto favorevole alla formulazione sottoposta dal Governo.

Il senatore PALOMBO (AN), premesso il proprio consenso allo schema in esame, rileva che lo schema vuole riconfigurare LEVADIFE, attribuendole in massima parte compiti previdenziali ora svolti da PERSOMIL, conservando quello residuale della leva e il collocamento al lavoro degli ex-volontari e ricostituendo due distinte Direzioni Generali, per il commissariato e per i servizi generali, al fine di recuperare efficienza nei due settori. Tali modificazioni non comportano né oneri aggiuntivi né variazioni numeriche negli organici del personale militare e civile della difesa. Un caso particolare è tuttavia rappresentato dalla XVI Divisione di PERSOMIL, operante ad Orvieto, che tratta la documentazione matricolare e caratteristica aeronautica: si tratta di un ufficio che svolge una considerevole mole di lavoro, che riceve il supporto logistico da parte di un apposito Distaccamento dell'Aeronautica, costituito per l'80 per cento da personale appartenente a SEGREDIFESA, e che assicura manutenzione delle strutture, protezione, gestione degli automezzi, assistenza sanitaria ed amministrativa e gestione dei servizi mensa. La chiusura del Distaccamento nel 2007, mentre non è ancora stabilita la data del trasferimento della XVI Divisione nella Città militare della Cecchignola in Roma, potrebbe creare una situazione di grave disagio per il personale. Per queste ragioni, occorrerebbe a suo avviso stabilire la chiusura del Distaccamento in concomitanza con la movimentazione della Divisione o, in alternativa, far gestire il Distaccamento direttamente dal personale di SEGREDIFESA.

Il senatore NIEDDU (DS-U), pur condividendo le osservazioni del senatore Palombo, rileva che la questione da lui segnalata è affrontata nello schema di decreto recante riforma strutturale delle Forze armate (n. 509) e che solo per questa ragione non ha ritenuto di porla in questa sede, ripromettendosi di sottoporla alla Commissione nel corso dell'esame del predetto atto.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE*

Il presidente CONTESTABILE avverte che l'Ufficio di Presidenza della Commissione integrato ai rappresentanti dei Gruppi è convocato per domani 6 luglio, alle ore 14,30.

*La seduta termina alle ore 16,15.*

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 5 LUGLIO 2005

**709<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
AZZOLLINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Molgora.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

**IN SEDE CONSULTIVA**

**(3500) Conversione in legge del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, recante disposizioni urgenti in materia di entrate**

(Parere alla 6<sup>a</sup> Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Esame degli emendamenti e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 30 giugno scorso.

Il senatore FASOLINO (FI), in sostituzione del relatore Izzo, illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in esame, rilevando, per quanto di competenza, che le proposte 1.34, 1.35, 1.0.4, 2.All.5 e 2.All.17, sembrano suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri ovvero minori entrate senza prevedere la corrispondente copertura finanziaria. Per quanto concerne, poi, le proposte riferite all'articolo 1, rileva l'opportunità di valutare gli effetti delle proposte: 1.14 e 1.15, in quanto, da un lato, essendo escluse, ai fini dell'acconto IRAP, alcune norme agevolative, sembrano volte a garantire una misura più elevata dell'acconto stesso, dall'altro sopprimono il comma 3 dell'articolo 1 ovvero l'esclusione del ricorso al ravvedimento operoso, intervento indicato nella relazione tecnica come strumentale alla stabilizzazione del gettito; 1.31; 1.33; 1.0.1, del relatore. Riscontra, altresì, l'opportunità di acquisire una quantificazione debitamente verificata della proposta 1.0.2, che presenta tuttavia una copertura particolarmente significativa. Ritiene, inoltre, neces-

sario acquisire una conferma degli effetti finanziari quantificati nelle proposte 1.29 e 1.32 al fine di valutare la congruità della relativa copertura. In particolare, per l'emendamento 1.29, occorre acquisire conferma dal Governo sulla congruità della riduzione dello stanziamento in tabella C ivi indicato sia in relazione alla quota di risorse vincolate alla copertura di spese obbligatorie, sia in relazione alla quota di risorse già impegnata. Fa presente, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 1, nonché su quelli aggiuntivi dopo l'articolo 1. Sugli emendamenti riferiti all'articolo 2, in relazione al parere da rendere sul testo, segnala l'esigenza di valutare le proposte 2.7, 2.8 e 2.14. Ritiene, altresì, necessario acquisire una conferma degli effetti finanziari dell'emendamento 2.15 recati dalla relativa copertura finanziaria.

Sugli emendamenti 2.All.1, 2.All.2, 2.All.3, 2.All.4, 2.All.6, 2.All.7, 2.All.8, 2.All.9, 2.All.11, 2.All.12, 2.All.13, 2.All.14, 2.All.15 e 2.All.16 segnala l'esigenza di acquisire conferma dal Governo sulla congruità della riduzione dello stanziamento in tabella C ivi indicato sia in relazione alla quota di risorse vincolate alla copertura di spese obbligatorie, sia in relazione alla quota di risorse già impegnata. Riscontra, altresì, l'opportunità di acquisire una quantificazione debitamente verificata dell'emendamento 2.0.1, che presenta tuttavia una copertura particolarmente significativa. Fa presente poi che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 2, nonché su quelli aggiuntivi dopo l'articolo 2. Per quanto concerne, inoltre, le proposte riferite all'articolo 3, rileva l'opportunità di valutare gli effetti delle proposte 3.29 e 3.0.5. Rileva, altresì, la necessità di acquisire una conferma degli effetti finanziari quantificati nelle proposte 3.0.2 e 3.0.3, al fine di valutare la congruità della relativa copertura. Fa presente, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario Daniele MOLGORA replica alle osservazioni formulate dal relatore nella precedente seduta sul testo del disegno di legge in esame riguardo all'articolo 1, circa i problemi che potrebbero crearsi nei confronti dei contribuenti che per difficoltà di liquidità avrebbero comunque utilizzato l'istituto del ravvedimento operoso indipendentemente dalle conclusioni della Corte dell'Unione europea. A tal proposito, evidenzia il fatto che la norma in oggetto ha efficacia soltanto nei confronti dell'autotassazione IRAP, lasciando quindi inalterata la possibilità del ricorso al ravvedimento operoso per tutti gli altri tributi ed imposte per i quali tale istituto è previsto.

Per quanto concerne poi l'articolo 2, circa la richiesta di chiarimenti sulla stima dei soggetti potenzialmente interessati risultanti dall'elaborazione dei dati del Registro, precisa che per effettuare la stima sono stati considerati i negozi giuridici riferiti a compravendita d'aziende, conferimento della piena proprietà di azienda e conferimento per aumento di capitale di piena proprietà d'azienda. Dai dati del Registro sono state escluse le persone fisiche senza partita IVA. Per ciò che attiene all'assenza delle società di persone, evidenzia che dalla classificazione utilizzata nei dati

del Registro la definizione «persone giuridiche» è riferita a tutti i soggetti non persone fisiche e quindi comprende anche le società di persone.

In tema di aggregazioni, fa poi presente che la relazione tecnica prende in considerazione l'aumento del numero di aggregazioni che potrebbe verificarsi per l'effetto della disposizione: in aggiunta ai negozi giuridici espressamente considerati, infatti, nella valutazione viene applicato un fattore correttivo che incrementa la perdita stimata (pari al 20 per cento). La distribuzione temporale utilizzata tiene altresì conto del fatto che ci sono dei tempi tecnici per procedere alle concentrazioni e aggregazioni, ma si è tuttavia ritenuto che la conoscenza nell'ambiente economico aziendale del provvedimento in oggetto, considerato il lungo *iter* normativo iniziato più di un anno fa, abbia permesso una preparazione se non un'attesa da parte dei soggetti intenzionati ad effettuare concentrazioni o aggregazioni.

Per quanto concerne le altre richieste di chiarimenti sull'articolo 2, concernenti le modalità di copertura del provvedimento, nel confermare il criterio della riduzione lineare indicato nella relazione tecnica, fa presente che le oscillazioni delle percentuali delle singole voci possono dipendere dall'esiguità degli importi calcolati, con l'unica eccezione del capitolo 3003 (Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente) per il quale è stata decisa una riduzione più accentuata, in considerazione della natura del capitolo. Ritene, inoltre, che l'entità di dette riduzioni non dovrebbe produrre rischi per la funzionalità delle amministrazioni interessate che, peraltro, tenuto conto della fase gestionale, hanno avuto la possibilità di provvedere ad una riprogrammazione della spesa. Al riguardo, precisa che la riduzione dei trasferimenti ad enti ed organismi non rischia di rendere insufficienti i fondi per la gestione degli oneri per il personale, in quanto – nell'ambito dei bilanci degli enti stessi – i tagli dei predetti trasferimenti saranno, ovviamente, fatti gravare sulla spesa discrezionale e non sugli stanziamenti per tali oneri. Osserva, infine, che la modalità di copertura mediante riduzione di autorizzazioni di spesa, prevista dalla legge di contabilità n. 468 del 1978, risulta già correttamente adottata in occasione dei recenti provvedimenti di contenimento della spesa pubblica.

In ordine alle osservazioni formulate all'articolo 3, commi 1 e 2, del provvedimento in esame, segnala, riguardo al comma 1, che la legge n. 410 del 2001, all'articolo 1, comma 2, dispone espressamente il riconoscimento in capo allo Stato, attraverso decreti di individuazione dell'Agenzia del Demanio, della proprietà di immobili appartenenti a società a totale partecipazione pubblica, non più utili alle finalità istituzionali delle stesse. Poiché l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. (IPZS S.p.A.) risulta ricompreso in tale categoria di società, ricade nelle disposizioni di cui alla predetta legge. Peraltro, il suddetto istituto ha deciso di trasferirsi in altra sede di sua proprietà, sita in Via Salaria a Roma, i cui lavori sono in corso di esecuzione. Nel frattempo, lo stesso godrebbe, a termini di legge, dell'uso gratuito dell'immobile di Piazza Verdi. Ne consegue che

il trasferimento allo Stato di tali immobili non ha riflessi nel bilancio della società in termini di oneri di locazione.

In merito alle considerazioni sul comma 2 del medesimo articolo 3, ed in particolare riguardo ai dubbi espressi sulla validità della copertura in relazione a quanto disposto dall'articolo 11-ter, della legge n. 468 del 1978, fa presente, in primo luogo, che la modalità di copertura di tali oneri, mediante prelevamento dal fondo spese obbligatorie e d'ordine, è espressamente indicata ai sensi degli articoli 7, commi 2 e 13, della legge n. 468 del 1978. Inoltre, tale modalità appare in linea anche con i criteri di copertura delle leggi di spesa, stabiliti dall'articolo 81 della Costituzione, nonché dal citato articolo 11-ter della legge n. 468 del 1978, tenuto conto dell'impossibilità, sia della quantificazione a priori dei prevedibili oneri, teoricamente pari a zero fino al momento dell'eventuale attivazione della garanzia, sia dell'individuazione di un limite massimo di spesa. In tale situazione, infatti, la dotazione iniziale dell'apposito capitolo 7047 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, valutata per il 2005 in euro 70.017.906 – sulla quale gravano complessivamente gli oneri in parola – può costituire di fatto una prudenziale appostazione annua, sulla base della complessiva valutazione dei rischi di escussione in essere, effettuata dal Dipartimento del Tesoro. Di conseguenza, tale capitolo potrebbe essere integrato – ai sensi della vigente normativa – mediante prelevamento dal fondo obbligatorio in parola, in corso di gestione, nella circostanza in cui, a seguito dell'attivazione di una o più garanzie statali incluse in apposito elenco allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, dovessero derivare oneri superiori rispetto al citato importo previsto in bilancio. In ogni caso, è da ritenere, in generale, che la richiamata clausola di copertura sia in linea con gli attuali principi di contabilità di Stato, considerato che, per ciascuna garanzia statale, il limite massimo della spesa prevista, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 6-bis, della legge n. 468 del 1978, anche se non espressamente quantificato, viene ad essere ricondotto, di fatto, nell'ambito delle disponibilità del citato Fondo di riserva per le spese obbligatorie, il cui ammontare annuo è fissato con legge di bilancio, nel rispetto del limite del 2 per cento fissato dall'articolo unico, commi 5 e 9, della legge n. 311 del 2004.

Si riserva, infine, di replicare in altra seduta per quanto concerne le osservazioni sugli emendamenti.

Il senatore MORANDO (*DS-U*) ritiene insoddisfacenti le risposte fornite dal rappresentante del Governo, sottolineando, in particolare, che non sono stati chiariti in modo adeguato i problemi finanziari sottesi all'attuazione dell'articolo 3, in materia di dismissioni di immobili pubblici. In merito al comma 1, prende atto delle precisazioni fornite circa la sussistenza di un valido titolo giuridico per il trasferimento dell'immobile ivi indicato al patrimonio dello Stato (in base all'articolo 1, comma 2, della legge n. 410 del 2001 e al conseguente decreto dell'Agenzia del Demanio), così come riconosce che, potendo l'IPZS S.p.A. ancora utilizzare a

titolo gratuito il predetto immobile in attesa di trasferirsi nella nuova sede, non vi sono oneri aggiuntivi per lo Stato derivanti da canoni di affitto. Tuttavia, richiama altri due aspetti della questione, già da lui sollevati nel corso della precedente seduta e, peraltro, puntualmente segnalati dal Servizio del bilancio. In primo luogo, ricorda che l'IPZS S.p.A. ha presentato ricorso presso il Tribunale amministrativo regionale del Lazio contro il suddetto decreto dell'Agenzia del Demanio, sostenendo che l'immobile fa parte del proprio attivo patrimoniale ed ottenendo, peraltro, un provvedimento di sospensione dal TAR, che ha quindi ritenuto fondata l'eccezione sollevata dall'IPZS S.p.A. In secondo luogo, la stessa Corte dei conti ha constatato che l'immobile in questione è iscritto tra le attività dello stato patrimoniale dell'IPZS S.p.A., che è formalmente fuori dal perimetro della pubblica amministrazione (ed infatti non rientra nell'elenco, allegato alla legge finanziaria per il 2005, degli enti pubblici soggetti alla cosiddetta «regola del 2 per cento» sull'aumento della spesa pubblica). Poiché, tuttavia, è stato accertato che l'immobile in questione ha formato oggetto di garanzia di mutui contratti dall'IPZS S.p.A., una volta che il bene stesso venisse, in base al citato articolo 3, comma 1, definitivamente trasferito alla proprietà dello Stato, fa presente che dovrebbe essere fornita una nuova garanzia, il cui onere ricadrebbe evidentemente sul bilancio dello Stato, essendo l'IPZS S.p.A. interamente partecipato dal Ministero dell'economia e delle finanze.

In generale, allora, se lo Stato deve intervenire per fornire garanzie patrimoniali a fronte di mutui o debiti contratti da soggetti formalmente privatizzati (e quindi fuori dal settore allargato della pubblica amministrazione), ma interamente partecipati dallo Stato medesimo, si pone il problema dell'effettiva distinzione tra ciò che è dentro e ciò che è fuori dalla pubblica amministrazione. Sottolinea come tale impostazione contrasti con una corretta applicazione delle regole contabili del SEC95, e difatti proprio tali ambiguità interpretative sono state recentemente censurate dall'EUROSTAT, conducendo ad una riclassificazione di voci finanziarie che ha determinato pesanti ripercussioni sui conti pubblici italiani.

Un problema analogo si pone a suo avviso con ancora maggiore evidenza riguardo al comma 2 dell'articolo 3, dove si prevede che la Cassa depositi e prestiti (CDP) S.p.A. conceda anticipazioni al Ministero della difesa sulla quota del valore delle dismissioni immobiliari che lo stesso Ministero dovrà effettuare in futuro. A fronte di tali anticipazioni, lo Stato concede una garanzia totale alla CDP S.p.A., a valere sul Fondo per le spese obbligatorie, sostenendo che tale operazione non comporta oneri, in quanto l'effettiva escussione della garanzia è solo eventuale e comunque non è possibile calcolarne *a priori* l'ammontare. In tal senso, la prestazione della suddetta garanzia sarebbe conforme alle regole di contabilità dello Stato. Nel contestare tale affermazione, ricorda che il Fondo per le garanzie statali è soggetto al limite di aumento del 2 per cento previsto dalla legge finanziaria 2005 e che le sue dotazioni sono comunque fissate in bilancio sulla base delle esigenze derivanti dalla legislazione vigente. Pertanto, introducendo una garanzia aggiuntiva non prevista dalla



normativa attuale, si determina un aumento della spesa per il quale dovrebbe prevedersi un'adeguata copertura, accrescendo in misura adeguata le risorse del Fondo: naturalmente, l'integrazione di risorse non dovrebbe essere pari all'intero ammontare dell'anticipazione da garantire, ma solo alla quota corrispondente al rischio di escussione della garanzia, calcolato su base probabilistica.

A parte l'aspetto della copertura finanziaria, richiama poi un altro profilo critico derivante dalla norma di cui al citato articolo 3, comma 2, a suo avviso ancora più preoccupante. La garanzia apprestata dalla norma, infatti, ha un'alta probabilità di essere escussa, dato il particolare schema dell'operazione, in cui il Ministero dell'economia e delle finanze, che è il soggetto debitore obbligato a restituire in prima istanza le anticipazioni alla CDP S.p.A., è anche il soggetto garante, cioè l'obbligato di seconda istanza, laddove in una normale operazione di mercato debitore e garante sono normalmente ben distinti. Al riguardo, ritiene che il Governo abbia voluto ricorrere a tale anomala procedura per ridurre a zero il margine di rischio della Cassa depositi e prestiti S.p.A. nella concessione delle anticipazioni al Ministero della difesa, in quanto il rimborso delle somme anticipate avverrà comunque, sia che le dismissioni immobiliari vengano realizzate (attraverso le somme ricavate dalle vendite), sia qualora le dismissioni stesse non vengano completate (in tal caso mediante l'escussione della garanzia). In tal modo, ripetendo peraltro quanto già previsto in altre disposizioni normative recentemente approvate dal Parlamento, si impongono alla CDP S.p.A., formalmente società di diritto privato fuori dal perimetro della pubblica amministrazione, una serie di obblighi (ad esempio gli interventi per la gestione dell'intermodalità, le anticipazioni ai Commissari straordinari per l'emergenza dei rifiuti in Campania e ambientale in Calabria), i cui oneri sono però interamente garantiti dallo Stato.

Al riguardo, rileva come si tratti di misure che ammontano ad un valore di miliardi di euro, tale da incidere sui saldi della finanza pubblica, per cui appare decisivo stabilire se tali operazioni della CDP S.p.A. debbano essere ricondotte o meno al settore della pubblica amministrazione. Purtroppo, trattandosi di operazioni completamente garantite dallo Stato, sulla base delle regole del SEC95, potrebbero essere ricondotte al settore della pubblica amministrazione, come dimostra l'infelice precedente di Infrastrutture S.p.A. (ISPA S.p.A.). Ricorda infatti come lo scorso anno, durante un'audizione parlamentare, il Presidente dell'ISPA S.p.A. Andrea Monorchio, ad una precisa domanda circa la sussistenza di garanzie statali per l'operazione dell'alta velocità ferroviaria finanziata dall'ISPA, avesse confermato che quell'operazione era interamente garantita dallo Stato, e proprio per tale ragione, EUROSTAT ha riclassificato quell'operazione all'interno del settore pubblico, modificando di conseguenza il valore dell'indebitamento netto.

Se ora si introduce per legge uno schema analogo anche per la CPD S.p.A., ritiene evidente che EUROSTAT potrebbe decidere una riclassificazione analoga all'interno del settore pubblico anche per le operazioni

della CDP S.p.A., con conseguenze molto pesanti per la finanza pubblica, data la rilevanza delle cifre in gioco. Invita, pertanto, il Governo a considerare con attenzione le suddette questioni e a fornire puntuali risposte al Parlamento, onde evitare i perniciosi effetti prima indicati.

Il presidente AZZOLLINI invita il rappresentante del Governo a fornire, per la prossima seduta, gli ulteriori chiarimenti necessari in relazione al testo, con particolare riguardo ai punti sollevati dal senatore Morando, nonché sugli emendamenti illustrati nella seduta odierna. Propone, infine, di rinviare il seguito dell'esame.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente ed il seguito dell'esame viene pertanto rinviato.

**(3511) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, recante misure urgenti di sostegno nelle aree metropolitane per i conduttori di immobili in condizioni di particolare disagio abitativo conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 2<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> riunite. Esame e rinvio)

Il senatore FERRARA (FI), in sostituzione del relatore Nocco, in merito al provvedimento in titolo, segnala, per quanto di competenza, che occorre valutare l'ammissibilità di una copertura a valere dei residui delle misure di cui all'articolo 1, comma 1. Segnala che si tratta, infatti, di contributi in favore dei conduttori di cui all'articolo 2 coperto, nel limite massimo di 104.904 migliaia di euro, con riferimento alle risorse disponibili a valere della previsione di spesa di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 240 del 2004. Posto che nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento è stata acquisita conferma della disponibilità delle risorse corrispondenti al suddetto limite, segnala tuttavia che, in base all'articolo 5, comma 1, del citato decreto-legge, solamente 7.300 migliaia di euro corrispondono a risorse stanziata per l'anno 2005 mentre il restante importo, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, corrisponde a stanziamenti iscritti in bilancio per l'esercizio 2004 e che, non essendo stati utilizzati alla chiusura dell'esercizio, sono conservati nel conto dei residui per essere utilizzati nell'esercizio successivo. Osserva che occorre al riguardo valutare se le disposizioni in esame possano essere considerate una mera specificazione delle finalità originarie, tenuto conto che per il perseguimento del medesimo obiettivo (misure per il disagio abitativo dei conduttori assoggettati a procedure esecutive di rilascio) vengono tuttavia individuati dei soggetti beneficiari diversi: i contributi di cui al provvedimento in esame, ai sensi del citato articolo 2, sono infatti destinati direttamente ai conduttori che rispondono ai requisiti ivi indicati, mentre i contributi di cui all'articolo 5 del decreto legge n. 240 del 2004 erano destinati, ai sensi degli articoli 2, comma 9, e 3, commi 1, 2 e 3, del medesimo decreto agli istituti autonomi case popolari ed agli istituti ad essi

succeduti nonché agli enti locali e ai proprietari degli alloggi ivi rispettivamente indicati.

Ai fini del rispetto del tetto di spesa indicato nell'articolo 1, comma 1, in esame, ritiene che occorre altresì acquisire conferma che con l'atto amministrativo di cui all'articolo 2, comma 4, sia precisato il termine entro il quale è ammissibile la presentazione della richiesta di contributo, allo scopo di escludere che possano sorgere situazioni di contenzioso, con conseguenti maggiori oneri, per le richieste eventualmente presentate da conduttori in possesso dei requisiti di legge dopo il termine che grava sui comuni ai sensi dell'articolo 2, comma 5.

Segnala inoltre che la riassegnazione all'entrata (ai sensi dell'articolo 5, comma 3) per le finalità di cui all'articolo 1, comma 3, delle risorse non utilizzate per le finalità di cui al comma 1 del citato articolo 1, sembra prefigurare una deroga alla vigente disciplina contabile e, in particolare, al principio di annualità. Segnala poi che l'articolo 5, comma 2, introduce una deroga al patto di stabilità interno disposto dalla legge finanziaria 2005 escludendone i contributi erogati dai comuni ai sensi dell'articolo 1, comma 2, in ordine ai cui effetti occorre acquisire chiarimenti.

In relazione all'articolo 5-*bis*, comma 2, che proroga il termine di entrata in vigore delle sanzioni correlate alla violazione delle norme per la sicurezza degli impianti, osserva che occorre verificare se la disposizione non possa dare luogo alla ripetizione di sanzioni eventualmente già versate in relazione a violazioni attinenti a edifici scolastici di ogni ordine e grado, il cui ambito era stato sempre escluso dalle proroghe precedentemente intervenute. In merito al successivo comma 3, che in relazione agli eventi calamitosi verificatisi in Campania e Basilicata estende la cessione gratuita di alloggi in proprietà alle popolazioni interessate anche ai prefabbricati realizzati con parziale ricorso a tecniche di edilizia tradizionale, segnala che in passato la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, su emendamenti recanti analoghe disposizioni. Ritiene che occorre infine acquisire chiarimenti sul comma 4, che consente ai Comuni di ridurre l'ICI sulla prima casa a condizione di garantire una compensazione con l'incremento delle aliquote che gravano sulle aree edificabili; ove infatti la norma consentisse di effettuare la compensazione a valere non solo dell'ICI ma anche di altri tributi o contributi che gravano sulle aree edificabili si potrebbe verificare un disallineamento temporale nella compensazione stessa.

Essendosi il sottosegretario MOLGORA riservato di replicare in altra seduta, su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene di rinviare il seguito dell'esame.

*SCONVOCAZIONE DELLE ODIERNE SEDUTE NOTTURNE DELLA COMMISSIONE E DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI*

Il PRESIDENTE avverte che le odierne sedute notturne della Commissione e della Sottocommissione per i pareri, già convocate, rispettivamente, per le ore 20,30 e 20,45, sono sconvocate.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 16,15.*

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 5 LUGLIO 2005

**401<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Presidente*

ASCIUTTI

*Interviene il vice ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Ricevuto.*

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(3497)** *Nuove disposizioni concernenti i professori ed i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari*, approvato dalla Camera dei deputati

**(604)** *TESSITORE ed altri. – Modifiche alla legge 3 luglio 1998, n. 210, recante norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo*

**(692)** *COMPAGNA. – Istituzione della terza fascia del ruolo dei professori universitari e altre norme in materia di ordinamento delle università*

**(850)** *EUFEMI ed altri. – Disposizioni urgenti sulla docenza universitaria*

**(946)** *ASCIUTTI ed altri. – Nuovi doveri e nuovi diritti dei professori universitari*

**(1091)** *GABURRO ed altri. – Norme in materia di concorsi per professori universitari*

**(1137)** *BUCCIERO. – Norme in materia di nomina a professore universitario associato*

**(1150)** *Tommaso SODANO ed altri. – Provvedimenti urgenti per l'istituzione della terza fascia docente*

**(1163)** *FRAU. – Modifica all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1999, n. 4, in materia di riconoscimento ai tecnici laureati vincitori di concorso della qualifica di ricercatore universitario confermato*

**(1416)** *TESSITORE ed altri. – Norme sullo stato giuridico della docenza universitaria*

**(1764)** *CUTRUFO. – Inquadramento dei ricercatori universitari nel ruolo di professore associato di seconda fascia*

(1920) VALDITARA ed altri. – *Disposizioni recanti modificazioni allo stato giuridico dei professori, trasformazione del ruolo dei ricercatori universitari e istituzione del ricercatore universitario a contratto*

(2827) TATÒ e DANZI. – *Norme in materia di idoneità a professore associato*

(2856) BUCCIERO e SPECCHIA. – *Norme interpretative dell'articolo 24, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, relativo all'ulteriore permanenza in servizio nel ruolo di professore universitario*

(3127) TATÒ. – *Norme in materia di idoneità e inquadramento nel ruolo di professore associato*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 29 giugno scorso, nella quale – ricorda il presidente relatore ASCIUTTI (FI) – era proseguita la discussione generale sugli atti in titolo. Comunica inoltre che il vice ministro Ricevuto non è al momento presente poiché impegnato presso l'altro ramo del Parlamento per l'esame del disegno di legge di riordino del CUN, già approvato dal Senato.

La senatrice ACCIARINI (DS-U) stigmatizza che nessun altro rappresentante del Governo sia presente ai lavori della Commissione.

Nel dibattito ha indi la parola il senatore TREU (Mar-DL-U), il quale esprime anzitutto il proprio convincimento in ordine al ruolo strategico per l'Italia del settore universitario, con particolare riferimento alla ricerca, ormai indispensabile nella società della conoscenza.

In considerazione della rilevanza del dibattito, coglie peraltro l'occasione per lamentare la scarsità dei contributi da parte dei Gruppi di maggioranza.

Soffermandosi poi sulle linee di fondo che, a suo avviso, dovrebbero sostenere ogni intervento nel settore, sottolinea in primo luogo l'attuale inadeguatezza del sistema universitario italiano, che si caratterizza per una produzione carente ed insoddisfacente. Con riferimento al primo aspetto, i dati disponibili confermano la scarsità dei ricercatori, mentre – egli prosegue – dovrebbe essere fondamentale accrescerne la massa critica. Quanto al secondo, il senatore richiama l'attenzione sulla sfasatura esistente fra le conoscenze che escono dal sistema universitario e quelle che sono invece richieste dalle tendenze di sviluppo in atto.

A fronte delle richiamate necessità, in merito alle quali occorrerebbe uno sforzo per una valorizzazione quantitativa e qualitativa delle università, il disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati si caratterizza di contro per una normativa settoriale, esposta a pressioni varie, limitata prevalentemente al riordino dello stato giuridico della docenza.

Anche in questo caso, egli osserva, con un provvedimento che scontenta quasi tutti, essendo stato elaborato senza un dialogo costruttivo, si determina una sfasatura fra la grande retorica degli annunci formulati dall'Esecutivo e le scelte concrete, invero riduttive.

Soffermandosi indi sui capisaldi del provvedimento, stigmatizza anzitutto il ricorso a contratti a tempo determinato per attività di ricerca, con una scelta antitetica rispetto alla necessità di valorizzarle. Inoltre, esso da un lato introduce forme atipiche e precarie, senza prevedere adeguate prospettive per i giovani, e dall'altro contempla invece forme di stabilizzazione per coloro che si trovano già all'interno del sistema.

Si dovrebbe invece puntare alla promozione dei meccanismi adottati nei principali Paesi per la valorizzazione delle attività di ricerca. In proposito, sulla scorta del modello anglosassone di *tenure track*, occorrerebbe specifica attenzione ai seguenti aspetti: rigore nella selezione finalizzata all'inserimento nel percorso accademico; definizione di compiti chiari, verificabili e trasparenti; individuazione di *standard* rigidi per la valutazione; adeguatezza delle retribuzioni; autonomia nell'utilizzo di finanziamenti per la ricerca; tempistiche prevedibili, ancorché non necessariamente brevi, per i percorsi accademici.

Si tratta di indicazioni volte a suo giudizio a rafforzare la ricerca in vista della società della conoscenza, sulle quali dovrebbe essere basato anche ogni piano straordinario per il reclutamento, al fine di ringiovanire il settore.

Con riferimento alla questione dello stato giuridico, ribadisce l'eccessiva attenzione nei confronti di coloro che si trovano già all'interno del sistema, a scapito dei principi meritocratici. In particolare, il senatore lamenta la previsione di quote di riserva per i giudizi di idoneità alle fasce di professori ordinari e associati, che peraltro – sulla base della giurisprudenza costituzionale – risultano di dubbia legittimità. Pur riconoscendo infatti che vi siano aspettative maturate sulla base di situazioni pregresse, il senatore ritiene che si debbano individuare soluzioni che le soddisfino senza tuttavia negare il merito.

Quanto al sistema di valutazione, egli sollecita una soluzione rigorosa e credibile, sulla base delle esperienze dei principali Paesi. Al riguardo, ritiene tuttavia imprescindibile che esso si inserisca all'interno di un processo di valorizzazione dell'autonomia degli atenei, ai quali attribuire responsabilità e premi, onde assicurare adeguati stimoli diretti a favorire comportamenti virtuosi. In quest'ottica, sarebbe opportuno prevedere la distribuzione di una quota, tra il 30 e il 40 per cento, delle risorse sulla base degli esiti della valutazione dell'attività di ricerca.

Avviandosi a concludere, il senatore ribadisce la propria contrarietà alle disposizioni in materia di reclutamento e carriera universitaria previste dal disegno di legge n. 3497 che, a suo avviso, risultano contraddittorie e prive di corrispondenza con le buone pratiche in essere negli altri Paesi europei. Più in generale, deplora infine l'assenza di una visione di struttura nel provvedimento, che prefigura un sistema a suo avviso ingiusto, tanto più che non affronta il problema del blocco della mobilità sociale.

Il senatore BEVILACQUA (AN) premette anzitutto che svolgerà il proprio intervento a titolo personale, atteso che la posizione del suo

Gruppo è stata già espressa dal senatore Valditara nel corso della precedente seduta.

Entrando nel merito del disegno di legge governativo, egli ritiene preferibile la versione originaria rispetto a quella ora all'esame della Commissione, a seguito delle modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento.

Inoltre, il senatore registra con sfavore la soppressione dell'articolo 1, introdotto nel corso dell'esame presso la Commissione cultura della Camera, recante disposizioni di principio, che – a suo avviso – contribuivano alla definizione di una chiara impostazione di fondo.

Pur giudicando positivamente l'introduzione di un sistema di valutazione universitario, rispetto all'attuale formulazione riterrebbe poi preferibile, da un lato, affidare direttamente ad una autorità indipendente il monitoraggio delle strutture universitarie e, dall'altro, demandare la valutazione dei docenti ai singoli atenei.

Quanto al reclutamento dei docenti universitari, esprime apprezzamento per le idoneità scientifiche nazionali, nell'ambito delle quali le singole università sono chiamate ad individuare il personale docente, soprattutto se tale autonomia è inserita in un efficace sistema di valutazione. Ciò non toglie tuttavia, egli prosegue, che siano opportune talune modifiche migliorative, come ad esempio con riguardo all'eleggibilità biennale della lista di commissari entro cui scegliere i componenti delle commissioni di valutazione comparativa.

Passando a considerare le principali criticità del provvedimento, esprime anzitutto perplessità in ordine alla scarsa attenzione nei confronti dei giovani impegnati nelle attività di ricerca. In particolare, a seguito della messa ad esaurimento del ruolo dei ricercatori, ad essi non è data alcuna prospettiva se non un periodo di ulteriore precariato.

Quanto a coloro che intendono entrare nell'università, ritiene insufficienti le prospettive fornite dal contratto di ricerca, di durata triennale, e rinnovabile senza limiti.

Soffermandosi indi sulla figura del professore aggregato, giudica singolare la scelta di un sostanziale «contenitore» diretto ad includere un eccessivo numero di categorie, ivi inclusi i tecnici laureati e i soggetti in possesso di elevata professionalità. Tale immissione, che dovrebbe riguardare non meno di 40-50 mila persone, egli prosegue, desta poi perplessità anche in considerazione della circostanza che avverrebbe senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica. Al riguardo, si richiama del resto alla battaglia intrapresa nella scorsa legislatura contro la riforma scolastica promossa dall'allora ministro Berlinguer, anch'essa basata sull'ipotesi di assenza di costi per l'Erario.

Né va dimenticato che in questo modo si determina una chiusura nei confronti di coloro che intendono entrare nel mondo accademico, senza ostacolare la fuga dei cervelli in atto.

Ritiene inoltre prioritario assicurare specifiche garanzie nei confronti dei ricercatori attualmente in servizio, prevedendo la definizione di una vera e propria terza fascia di docenza ovvero – se si intende limitare a due le fasce di docenza – l'individuazione di meccanismi certi che con-



sentano agli stessi di accedere alla seconda fascia. Trattandosi infatti di studiosi che sono già stati chiamati a superare un concorso di accesso e a dare prova della loro competenza scientifica, ritiene che non sia sufficiente la disposizione, recata all'articolo 3, comma 1, lettera *d*), che si limita a prevedere una quota di riserva nelle prime quattro tornate dei giudizi di idoneità, senza che sia neanche stabilito inequivocabilmente il lasso temporale entro cui dette prove devono essere espletate.

Il senatore conclude rimarcando la necessità di procedere alle indicate modifiche del testo, preannunciando sin d'ora, in caso contrario, il proprio voto contrario.

Il senatore PASSIGLI (*DS-U*) svolge preliminarmente un'analisi delle debolezze che affliggono l'università, riservandosi di verificare poi se le misure prefigurate dal disegno di legge n. 3497 siano adeguate.

In primo luogo, egli richiama l'abbassamento qualitativo che negli anni ha segnato il settore, anche a causa di fattori esterni, quali il degrado della scuola media superiore e l'abbandono, in senso lato, di un diffuso impegno culturale.

Egli lamenta poi la scarsa circolazione dei docenti universitari sul territorio nazionale, determinata fra l'altro da un meccanismo concorsuale che ha prevalentemente premiato le esigenze locali. Inoltre, è stato attivato un numero senz'altro eccessivo di corsi di laurea, al fine di assicurare la docenza a tante figure precarie. È infine esploso il numero degli atenei, che sono entrati in competizione fra loro essenzialmente con riferimento alle iscrizioni, anziché con riguardo alla specializzazione e alla qualità dei corsi.

Ne è derivato un numero molto alto di abbandoni e una forte concentrazione di studenti (pari al 40 per cento del totale) in aree che non rispondono alle esigenze del sistema economico, né all'evoluzione della società.

A tali problemi strutturali, il disegno di legge n. 3497 non offre tuttavia risposte soddisfacenti.

Esso non assicura infatti adeguato spazio per il reclutamento dei giovani e non coglie l'occasione dell'imminente cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età di oltre l'80 per cento degli attuali docenti per ringiovanire il corpo insegnante delle università.

Al contrario, esso determina un definitivo ingessamento del sistema, attraverso meccanismi di sanatoria *ope legis* che rappresentano la definitiva rinuncia a misure di selezione basate sul merito.

In alternativa, egli suggerisce procedure concorsuali completamente diverse che, superando l'esperienza negativa delle tornate locali, siano svolte a livello nazionale. Resterebbe peraltro da valutare se detti concorsi nazionali debbano avere luogo per singole cattedre ovvero essere volti a redigere una lista di idonei. Al riguardo, invita comunque a considerare che un numero eccessivo di idonei rischierebbe di prestarsi a maggiori turbative.

Ritiene peraltro che il nodo cruciale sia la composizione delle commissioni nazionali, con riferimento alle quali giudica indispensabile una

fase di sorteggio. Si tratta comunque di questioni aperte, su cui sollecita un approfondimento purchè al di fuori della logica dell'*ope legis*.

Quanto all'accesso alla carriera universitaria, egli invita a riflettere che il sistema è già articolato su tre fasce, svolgendo i ricercatori di fatto una funzione docente. Inoltre, egli ritiene indispensabile una fase iniziale con contratti a termine, in analogia con tutti gli altri Paesi avanzati. A tal fine, sono peraltro ineludibili maggiori risorse, che non dovrebbero essere utilizzate per stabilizzare quote di personale senza un'adeguata valutazione, bensì essere concentrate in aree di eccellenza da promuovere e valorizzare.

Le risorse statali dovrebbero infatti a suo giudizio essere trasferite agli atenei sulla base di due criteri distinti: da un lato la didattica e, dall'altro, un giudizio di eccellenza da parte di un'autorità indipendente (composta anche da elementi stranieri) basato esclusivamente sul merito.

Ne conseguirebbe una fase centralizzata di programmazione delle risorse, in cui i settori da potenziare sarebbero scelti a livello politico. Indi, una volta trasferite le risorse, queste sarebbero autonomamente utilizzate dagli atenei.

Il disegno di legge n. 3497 non è tuttavia a suo avviso in alcun modo idoneo a corrispondere alle esigenze delineate.

Esso prevede infatti una indiscriminata immissione in ruolo di moltissimi soggetti senza adeguata valutazione e utilizza risorse che, se davvero fossero disponibili, occorrerebbe utilizzare diversamente.

Inoltre, esso chiude definitivamente ai giovani le porte dell'università promuovendo una inaudita sanatoria accademica.

Il presidente relatore ASCIUTTI (*FI*) informa che, al fine di corrispondere a numerose esigenze in tal senso avanzate, il termine per la presentazione degli emendamenti è posticipato a venerdì 8 luglio alle ore 12.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(3509) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2005**

**(Doc. LXXXVII, n. 5) Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2004**

(Relazione alla 14<sup>a</sup> Commissione per il disegno di legge n. 3509. Parere alla 14<sup>a</sup> Commissione per il documento LXXXVII, n. 5. Esame congiunto e rinvio)

Riferisce alla Commissione la senatrice BIANCONI (*FI*), la quale comunica preliminarmente che i due atti in titolo saranno esaminati congiuntamente, per affinità di materia, salvo avere due esiti diversi: con riferimento al disegno di legge comunitaria, l'esame si concluderà infatti con

l'approvazione di una relazione alla Commissione politiche dell'Unione europea; con riguardo al documento sulla partecipazione al processo comunitario, l'esame terminerà invece con l'approvazione di un parere alla medesima Commissione.

Passando ad illustrare il disegno di legge n. 3509, ella rammenta che esso è finalizzato a dare adempimento agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea e, a tal fine, viene prevista una delega nei confronti dell'Esecutivo, il quale è chiamato ad adottare, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge, decreti legislativi volti a dare attuazione alle direttive elencate negli allegati A e B.

Con specifico riferimento agli ambiti di competenza della Commissione, ella segnala anzitutto l'articolo 10, in materia di valutazione di titoli e certificazioni comunitarie, che estende la vigente disciplina in tema di riconoscimento (riguardante al momento specifici settori, quali quello medico, veterinario e relativo alla professione di architetto, nonché – più in generale – le professioni regolamentate), anche al fine di dar seguito alle determinazioni assunte dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in tale ambito.

In particolare, nel caso di procedimenti nei quali sia richiesto il possesso di un determinato titolo, la valutazione della sua equipollenza rispetto a titoli analoghi che l'interessato ha conseguito in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo o nella Confederazione elvetica è demandata all'ente responsabile del procedimento stesso. Relativamente alla valutazione dei titoli di studio, si prevede che essa sia subordinata all'acquisizione del parere del Ministero dell'istruzione.

Si tratta, sottolinea la relatrice, di una normativa importante che fa definitivamente chiarezza in settori molto delicati (come ad esempio quello infermieristico) e favorisce l'effettivo esercizio del diritto di stabilimento e di prestazione dei servizi all'interno dell'Unione.

Fra le disposizioni che investono più direttamente i profili della Commissione istruzione, ella segnala altresì l'articolo 11, diretto a modificare la disciplina in materia di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero dai lavoratori italiani, recata agli articoli 379 e 380 del Testo unico in materia di istruzione. Ispirate ai medesimi principi che sottendono il richiamato articolo 10, anche dette disposizioni intendono uniformare la normativa italiana al principio della libertà di circolazione all'interno dell'Unione europea.

A seguito delle modifiche che si intende introdurre nell'articolo 379 del Testo unico, la facoltà di attivare le procedure per la dichiarazione di equipollenza di un titolo di studio conseguito nelle scuole straniere corrispondenti alle scuole italiane elementare e media verrebbe infatti estesa a tutti i cittadini appartenenti all'Unione europea. Rimarrebbe comunque l'obbligo – che peraltro continuerebbe a riguardare anche i cittadini italiani – di superare una prova integrativa di lingua e cultura generale italiana, ovvero di dimostrare altrimenti detta conoscenza (ad esempio con il possesso di un titolo straniero che comprenda l'italiano tra le materie di

studio), nonché la competenza dei Centri servizi amministrativi a rilasciare il documento attestante l'equipollenza.

I cittadini appartenenti all'Unione europea verrebbero equiparati agli italiani anche con riguardo alle procedure per ottenere l'equipollenza sia di titoli di studio di istruzione secondaria ottenuti all'estero (che presuppongono il superamento di eventuali prove integrative richieste da apposite commissioni ministeriali), che di attestati di qualifica professionale (sulla base di tabelle di equipollenza).

Passando a considerare la Relazione annuale sulla partecipazione italiana all'Unione europea nel 2004, con riferimento al settore della cultura, la relatrice segnala anzitutto la proposta della Commissione europea per la definizione di un programma di cooperazione culturale, denominato «Cultura 2007», diretto a sostituire quello attualmente in vigore («Cultura 2000») per il periodo 2007-2013.

Rispetto al programma in corso, che ha visto fattivamente impegnata l'Italia, «Cultura 2007» si caratterizza per un sostanziale incremento dello stanziamento complessivo, che passa dagli attuali 294 milioni di euro a 408 milioni di euro.

Relativamente all'architettura del programma proposto, essa si basa su tre principali obiettivi: il rafforzamento della mobilità transnazionale all'interno della Unione europea per i lavoratori del settore culturale; la promozione della circolazione delle opere d'arte e dei prodotti culturali ed artistici; il potenziamento del dialogo interculturale. Rispetto al programma in atto, articolato su tredici obiettivi, quello proposto favorisce indiscutibilmente la concentrazione delle risorse in ambiti più ristretti, evitandone una eccessiva quanto antieconomica dispersione in molteplici rivoli. Tuttavia, la relatrice registra con rammarico che esso non contempli più, fra gli obiettivi, la valorizzazione del patrimonio culturale europeo, che includeva la diffusione e la promozione di buone prassi relative alla conservazione e alla salvaguardia dei beni culturali. La proposta della Commissione si inserisce infatti in un'ottica, correttamente non del tutto condivisa neanche dall'Esecutivo italiano (nonché – fra gli altri – da Spagna, Portogallo, Finlandia e Grecia), che punta esclusivamente alla diffusione del patrimonio culturale all'interno dell'Unione, senza prevedere al contempo uno sforzo comune per la valorizzazione delle comuni radici culturali.

Altro elemento di discussione è poi, prosegue la relatrice, la scelta se dare spazio nel programma agli operatori minori del settore culturale, ovvero se non sia preferibile – come sostenuto dall'Italia – finanziare iniziative di rilievo europeo e di adeguata visibilità.

Quanto all'istruzione, risulta centrale l'obiettivo sancito dal Consiglio europeo di Lisbona, nel marzo 2000, diretto a trasformare l'Unione europea nell'economia, basata sulla conoscenza, più competitiva e dinamica del mondo. Quest'ultimo è infatti intimamente connesso – come affermato anche dai successivi Consigli di Stoccolma del marzo 2001 e di Barcellona del marzo 2002 – con il rafforzamento della formazione e dei sistemi di istruzione.

In questo contesto, il Consiglio dei ministri dell'istruzione, nel maggio 2003, ha impegnato gli Stati ad attribuire priorità di intervento ai seguenti obiettivi, da perseguire entro il 2010: diminuzione del tasso di abbandono precoce (che non dovrà essere superiore al 10 per cento); incremento, almeno del 15 per cento, dei laureati in matematica, scienze e tecnologia e diminuzione dello squilibrio tra i sessi; raggiungimento della soglia dell'85 per cento della popolazione ventiduenne che completa gli studi secondari superiori; diminuzione della percentuale dei quindicenni con scarsa capacità di lettura (almeno del 20 per cento rispetto al 2000); aumento della media europea di partecipazione ad iniziative di aggiornamento (che dovrà riguardare almeno il 12 per cento della popolazione adulta in età lavorativa).

Con riferimento alle iniziative intraprese a livello europeo lo scorso anno, prosegue la relatrice, l'unico evento degno di nota è stata peraltro la relazione congiunta Consiglio-Commissione su «Istruzione e formazione 2010. L'urgenza delle riforme per la riuscita della strategia di Lisbona», presentata nel corso del Consiglio europeo di Bruxelles (nel marzo 2004). Questa, nell'illustrare i progressi e i ritardi del processo di cooperazione nell'ottica di perseguire i richiamati obiettivi di Lisbona, individua tre linee direttrici: concentrare le riforme e gli investimenti nei settori chiave; fare dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita una realtà concreta; costruire l'Europa dell'istruzione e della formazione.

Nel documento sulla partecipazione italiana all'Unione europea, si dà altresì conto delle iniziative formative nei confronti del personale docente delle scuole, svolte con il coinvolgimento dell'INDIRE, degli Uffici scolastici regionali e di altri soggetti, in riferimento alle quali ella esprime il proprio compiacimento.

Al riguardo, in considerazione del carattere strategico della formazione la relatrice ritiene comunque opportuno ribadire, anche in questa sede, la necessità di accrescere l'ammontare di risorse complessive ad essa destinate, nonché l'auspicio che il Governo sottoponga quanto prima alle Camere lo schema di decreto legislativo di attuazione dell'articolo 5 della legge n. 53 del 2003, in materia di formazione iniziale e reclutamento dei docenti della scuola dell'infanzia, del primo ciclo e del secondo ciclo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

**(3523) Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione**

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il presidente relatore ASCIUTTI (FI), il quale rileva anzitutto che il decreto-legge n. 115 del 2005, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica am-

ministrazione, assegnato nel merito alla Commissione affari costituzionali, contiene numerose norme di rilievo per la Commissione.

Fra queste, si sofferma in primo luogo sull'articolo 1, diretto ad assegnare un contributo straordinario all'Università «Carlo Bo» di Urbino, onde consentire all'ateneo di continuare a svolgere la propria attività istituzionale, nonostante le gravi difficoltà economiche nelle quali versa: al 31 dicembre 2004 l'ateneo ha infatti accumulato un disavanzo pari a 50,7 milioni di euro e per l'esercizio 2005 si prevede un ulteriore disavanzo di gestione pari a 19 milioni di euro.

Al riguardo, il Presidente relatore ricorda che l'università di Urbino è stata da ultimo oggetto di attenzione da parte della Commissione in occasione dell'esame del disegno di legge n. 2168, diretto ad assicurare un finanziamento aggiuntivo rispetto ai contributi già stanziati con la legge n. 243 del 1991 agli atenei non statali legalmente riconosciuti che rispondessero a determinati requisiti: fra questi, l'unico che rispondeva a detti requisiti (praticare tasse universitarie non superiori alla media delle università statali; esentare i soggetti aventi diritto ai sensi della normativa generale sul diritto allo studio; assicurare un rapporto studenti-docenti di ruolo inferiore o pari a 50) era infatti proprio l'università «Carlo Bo» di Urbino.

Tale disegno di legge, peraltro ridimensionato nell'onere finanziario al fine di rispettare le compatibilità di bilancio, ottenne il parere favorevole della 5<sup>a</sup> Commissione e la Commissione istruzione ne concluse l'esame in sede referente, richiedendone al contempo alla Presidenza del Senato il trasferimento alla sede deliberante.

Il trasferimento di sede non fu tuttavia concesso, ricorda il Presidente relatore, avendo il Governo espresso la propria contrarietà alla richiesta, e da allora il provvedimento giace in attesa dell'esame da parte dell'Assemblea.

Egli saluta pertanto con favore il mutamento di indirizzo dell'Esecutivo, che evidentemente ha preso atto delle condizioni di crisi dell'ateneo, non altrimenti risolvibili.

Non va infatti dimenticato, da un lato, che il contributo annuale concesso ai sensi della legge n. 243 del 1991 è rimasto inalterato da allora e, dall'altro, che proprio in considerazione delle difficoltà finanziarie l'ateneo ha fatto richiesta di statizzazione, ma i tempi necessari per la conclusione della procedura ministeriale non consentono di individuare allo stato una soluzione alternativa all'erogazione del finanziamento proposto. Né appaiono sufficienti i contributi *una tantum* concessi nel tempo con specifici provvedimenti legislativi fra cui, da ultimo, quello pari a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003-2005 previsto dall'articolo 1, lettera h), della legge n. 376 del 2003.

Al fine di subordinare il nuovo finanziamento ad un effettivo risanamento economico, il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge domanda peraltro al consiglio di amministrazione dell'ateneo, che a tal fine viene integrato da due esperti di elevata qualificazione nominati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca d'intesa con il Ministro del-

l'economia, la definizione di un apposito piano programmatico di razionalizzazione. Tale piano sarà indi sottoposto all'approvazione dei predetti Ministri, previo parere delle Commissioni parlamentari, in un'ottica di ampio coinvolgimento politico. La stessa Assemblea della Camera dei deputati, con il parere favorevole del Governo, ha del resto approvato la risoluzione n. 6-00103, con la quale ha impegnato il Governo ad esaminare con la massima urgenza la statizzazione dell'ateneo, onde destinare ad esso una congrua quantità di risorse finanziarie, assicurare il mantenimento dei livelli qualitativi dei servizi resi e conseguire altresì un ragionevole sviluppo.

Relativamente agli oneri finanziari, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006, essi sono posti a carico del Fondo speciale di parte corrente del Ministero e del Fondo di finanziamento ordinario del sistema universitario (FFO), per un ammontare pari, rispettivamente, a 12 e 18 milioni di euro nel biennio.

L'articolo 2 del decreto-legge dispone invece la proroga del Consiglio universitario nazionale (CUN) sino all'insediamento del nuovo consiglio riordinato e, comunque, non oltre il 30 ottobre 2005. Il Presidente relatore ritiene che si tratti di una scelta opportuna, atteso che il disegno di legge di riordino del Consiglio (atto Senato n. 3008) – che la Commissione ha approvato in sede referente già nel novembre 2004 ma che è stato licenziato dal Senato solo lo scorso mese di maggio – non è stato ancora approvato dall'altro ramo del Parlamento. In proposito, egli coglie peraltro l'occasione per esprimere il personale auspicio che si possa giungere con sollecitudine all'approvazione definitiva del richiamato provvedimento, tanto più che il CUN attualmente in carica è già stato prorogato, nella medesima composizione, per due volte.

L'articolo 3 autorizza il Ministero dell'istruzione – in attesa dell'adozione del piano pluriennale di assunzioni a tempo indeterminato previsto dall'articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 97 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 143 del 2004 – a procedere a 35.000 assunzioni di docenti delle scuole, nonchè di 5.000 unità di personale ATA, onde assicurare il regolare inizio del prossimo anno scolastico.

In proposito, il Presidente relatore osserva che, anche in questo caso, si tratta di una scelta obbligata, atteso che la tempistica necessaria per la definizione del piano pluriennale non ne consente l'adozione definitiva in tempo utile per procedere alle assunzioni dell'anno scolastico 2005-2006. Per gli anni successivi, si procederà invece in base alle previsioni del piano pluriennale una volta che questo sarà stato approvato secondo la procedura stabilita. Il Presidente relatore rammenta altresì che, dalle dichiarazioni rese dal Ministro in questi giorni, si tratta di una manovra complessiva volta all'inquadramento in ruolo di 100.000 docenti, che non può non essere salutata con estremo favore in quanto volta, da un lato, ad assorbire una larga fetta del precariato e, dall'altro, ad offrire un'opportunità di lavoro a molti giovani.

L'articolo 3 prevede peraltro che le nomine possono essere conferite solo qualora nel triennio di riferimento del piano non si verificino situa-

zioni di soprannumerarietà. Proprio al fine di evitare che, in relazione al processo di riforma della scuola in atto, si possano determinare tali situazioni, il comma 4 sancisce del resto l'estensione della partecipazione obbligatoria ai corsi di formazione del personale docente, già prevista dalla scorsa legge finanziaria (articolo 1, comma 128) per le esigenze connesse con l'insegnamento della lingua straniera nella scuola primaria, alle altre esigenze formative derivanti da modifiche di ordinamenti o di classi di concorso.

Quanto alla copertura finanziaria di tali assunzioni, il Presidente relatore osserva che, ai sensi della relazione tecnica che accompagna il decreto-legge, l'inquadramento in ruolo di personale docente nella scuola non è soggetto ad alcun regime limitativo. In assenza di nomine a tempo indeterminato, la copertura dei posti disponibili avviene infatti mediante contratti a tempo determinato per l'intero anno scolastico, con un trattamento economico equivalente a quello iniziale spettante al personale a tempo indeterminato.

Né del resto i provvedimenti finora adottati per la copertura di posti vacanti e disponibili hanno mai richiesto indicazioni di copertura finanziaria.

È infatti evidente che la spesa per i nuovi assunti è largamente compensata dalle minori spese derivanti dai collocamenti a riposo dei docenti.

La relazione tecnica illustra peraltro nel dettaglio come il risparmio derivante dai collocamenti a riposo sia superiore al costo delle assunzioni, anche tenuto conto delle ricostruzioni di carriera sia degli iscritti nelle graduatorie permanenti che dei vincitori di concorso.

Analogo dettaglio è allegato per l'inquadramento in ruolo delle unità di personale amministrativo, tecnico e ausiliario.

Sempre l'articolo 3, al comma 5, stabilisce poi requisiti di maggiore rigore per la nomina a direttore della Scuola superiore della pubblica amministrazione. In particolare, la norma prevede che tale nomina possa essere conferita solo a professori universitari ordinari di ruolo, ovvero a dirigenti di comprovata qualificazione che abbiano diretto per almeno un quinquennio istituzioni pubbliche di alta formazione ovvero per almeno 10 anni istituzioni private riconosciute. Si prevede altresì che la durata dell'incarico sia più flessibile.

Il Presidente relatore passa indi ad illustrare altri articoli del decreto-legge, che pure riguardano la competenza della Commissione.

Ad esempio, l'articolo 4 disciplina l'indizione delle elezioni degli organi di governo degli ordini professionali. Al riguardo, egli ricorda che nel decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, a suo tempo esaminato dalla Commissione, fu inserito un emendamento che fissava al 30 giugno 2005 la data per l'emanazione del regolamento attuativo dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001, in materia di procedure elettorali per il rinnovo degli ordini interessati. Al 30 giugno 2005 era altresì fissata la data per l'indizione delle elezioni per il rinnovo dei consigli degli ordini.



Lo schema di regolamento citato non ha tuttavia ancora completato il proprio *iter* procedurale e si è pertanto reso indispensabile un intervento normativo con il quale, al fine di non vanificare le proroghe degli organi professionali finora concesse e procedere alle elezioni secondo le vecchie regole, è stata posticipata al 15 settembre 2005 la data delle elezioni degli enti territoriali e al 15 novembre 2005 la data per il rinnovo dei consigli nazionali.

L'articolo 6 reca infine norme in materia di attività sportive, che coinvolgono pertanto la competenza della Commissione. Fra queste, il Presidente relatore ritiene senz'altro più rilevante la sospensione dell'obbligo assicurativo presso la Sportass per gli sportivi dilettanti tesserati. Si tratta infatti di argomento vivamente sentito, su cui la Commissione è stata fra l'altro coinvolta in occasione di atti di sindacato ispettivo che hanno raccolto un consenso trasversale, oltre che il suo personale.

Accoglie quindi con estremo favore la decisione del Governo, che tiene finalmente conto della circostanza che molte organizzazioni sportive nazionali avevano già stipulato contratti assicurativi pluriennali.

Sempre l'articolo 6, al comma 1, proroga poi di due anni l'efficacia del cosiddetto «arresto in flagranza differito», una misura di contrasto della violenza in occasione di manifestazioni sportive che si è rivelata molto efficace; la proroga si rende necessaria per consentire la completa attuazione dei decreti ministeriali in materia di sicurezza strutturale degli impianti.

Al comma 2, si prevede invece che le società che si sono avvalse del decreto-legge n. 282 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2003 (cosiddetto «decreto salvacalcio») dovranno procedere alla riduzione del proprio patrimonio netto di un importo pari al valore residuo degli oneri pluriennali da ammortizzare, al fine di chiudere positivamente la procedura di infrazione aperta dalla Commissione europea.

Giudicando senz'altro condivisibile il complesso di norme di competenza della Commissione, il Presidente relatore propone conclusivamente l'espressione di un parere convintamente favorevole.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

#### **402<sup>a</sup> Seduta (notturna)**

*Presidenza del Presidente*  
ASCIUTTI

*La seduta inizia alle ore 20,30.*

*IN SEDE REFERENTE*

(3497) *Nuove disposizioni concernenti i professori ed i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari*, approvato dalla Camera dei deputati

(604) *TESSITORE ed altri. – Modifiche alla legge 3 luglio 1998, n. 210, recante norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo*

(692) *COMPAGNA. – Istituzione della terza fascia del ruolo dei professori universitari e altre norme in materia di ordinamento delle università*

(850) *EUFEMI ed altri. – Disposizioni urgenti sulla docenza universitaria*

(946) *ASCIUTTI ed altri. – Nuovi doveri e nuovi diritti dei professori universitari*

(1091) *GABURRO ed altri. – Norme in materia di concorsi per professori universitari*

(1137) *BUCCIERO. – Norme in materia di nomina a professore universitario associato*

(1150) *Tommaso SODANO ed altri. – Provvedimenti urgenti per l'istituzione della terza fascia docente*

(1163) *FRAU. – Modifica all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1999, n. 4, in materia di riconoscimento ai tecnici laureati vincitori di concorso della qualifica di ricercatore universitario confermato*

(1416) *TESSITORE ed altri. – Norme sullo stato giuridico della docenza universitaria*

(1764) *CUTRUFO. – Inquadramento dei ricercatori universitari nel ruolo di professore associato di seconda fascia*

(1920) *VALDITARA ed altri. – Disposizioni recanti modificazioni allo stato giuridico dei professori, trasformazione del ruolo dei ricercatori universitari e istituzione del ricercatore universitario a contratto*

(2827) *TATÒ e DANZI. – Norme in materia di idoneità a professore associato*

(2856) *BUCCIERO e SPECCHIA. – Norme interpretative dell'articolo 24, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in materia di ulteriore permanenza in servizio nel ruolo di professore universitario*

(3127) *TATÒ. – Norme in materia di idoneità e inquadramento nel ruolo di professore associato*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana di oggi.

Il presidente relatore ASCIUTTI (*FI*) avverte che il vice ministro Ricevuto è attualmente impossibilitato a partecipare ai lavori della Commissione, cui interverrà non appena possibile.

La senatrice SOLIANI (*Mar-DL-U*) stigmatizza l'assenza del Governo e chiede che il dibattito prosegua solo alla presenza di un rappresentante dell'Esecutivo. Del resto, osserva, se il vice ministro Ricevuto ha un impegno concomitante, il Governo può ben essere rappresentato da un altro esponente, ovvero il dibattito può essere spostato ad altra data.

Il presidente relatore ASCIUTTI (*FI*) assicura che si farà interprete di questa esigenza presso il Ministero.

Nel dibattito interviene quindi il senatore ZANDA (*Mar-DL-U*), il quale osserva preliminarmente che il disegno di legge n. 3497 non si propone il fine di riformare l'intero comparto universitario, bensì solo quello di riordinarne il personale. Le due questioni sono tuttavia intimamente connesse, in quanto se l'università è il motore del Paese, i professori ne sono il propellente. Essi trasmettono infatti il sapere alle giovani generazioni e la ricerca da essi condotta contribuisce significativamente allo sviluppo del sistema.

Ne deriva, evidentemente, l'esigenza del sostegno pubblico alle attività di didattica e ricerca universitaria. È diffuso del resto il convincimento che l'investimento in capitale umano e in ricerca sia decisivo per raccogliere la sfida internazionale.

L'università italiana tradisce tuttavia da tempo una fase di declino. Questa riforma avrebbe quindi potuto rappresentare il punto di svolta per invertire tale tendenza, ma purtroppo si risolve nell'ennesimo abbassamento di qualità del sistema.

Degli obiettivi di equità e merito proclamati all'inizio del dibattito parlamentare si è ad esempio persa ogni traccia, nella ricerca ansiosa del consenso dei portatori di interessi microcorporativi.

In nessun paese al mondo, peraltro, sarebbe possibile riformare l'università contro il parere di tutti gli interessati. Eppure, contro il disegno di legge n. 3497 si sono chiaramente espressi i maggiori organi rappresentativi del settore: Consiglio universitario nazionale, rettori, presidi di facoltà, senati accademici. Risulta quindi irragionevole voler imporre all'università una riforma che non ha riscosso il consenso di coloro i quali saranno chiamati ad applicarla.

Né questo rifiuto deriva da posizioni corporative. Rettori, presidi e corpo docente nel suo complesso sono infatti da sempre innegabilmente impegnati per il miglioramento del rendimento accademico.

Il testo del disegno di legge n. 3497 è stato del resto completamente modificato nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, a seguito di emendamenti sia dell'opposizione che della maggioranza, sì da diventare una «non riforma».

In particolare, il senatore Zanda lamenta la soppressione dell'articolo 1, introdotto dalla Commissione cultura, nonché l'approvazione di norme che richiedono ulteriori fasi normative (come ad esempio quelle sulla valutazione), norme contraddittorie (come quelle secondo cui la riforma non ha costi per l'Erario), norme misteriose (come quelle che prevedono la sospensione dall'impiego dei docenti che non si sottopongono a valutazione) e norme inapplicabili (come quelle che fanno riferimento ad istituti inesistenti, fra cui l'anno sabbatico).

Gli obiettivi di equità e merito sono stati invece sostituiti da un inaccettabile ricorso all'inquadramento *ope legis*, nonché dalla stravagante figura dei professori aggregati.

Se il Centro-destra aspira a riforme che pongano l'Italia sulla scia dei governi liberali europei, egli ritiene che questo provvedimento non consegua l'obiettivo. Parimenti, ritiene che esso non sia utile a fini elettorali, atteso che ha riscosso la contrarietà dell'intero mondo accademico.

Egli suggerisce quindi alla maggioranza di ritirare il provvedimento ed impegnarsi per l'approvazione, anche in questa legislatura, di una riforma seria volta all'effettivo potenziamento dell'università italiana. In tal senso, assicura la massima collaborazione da parte dell'opposizione.

Ritiene peraltro irragionevole la premessa secondo cui la riforma non dovrebbe avere oneri a carico dello Stato. Il prestigio del ministro Moratti è del resto legato, ricorda, al suo ruolo di *manager*. Ella dovrebbe pertanto convenire che la gestione comporta scelte. Esaminando le scelte del Centro-destra sull'uso delle risorse pubbliche, egli manifesta tuttavia forti perplessità, attese che esse non sono mai state dirette alla valorizzazione dell'università. In particolare, si domanda se le considerevoli risorse destinate ad uno sgravio di cui la maggior parte degli italiani non si è neanche accorta, ovvero alla realizzazione del ponte sullo stretto di Messina, non sarebbero state meglio destinate in favore dell'università.

La senatrice ACCIARINI (*DS-U*), intervenendo sull'ordine dei lavori, lamenta nuovamente l'assenza del Governo, in termini di opportunità se non di legittimità. In particolare, ritiene riprovevole l'assenza dell'Esecutivo proprio quando la Commissione è chiamata ad uno sforzo straordinario, in orari disagiati, per l'esame di un provvedimento a cui il Ministero dichiara di anettere un estremo rilievo.

Nel dibattito interviene quindi il senatore MORANDO (*DS-U*), il quale si associa alle espressioni di rammarico per l'assenza del Governo. Osserva indi che, nella società contemporanea, non a caso definita «società della conoscenza», l'applicazione del sapere al processo di produzione di beni e servizi è assolutamente determinante. Anche rispetto alla sfida costituita dai paesi emergenti, risulta indispensabile mantenere il divario tecnologico e di innovazione. In caso contrario, non sarebbe possibile utilizzare le infinite possibilità che lo sviluppo di quelle economie apre, per la teoria del commercio internazionale, anche per la nostra società. A condizione che sia mantenuta la distanza sotto il profilo tecnologico, la crescita dei paesi emergenti crea infatti mercati per i paesi produttori di beni di più elevata innovazione.

Il sistema economico italiano è tuttavia caratterizzato da imprese di dimensioni molto piccole, il cui numero medio di addetti è pari a 7. È evidente che, in un sistema imprenditoriale così fatto, le attività di ricerca non possono essere condotte autonomamente dalle aziende. Ciò, a differenza di altri paesi, caratterizzati da un tessuto imprenditoriale di più ampie dimensioni, in cui le sedi di ricerca sono in gran parte di carattere privato.

Da tali premesse, osserva, consegue l'assoluto bisogno dell'Italia di investire in ricerca di alto livello e, al tempo stesso, l'esigenza di un im-

pegno pubblico in questo senso, non per ideologia ma in ragione delle caratteristiche del Paese. Né l'intervento pubblico in favore della ricerca deve riguardare solo il finanziamento, bensì anche e soprattutto la gestione di tali attività.

Non è pertanto sufficiente limitarsi a sollecitare l'intervento finanziario pubblico; occorre anche stimolare un'organizzazione dell'università secondo criteri meritocratici che nei centri privati trovano automatica applicazione, atteso che si tratta di istituzioni naturalmente rivolte al risultato.

Nel disegno di legge n. 3497 non vi è tuttavia traccia di questa consapevolezza.

Il comma 11 dell'articolo 4, attribuendo indiscriminatamente a tutti gli operatori il titolo di professore aggregato, si dirige infatti in senso opposto alla meritocrazia. Al contrario, la docenza dovrebbe essere conferita solo sulla base del merito, dopo attenta ed adeguata valutazione.

Quanto all'affermazione secondo cui la riforma non avrebbe costi per lo Stato, si tratta di tematica che più opportunamente sarà trattata in sede di Commissione bilancio. Dal punto di vista economico, ritiene peraltro più grave che il provvedimento non offra adeguati strumenti per mantenere il divario tecnologico con i paesi emergenti, contrastando la tendenza che ha condotto l'Italia, negli ultimi nove anni, a perdere l'1,5 per cento del commercio mondiale.

In particolare, ritiene assolutamente inaccettabile il ricorso agli inquadramenti *ope legis* sul terzo livello della docenza, su cui vengono inopinatamente concentrate le già scarse risorse, con il risultato di chiudere altresì le porte dell'università ai giovani più brillanti. Il disegno di legge non contrasta infatti la tendenza, del resto in atto in tutti i settori della dirigenza, ad una diffusa gerontocrazia, benchè sia dimostrato che l'età più fertile sul piano scientifico sia quella fra i 25 e i 40 anni.

Egli invita quindi ad intervenire per la valorizzazione dell'autonomia e della valutazione sia delle strutture che dei singoli docenti, al fine di riattivare in Italia i cervelli che ne sono usciti e trattenere in Italia quelli che ancora vi sono. In particolare, auspica un organismo assolutamente indipendente, che rappresenti lo snodo cruciale della valutazione ed indirizzi le risorse verso i centri di effettiva eccellenza.

Il presidente relatore ASCIUTTI (*FI*) informa che, nonostante le sollecitazioni, il Governo non può essere presente alla seduta odierna. Annuncia pertanto l'intenzione di consentire altri due interventi in discussione generale ed indi di chiudere la seduta.

Il senatore BETTA (*Aut*) osserva che il disegno di legge n. 3497 affronta solo profili parziali. È invece diffusa la consapevolezza che dall'università e dalla ricerca possano venire risposte utili rispetto alle difficoltà del Paese.

Le stesse modalità del dibattito, che vedono interventi anche di molti «non addetti ai lavori», testimoniano questo interesse comune e trasversale.

Quanto ai contenuti del provvedimento governativo, egli rileva che l'impianto politico originario è stato pesantemente modificato nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati. In particolare, gli obiettivi di competitività e meritocrazia sono stati travolti da un inaccettabile ricorso a sanatorie *ope legis*.

Anche il Presidente relatore, nella sua esposizione introduttiva, ha del resto dato un giudizio positivo sul testo, auspicando tuttavia sensibili correttivi.

Del testo originale rimane infatti solo la cancellazione del ruolo dei ricercatori, sostituito dai contratti di ricerca triennali rinnovabili, nonché il ritorno delle procedure concorsuali a livello nazionale. Su tale ultimo aspetto, egli esprime un consenso di massima, invitando tuttavia ad affrontare il rapporto fra docenti a tempo pieno e docenti a tempo definito. È peraltro innegabile che nel corso dell'esame parlamentare sia prevalsa una logica corporativa di salvaguardia dell'esistente ed in tal senso egli si esprime in senso contrario al comma 11 dell'articolo 4.

Ricordando la convergenza registrata fra maggioranza ed opposizione in occasione dell'approvazione, sia in Commissione che in Aula, della risoluzione conclusiva dell'affare assegnato in materia universitaria, egli invita a riprendere i contenuti e lo spirito di quella intesa per giungere ad un testo condiviso.

In particolare, sollecita un sistema di valutazione che faccia capo ad una struttura indipendente sia dal Ministero che dalle università, in un quadro di autonomia e libertà non privo di adeguate risorse.

In secondo luogo, con riferimento al reclutamento ritiene inaccettabile che i risparmi conseguenti alle cessazioni dal servizio per raggiunti limiti di età siano utilizzati per coprire gli oneri derivanti dalle nuove assunzioni.

Infine, riprendendo alcuni spunti emersi nelle audizioni, auspica una riflessione sulla possibilità di consentire agli atenei modalità diverse di selezione del personale, cui dovrebbe corrispondere ovviamente un maggior impegno finanziario, quanto meno in una prima fase da parte dello Stato. Ciò, in un'ottica di reale autonomia universitaria, anche al fine del reperimento delle risorse.

Il senatore FAVARO (*FI*) ritiene che il provvedimento avesse maggiore logica nella versione originaria che in quella licenziata dall'altro ramo del Parlamento.

Il comma 11 dell'articolo 4 suscita ad esempio perplessità anche nella maggioranza.

Si tratta del resto di un testo che, come ha già avuto modo di dichiarare, certamente non ha un ritorno elettorale e se la maggioranza lo sostiene è perché ritiene che questa non sia l'unica logica da seguire.

Nel richiamarsi a sua volta alla risoluzione conclusiva dell'affare assegnato in materia universitaria, egli sottolinea l'esigenza di adeguare l'università ai molteplici cambiamenti che la realtà italiana ha conosciuto in questi anni. Non ritiene infatti corretto rinviare la soluzione dei problemi

alla prossima legislatura, tanto più in considerazione dell'ampio dibattito che si è tenuto sia alla Camera dei deputati che al Senato.

Sollecita quindi tutte le forze politiche ad impegnarsi per approvare la riforma in questa legislatura, nell'interesse dell'università, della ricerca e dell'Italia nel suo complesso.

Passando ai profili di maggiore criticità, egli osserva anzitutto che gli attuali ricercatori rappresentano una figura ibrida. Ritiene pertanto preferibile chiudere questa esperienza ed in tal senso il disegno di legge n. 3497 offre una soluzione plausibile. Solo superando questo nodo è del resto possibile riaprire l'accesso all'università dei giovani meritevoli, in un'ottica meno rigida e che sappia cogliere le opportunità offerte dall'autonomia universitaria.

Né va dimenticato che in tutti i paesi europei i ricercatori non hanno un rapporto di lavoro stabile.

Quanto al titolo di professore aggregato, egli ritiene che esso vada conferito solo a chi ha effettive responsabilità didattiche. Si dichiara invece contrario all'introduzione di una terza fascia della docenza sotto mentite spoglie, che si propone pertanto di sopprimere.

Dopo aver sottolineato l'importanza di definire i diritti e i doveri dei docenti, si sofferma indi sul tema della valutazione, esprimendo l'opinione che l'autonomia universitaria non possa che essere rafforzata da un valido sistema valutativo. In tal senso, ritiene preferibile l'individuazione di un'autorità indipendente dal potere politico e dalle università e preannuncia conseguentemente di modificare l'articolo 2. Il Centro-destra si è del resto battuto per una valutazione indipendente anche nel sistema scolastico.

Nel prendere atto di una sostanziale condivisione del sistema delle liste nazionali di idoneità, passa infine al tema delle risorse, negando che il Governo in carica non abbia fatto uno sforzo considerevole per incrementare la dotazione del Fondo per il finanziamento ordinario delle università. Nel 2004, il Fondo è stato infatti incrementato del 4 per cento e, nel 2005, del 7 per cento.

Peraltro, se formalmente la riforma non comporta effettivamente oneri a carico dello Stato, bensì eventualmente delle singole sedi universitarie, dal punto di vista sostanziale è innegabile l'esigenza di una norma finanziaria, da collocare in questa sede, ovvero nella prossima manovra finanziaria.

Del resto, non va dimenticato che anche l'*ex* ministro Berlinguer aveva promosso una riforma scolastica sostenendo che non avesse costi per lo Stato.

Conclusivamente, egli suggerisce di ridurre la portata del provvedimento legislativo ai profili suscettibili di riscuotere maggiore consenso (reclutamento, valutazione e finanziamento), al fine di giungere entro la fine della legislatura ad una riforma in favore del sistema universitario.

Intervenendo sull'ordine dei lavori, il senatore MODICA (*DS-U*) registra con soddisfazione l'intenzione della maggioranza di apportare sen-

sibili modifiche al testo, tanto da farne ipotizzare una riscrittura. In tale prospettiva, auspica che l'eventuale nuovo testo sia sottoposto nei debiti tempi all'esame dell'opposizione, anziché essere presentato all'ultimo momento in Aula.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 22.*



**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 5 LUGLIO 2005

**321<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

RONCONI

*Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali Delfino.*

*La seduta inizia alle ore 15.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(3438) *Disciplina dell'agriturismo***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Molinari; De Ghislanzoni Cardoli ed altri; Losurdo ed altri; Rossiello ed altri; Rocchi

**(2801) *RIPAMONTI. – Disciplina dell'agriturismo***

(Esame congiunto e rinvio)

Riferisce alla Commissione il presidente RONCONI (*UDC*), relatore, il quale evidenzia come i disegni di legge in titolo rechino una nuova ed organica disciplina dell'agriturismo, innovando profondamente la precedente regolamentazione in materia adottata circa venti anni fa con la legge n. 730 del 1985, al fine di adeguarla da un lato al nuovo Titolo V della Costituzione come riformato soprattutto sotto il profilo del riparto delle competenze fra Stato e Regioni, dall'altro lato ai nuovi indirizzi emergenti in ambito europeo in merito al comparto primario e che mirano alla multifunzionalità intesa come diversificazione delle attività delle aziende agricole.

Il presidente relatore precisa quindi che, dei due disegni di legge in titolo, uno di essi (n. 3438), reca una disciplina organica ed innovativa dell'agriturismo ed è stato già approvato dalla Camera dei deputati, mentre l'altro (n. 2801) è stato congiunto nell'esame, in virtù della coincidenza di contenuti.

Passando poi a illustrare nel dettaglio gli articoli dei due provvedimenti, egli rileva che gli articoli 1 di entrambi i disegni di legge definiscono le finalità che si intendono perseguire nell'attività di sostegno dell'agricoltura e che consistono nella tutela e valorizzazione delle risorse territoriali, nel mantenimento delle attività umane nelle aree rurali, nel favorire la multifunzionalità in agricoltura, nella difesa del suolo, del territorio e dell'ambiente e nel recupero del patrimonio edilizio rurale tutelando le peculiarità paesaggistiche.

Quanto agli articoli 2, essi recano la definizione di attività agrituristiche, per tali intendendosi le attività di ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, anche in forma societaria o associativa, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione rispetto alle attività più strettamente agricole. In questo caso, tuttavia, il provvedimento n. 3438 introduce una disciplina più analitica, che precisa con maggior dettaglio le attività ricomprese tra quelle agrituristiche.

Gli articoli 3 di entrambi i disegni di legge precisano che possono essere utilizzati per attività agrituristiche gli edifici o parti di essi già esistenti nel fondo. Peraltro, nel disegno di legge n. 2801 vengono indicati quali locali utilizzabili anche i locali siti nell'abitazione dell'imprenditore agricolo ubicata nel fondo. Inoltre, mentre nel testo approvato dalla Camera si precisa che i locali utilizzati ad uso agriturstico sono assimilabili ad ogni effetto alle abitazioni rurali, nel disegno di legge n. 2801 viene invece stabilito che le autorizzazioni o concessioni eventualmente necessarie per interventi di restauro, ristrutturazione o adeguamento degli edifici destinati ad attività agrituristiche non sono soggette ad oneri di urbanizzazione.

In entrambi i testi viene demandato alle Regioni il compito di disciplinare gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio esistente ad uso dell'imprenditore agricolo ai fini dell'esercizio di attività agrituristiche, nel rispetto delle tipologie architettoniche e paesaggistico-ambientali dei luoghi.

Anche gli articoli 4 dei due provvedimenti in esame afferiscono alle competenze delle Regioni, attribuendo loro la disciplina di dettaglio per lo svolgimento dell'attività agriturstica. Sotto questo profilo è il disegno di legge n. 3438 a introdurre una regolamentazione assai più ampia ed articolata, definendo i principi a cui le Regioni devono attenersi. Ne discende che, nelle aziende interessate, l'attività agricola deve comunque risultare prevalente, che nella somministrazione di pasti e bevande una quota significativa di prodotto deve provenire direttamente dall'azienda, mentre la parte rimanente deve preferibilmente provenire da artigiani alimentari della zona o comunque da produzioni agricole regionali o di zone omogenee, contigue o di regioni limitrofe, e inoltre che le iniziative ricreative o culturali debbono realizzare obiettivamente la connessione con le attività e con le risorse agricole aziendali, nonché con le altre attività volte alla conoscenza del patrimonio storico-ambientale e culturale.

L'articolo 5 del disegno di legge n. 3438 attribuisce sempre alle Regioni il compito di stabilire i requisiti igienico-sanitari degli immobili e delle attrezzature, tenuto comunque conto delle particolari caratteristiche architettoniche e rurali degli edifici. L'articolo 5 del disegno di legge n. 2801 prevede invece l'istituzione da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano di un apposito elenco dei soggetti abilitati all'esercizio delle attività agrituristiche, la cui iscrizione è condizione necessaria per il rilascio delle prescritte autorizzazioni comunali.

Il presidente relatore si sofferma poi sull'articolo 6 del disegno di legge n. 3438, il quale prevede che l'esercizio dell'attività agrituristica non sia consentito, salva l'eventuale riabilitazione, a coloro che abbiano riportato nell'ultimo triennio condanne, passate in giudicato, per alcune fattispecie criminose ivi indicate ed in particolare per delitti in materia di igiene e di sanità o di frode nella preparazione degli alimenti. Costituisce causa di mancato rilascio anche l'essere sottoposti a misure di prevenzione o la dichiarazione di delinquenza abituale. La comunicazione di inizio dell'attività consente peraltro l'avvio immediato dell'esercizio dell'attività agrituristica. Il comune, compiuti i necessari accertamenti, può entro sessanta giorni formulare rilievi motivati ed indicare i relativi tempi di adeguamento disponendo, in mancanza, l'immediata sospensione dell'attività sino alla rimozione da parte dell'interessato.

Egli osserva nel contempo che la formulazione dell'articolo 6 del disegno di legge n. 2801 prevede più sinteticamente la presentazione al comune ove ha sede l'immobile di un'apposita domanda sulla quale il sindaco delibera entro sessanta giorni. In mancanza di pronuncia espressa, decorso tale termine, la domanda si intende accolta.

La rimanente parte del testo licenziato dall'altro ramo del Parlamento – prosegue il presidente relatore – reca in primo luogo, all'articolo 7, alcune disposizioni in tema di abilitazione e disciplina fiscale, demandando la definizione della normativa di dettaglio alle Regioni. Viene peraltro previsto che lo svolgimento dell'attività agrituristica comporti la conseguente applicazione delle disposizioni di cui alla legge di riordino in materia fiscale n. 413 del 1991 fatta salva, in difetto di specifiche disposizioni per il settore agrituristico, l'applicazione delle norme previste per il settore agricolo.

Ai sensi dell'articolo 8 l'attività agrituristica può essere svolta continuativamente ovvero, previa comunicazione al comune, secondo periodi stabiliti dall'imprenditore agricolo, salva la possibilità di brevi interruzioni per ragioni di necessità. Entro il 31 ottobre di ciascun anno gli esercenti presentano una dichiarazione contenente l'indicazione delle tariffe massime riferite a periodi di alta e di bassa stagione, che si impegnano a praticare per l'anno seguente.

L'articolo 9 riserva l'utilizzo della denominazione «agriturismo» esclusivamente alle aziende agricole che esercitano tale attività nei termini di legge. Viene inoltre attribuito al Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il Ministro delle attività produttive e previa intesa con la

Conferenza Stato-Regioni, il compito di determinare criteri di classificazione omogenei per l'intero territorio.

L'articolo 10 estende alla vendita dei prodotti da parte dell'impresa agrituristica le disposizioni vigenti per la vendita al pubblico dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti e la disciplina di cui al decreto legislativo n. 228 del 2001 in tema di orientamento e modernizzazione del settore agricolo. L'articolo 11 stabilisce la predisposizione da parte del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con le Regioni e le Province autonome di un programma triennale finalizzato alla promozione dell'agriturismo italiano sui mercati nazionali ed internazionali. Vengono altresì indicate le attività che le Regioni possono incentivare e sostenere.

L'articolo 12 circoscrive sinteticamente le attività assimilate a quelle agrituristiche, mentre l'articolo 13 prevede l'istituzione, presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, dell'Osservatorio nazionale dell'agriturismo, il quale, raccogliendo ed elaborando le informazioni pervenute dalle Regioni, pubblica annualmente un rapporto nazionale sullo stato dell'agriturismo e formula proposte per lo sviluppo del settore.

Da ultimo, i restanti articoli del provvedimento in oggetto dettano le disposizioni transitorie e finali, anche facendo salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché le disposizioni per la copertura finanziaria.

Analizzando infine l'ultima parte del disegno di legge n. 2801, il presidente relatore sottolinea come l'articolo 7 preveda la redazione, da parte delle Regioni, di un programma regionale agrituristico che stabilisca gli obiettivi di sviluppo di tale attività nel territorio regionale, individuando le zone di prevalente interesse agrituristico e le procedure di accesso ai contributi finanziari. Sono inoltre individuati analiticamente i profili che le proposte degli enti locali – sulla base delle quali viene redatto il programma medesimo – devono contenere. Il testo presentato dal senatore Ripamonti prevede poi l'istituzione di un Osservatorio nazionale dell'agriturismo (analogamente a quanto proposto con l'altro provvedimento in titolo) e introduce sia norme di carattere finanziario per assicurare l'operatività della disciplina in esame, sia disposizioni transitorie e finali conseguenti all'entrata in vigore del disegno di legge.

La senatrice DE PETRIS (*Verdi-Un*) propone di procedere all'audizione delle organizzazioni di categoria interessate alla materia in esame.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

**(3190) AGONI ed altri. – Norme per l'identificazione e la registrazione elettronica dei bovini da latte, nonché per l'uso delle analisi del DNA per l'identificazione degli animali inseriti in libri genealogici e registri anagrafici e per la tracciabilità dei prodotti dei consorzi di produzione di carne**

**(3240) ROLLANDIN ed altri. – Norme per l'identificazione e la registrazione elettronica degli ovini, dei caprini e dei bovini da latte**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 25 maggio scorso.

Su proposta del relatore, senatore AGONI (*LP*), sulla quale la Commissione conviene, il termine per la presentazione degli emendamenti al testo unificato adottato quale testo base viene fissato per le ore 15 di giovedì 7 luglio.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,25.*

## LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)

MARTEDÌ 5 LUGLIO 2005

**325<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

ZANOLETTI

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Brambilla.*

*La seduta inizia alle ore 15.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(3417) ZANOLETTI ed altri.** – *Nuova disciplina in favore dei minorati auditivi*  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 30 giugno scorso.

Il presidente ZANOLETTI ricorda che nella precedente seduta è stata effettuata la relazione introduttiva sul disegno di legge in titolo. Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara chiusa la discussione generale, proponendo di fissare quale termine per la presentazione degli emendamenti il giorno 6 luglio, alle ore 16.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(3424) Deputato BORNACIN.** – *Norme in materia di disciplina previdenziale per gli spedizionieri doganali*, approvato dalla Camera dei deputati  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 29 giugno scorso.

Il presidente ZANOLETTI ricorda che nella precedente seduta il rappresentante del Governo ha chiesto la rimessione all'Assemblea del disegno di legge in titolo, il quale quindi prosegue in sede referente.

La senatrice PILONI (*DS-U*) interviene per una precisazione, evidenziando preliminarmente che, pur essendo comprensibile la preoccupazione, manifestata dall'Esecutivo nelle precedenti sedute, riguardo all'esigenza di evitare disparità di trattamento tra lavoratori relativamente ai requisiti di accesso al trattamento pensionistico, tuttavia non si può non rilevare che le modifiche succedutesi nel tempo in relazione all'organizzazione previdenziale del settore degli spedizionieri doganali hanno ingenerato nodi problematici di rilievo in riferimento a quegli spedizionieri che abbiano maturato periodi di anzianità contributiva presso diverse forme obbligatorie di previdenza, i quali attualmente si trovano nell'impossibilità di cumulare tali periodi ai fini dell'accesso al pensionamento.

Tali criticità potrebbero trovare un'adeguata soluzione attraverso l'esercizio da parte del Governo della delega legislativa prevista all'articolo 1, comma 2, lettera *o*) della legge n. 243 del 2004, che prefigura una ridefinizione della disciplina in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi, atta ad ampliare la facoltà di sommare i periodi contributivi previsti dalla legislazione vigente.

L'oratrice si riserva comunque di intervenire nuovamente nel corso della discussione generale, per eventuali approfondimenti in merito ai profili in questione.

Il sottosegretario BRAMBILLA evidenzia che la disposizione contenuta nella lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 1 del disegno di legge in titolo non individua in maniera puntuale la platea dei destinatari della stessa, ingenerando, peraltro, anche nodi problematici di rilievo in relazione alla disposizione di copertura finanziaria contenuta all'articolo 2. Sarebbe quindi opportuno che tali criticità venissero superate attraverso l'introduzione, nel corso dell'esame, di apposite modifiche migliorative in ordine alla disposizione normativa di cui alla lettera *a*).

Per quel che concerne la tematica della totalizzazione, citata dalla senatrice Piloni, va evidenziato che la *ratio* sottesa alla disposizione di delega contenuta nell'articolo 1, comma 2, lettera *o*) della legge n. 243 del 2004 si incentra sull'esigenza di ampliare la facoltà di sommare i periodi assicurativi, con l'obiettivo di consentire l'accesso alla totalizzazione ai lavoratori che abbiano compiuto 65 anni di età, come pure a quelli che abbiano maturato almeno 40 anni di anzianità contributiva, e che abbiano comunque versato presso ogni cassa, gestione o fondo previdenziale interessati dalla domanda di totalizzazione almeno cinque anni di contributi. Alla luce di tale criterio di delega legislativa, appare evidente che la disposizione inerente ai requisiti anagrafici, contenuta nella lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 1 del disegno di legge in titolo, volta a prefigurare per gli spedizionieri doganali un'età minima per l'accesso al pensionamento di 58 anni e un'anzianità contributiva di almeno 35 anni – computata secondo il criterio di cui alla lettera *a*) – non appare compatibile con i

sopracitati limiti anagrafici e contributivi previsti per la totalizzazione e conseguentemente tale norma andrebbe soppressa nel corso dell'esame.

Va inoltre precisato che il Governo è intenzionato ad esercitare la sopracitata delega inerente la totalizzazione, in ordine alla quale, peraltro, non va esclusa l'eventualità dell'inserimento nell'ambito del disegno di legge finanziaria di una specifica disciplina in ordine a tali profili.

La senatrice PILONI (*DS-U*) chiede al rappresentante del Governo di chiarire se, una volta individuata con maggiore precisione la platea dei destinatari della disposizione di cui alla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 1 del disegno di legge in titolo, sia possibile per l'Esecutivo procedere ad una stima degli oneri finanziari connessi a tale norma.

Il sottosegretario BRAMBILLA evidenzia che il Governo si adopererà per effettuare la stima degli oneri finanziari citata dalla senatrice Piloni, manifestando la propria disponibilità a trasmettere alla Commissione il documento contenente tale valutazione, non appena lo stesso sarà stato predisposto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2002/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (vibrazioni) (n. 491)**  
(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 ottobre 2003, n. 306. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 29 giugno scorso.

Il presidente ZANOLETTI ricorda che nella precedente seduta è stata effettuata la relazione introduttiva. Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara chiuso il dibattito, proponendo di conferire mandato al relatore per la predisposizione di una bozza di parere sullo schema di decreto legislativo in titolo.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO*

Il presidente ZANOLETTI fa presente che l'ordine del giorno della Commissione viene integrato con l'esame in sede consultiva della relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2004.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,30.*



**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 5 LUGLIO 2005

**433<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

NOVI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio Tortoli.*

*La seduta inizia alle ore 16.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2002/95/CE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche e della direttiva 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (n. 488)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 ottobre 2003, n. 306. Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso il 22 giugno.

Il relatore PONZO (*FI*) illustra il provvedimento in titolo, recante attuazione della direttiva comunitaria sulla restrizione dell'uso di alcune sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche e della direttiva comunitaria sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Lo schema di decreto legislativo consta di venti articoli ed alcuni allegati, ed è finalizzato a prevenire la produzione di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, a promuovere il reimpiego, il riciclaggio e le altre forme di recupero dei suddetti rifiuti, così da ridurre la quantità da avviare allo smaltimento, a migliorare, sotto il profilo ambientale, l'intervento dei soggetti che partecipano al ciclo di vita delle apparecchiature in questione e a ridurre l'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Poiché il prescritto parere della Conferenza unificata verrà presumibilmente trasmesso al Senato nella mattinata di domani, si riserva, nella

seduta di domani pomeriggio, di illustrare le osservazioni che potrebbero corredare una proposta di parere favorevole.

Il sottosegretario TORTOLI, con riferimento al parere reso dalla Conferenza unificata, che dovrebbe essere trasmesso domani mattina, fa presente che le proposte avanzate dalle Regioni e dall'ANCI sono state complessivamente accolte per quanto riguarda tutte le contestazioni di tipo puntuale. In particolare, il Governo proporrà un differimento di un anno per l'avviamento del sistema, per consentire l'emanazione dei diversi decreti attuativi, l'avviamento del sistema delle piazzole, la costituzione dei comitati, la definizione dei costi relativi alle ispezioni e al funzionamento del registro e dei comitati, nonché la soluzione dei problemi operativi, quali il sistema di coordinamento.

Negativo è invece l'orientamento del Governo per quanto attiene le proposte delle Regioni e dell'ANCI relative alle questioni attinenti il problema autorizzativo delle piazzole, nonché la definizione di «apparecchiature usate».

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

**Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale (n. 498)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 ottobre 2003, n. 306. Esame e rinvio)

Il relatore MONCADA (*UDC*) illustra lo schema di decreto in titolo sottolineando in primo luogo come la normativa di fonte europea e nazionale sulla gestione del rumore ambientale derivi dall'esigenza di creare le condizioni per un'adeguata ed efficace tutela della salute dell'individuo, intendendosi con il termine salute, secondo una definizione dell'OMS del 1946, uno stato di completo benessere psico-fisico e sociale, e non semplicemente l'assenza di malattie. In effetti, è indubbio che un ambiente acustico sfavorevole costituisce una condizione di pregiudizio per una buona qualità della vita, come è indubbio che l'esposizione protratta per lunghi periodi ad elevati livelli di rumore può determinare un danno uditivo.

La direttiva 2002/49/CE – oggetto di recepimento da parte del provvedimento in titolo – si preoccupa, tra l'altro, di definire i descrittori acustici (intendendosi per descrittore acustico la grandezza fisica che descrive il rumore ambientale in relazione ad uno specifico effetto nocivo) e i metodi di determinazione (ossia i metodi per calcolare, predire, stimare o misurare il valore di un descrittore acustico o i relativi effetti nocivi). Utilizzando i descrittori Lden (descrittore acustico giorno-sera-notte) e Lnight (descrittore notturno relativo ai disturbi del sonno), è fatto obbligo di effettuare entro il 30 giugno 2012 una mappatura acustica strategica, articolata in due fasi, degli agglomerati e delle infrastrutture di trasporto prin-

cipale. La direttiva disciplina poi i piani d'azione, che sono destinati a gestire i problemi di inquinamento acustico ed i relativi effetti, compresa, se è necessario, la loro riduzione.

Preannuncia pertanto che è sua intenzione redigere un parere favorevole, con le osservazioni che seguono: all'articolo 2, poiché non è chiaro sulla base di quali criteri si siano stabiliti i valori in dBA caratteristici delle zone silenziose di un agglomerato (comma aa) e esterne degli agglomerati (comma ab), potrebbe essere conveniente rinviare la definizione di detti valori al decreto attuativo di cui all'articolo 5, comma 2, dello schema di decreto; sempre all'articolo 2 comma 1 lettera z, viene introdotta un concetto di «rumori di origine antropica» che non è molto chiaro, mentre già in base alla direttiva CEE è assolutamente chiaro cosa si intenda per zona silenziosa di un agglomerato; all'allegato 4, comma 6, relativo all'informazione ai cittadini e all'elaborazione dei piani d'azione, potrebbe essere aggiunto –a maggior chiarezza- un comma i) del seguente tenore: «la descrizione delle strumentazioni e delle tecniche di misurazione impiegate per la sua redazione nonché la descrizione dei modelli di calcolo impiegati e della relativa accuratezza».

Rileva poi che nell'articolo 1 dell'allegato 1, comma 1.1, nell'ultimo rigo si legge: «applicazione di tecniche revisionali» mentre evidentemente si voleva intendere: «applicazione di tecniche previsionali»; in fine, per maggiore chiarezza, sarebbe opportuno sostituire in tutto il testo dello schema di decreto l'unità di misura dB con l'unità di misura dBA.

Il sottosegretario TORTOLI ricorda che la legge n. 447 del 1995 garantisce una tutela ancor più rigorosa di quanto non faccia la direttiva 2002/49/CE, poiché lega l'obbligo di adottare i piani di risanamento acustico dei centri abitati e i piani di contenimento e di abbattimento delle emissioni sonore prodotte dalle infrastrutture per il trasporto al superamento di valori limite, indipendentemente – come previsto invece dalla direttiva – dalla densità dell'agglomerato urbano o dalla intensità del traffico della infrastruttura.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 5 LUGLIO 2005

**106<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

GRECO

*La seduta inizia alle ore 15,20.*

IN SEDE CONSULTIVA

**(3500) Conversione in legge del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, recante disposizioni urgenti in materia di entrate**(Parere alla 6<sup>a</sup> Commissione su testo ed emendamenti. Esame e rinvio)Introduce l'esame del provvedimento il relatore CICCANTI (*UDC*).

L'articolo 1 del decreto-legge in conversione introduce, con i commi 1, 2 e 3, alcune disposizioni dirette a neutralizzare i possibili effetti negativi, relativi all'autotassazione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), che potrebbero derivare dall'incertezza recata dalle conclusioni dell'Avvocato generale della Corte di giustizia delle Comunità europee del 17 marzo 2005, relative alla causa n. C-475/03, sollevata in via pregiudiziale innanzi alla Corte, sulla compatibilità dell'IRAP con il divieto comunitario di imposte sulle cifre d'affari diverse dall'IVA.

In particolare il comma 1 dell'articolo 1 dispone una modifica all'articolo 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (cosiddetto «Statuto del contribuente»), che stabilisce il principio della collaborazione e della buona fede nei rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria, prevedendo, tra l'altro, al comma 3, che non siano irrogate sanzioni per violazioni di una norma tributaria qualora queste dipendano da «obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria».

La disposizione introdotta dal decreto-legge prevede che non sia considerata come «condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria». Come risulta dalla relazione tecnica che accompagna il disegno di legge di conversione, il giudizio pendente sarebbe proprio quello relativo alla causa n. C-475/03, inerente la compatibilità dell'IRAP alla normativa comunitaria.

A tale riguardo rileva che il medesimo principio della non punibilità della violazione di una norma tributaria dovuta a condizioni di incertezza della stessa è previsto anche dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, il quale all'articolo 6, comma 2, recita: «Non è punibile l'autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono, nonché da indeterminazione delle richieste di informazioni o dei modelli per la dichiarazione e per il pagamento».

Similmente, l'articolo 8 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sancisce che «la commissione tributaria dichiara non applicabili le sanzioni non penali previste dalle leggi tributarie quando la violazione è giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce».

Il comma 2 dell'articolo 1, sempre ai fini della neutralizzazione dei possibili effetti negativi sull'autotassazione dell'IRAP, derivanti dalle conclusioni dell'Avvocato generale, dispone l'inapplicabilità del meccanismo del criterio previsionale (articolo 4 del decreto-legge n. 69/1989) ai fini del versamento dell'acconto IRAP per l'anno 2005. Di conseguenza, per effetto di tale disposizione, per il versamento dell'acconto IRAP potrà essere utilizzato soltanto il criterio storico, che prende in considerazione l'imposta liquidata in relazione all'anno precedente.

Inoltre, in caso di violazione di questa disposizione, non si applica l'esclusione delle sanzioni per condizioni di incertezza della norma tributaria, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, dello Statuto del contribuente. Infine, il comma 3 dell'articolo 1, sempre ai fini della neutralizzazione dei possibili effetti negativi sull'autotassazione dell'IRAP, derivanti dalle conclusioni dell'Avvocato generale, dispone l'inapplicabilità di alcune disposizioni in materia di riduzione delle sanzioni, nelle ipotesi di violazione dell'obbligo di versamento del saldo dell'IRAP per il 2004 nonché dell'obbligo di versamento dell'acconto per il 2005.

Il Relatore ricorda che il 17 marzo 2005, in merito alla causa n. C-475/03, sollevata in via pregiudiziale innanzi alla Corte, sulla compatibilità dell'IRAP con il divieto comunitario di imposte sulle cifre d'affari diverse dall'IVA, l'Avvocato generale della Corte di giustizia delle Comunità europee ha depositato le proprie conclusioni, osservando che l'IRAP presenta tutte le caratteristiche essenziali proprie dell'IVA, in quanto si applica in modo generale alle cessioni di beni o di servizi; è proporzionale al prezzo di tali beni o servizi, qualunque sia il numero di operazioni intervenute; si applica ad ogni fase del processo di produzione e di distribuzione; e grava sul valore aggiunto ai beni e ai servizi di cui trattasi.

La sostanziale assimilazione all'IVA – secondo l'Avvocato generale – renderebbe l'IRAP incompatibile con l'articolo 33, paragrafo 1, della «sesta direttiva IVA» (la direttiva 77/388/CEE), che vieta agli Stati membri di introdurre o mantenere imposte, diritti e tasse che abbiano il carattere di imposte sulla cifra d'affari, al fine di preservare il sistema comune

dell'IVA introdotto dalla direttiva in questione, evitando che vengano introdotte imposte, sostanzialmente analoghe all'IVA, che sfuggano all'armonizzazione ritenuta necessaria per il funzionamento del mercato interno. Inoltre, sempre secondo l'Avvocato generale, i contribuenti avrebbero, in linea generale, il diritto di ottenere il rimborso di tributi nazionali riscossi in violazione del diritto comunitario, nonostante l'esistenza di una serie di ragioni per limitare gli effetti nel tempo dell'eventuale declaratoria di incompatibilità dell'IRAP con il diritto comunitario.

Il comma 4 dell'articolo 1, in vista di un eventuale riordino dell'IRAP entro il 2005, prevede che le somme versate a titolo di acconto dell'IRAP per l'anno 2005, che risultino eccedenti rispetto a quelle effettivamente dovute in base alle predette future norme tributarie, potranno essere oggetto di compensazione.

L'articolo 2 prevede la concessione di un «premio di concentrazione» ai soggetti societari risultanti da un processo di concentrazione o aggregazione che abbia coinvolto, in partenza, esclusivamente due o più microimprese, come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione. Il premio viene concesso a condizione che queste abbiano ultimato il processo di concentrazione o aggregazione nei 24 mesi successivi all'emanazione del parere favorevole da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato CE (sugli aiuti di Stato), che esse abbiano esercitato attività omogenee nei due anni precedenti l'avvenuta concentrazione e che tale concentrazione o aggregazione permanga tale per almeno il triennio successivo.

Il premio consiste in un credito d'imposta, utilizzabile solo in compensazione, pari al 10 per cento dell'importo risultante dalla differenza tra il valore totale della produzione netta di tutte le imprese che partecipano alla concentrazione e il maggiore tra i valori di produzione netta di ciascuna delle imprese.

Proseguendo nell'illustrazione, il Relatore rende noto che a decorrere dal 1° gennaio 2005, la raccomandazione n. 2003/361/CE, ha sostituito la precedente raccomandazione n. 96/280/CE, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le modifiche si sono rese necessarie per adeguare la disciplina alle mutate condizioni derivanti dall'inflazione e dalla crescita della produttività registrate dal 1996, e consistono, tra l'altro nell'allargamento dei parametri relativi al volume d'affari, utilizzati – insieme a quelli relativi al numero dei dipendenti – per la definizione delle tre categorie di PMI.

Secondo l'articolo 2 della raccomandazione vigente, la categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro. Nella categoria delle PMI si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro. Nella categoria delle PMI si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale

di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro. La definizione di PMI distingue poi tre tipi di imprese (impresa autonoma, impresa associata, impresa collegata) a seconda del tipo di relazione in cui si trovano rispetto ad altre imprese in termini di partecipazione al capitale, di diritti di voto o di capacità di esercitare un influsso dominante, al fine di escludere dalla definizione quelle le imprese che godano del potere economico dei grandi gruppi. Viene inoltre confermato che un'impresa in cui almeno il 25% dei diritti di capitale o di voto è controllato da un organismo collettivo pubblico o da un ente pubblico non rientra nella definizione di PMI.

Il premio di concentrazione di cui al decreto-legge in conversione costituisce quindi un aiuto di Stato, nella forma di un'agevolazione fiscale, per la categoria delle PMI, e pertanto rientra nell'obbligo di notifica alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato CE.

Tuttavia, la Commissione europea, sulla base del regolamento (CE) n. 994/98, ha fissato, mediante il regolamento (CE) n. 69/2001, una soglia al di sotto della quale ha ritenuto che gli aiuti non incidano sugli scambi tra gli Stati membri, non falsino né minaccino di falsare la concorrenza e non rientrino pertanto nel campo di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, del Trattato, e non siano quindi soggetti alla procedura di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato stesso.

Si tratta appunto del regolamento (CE) n. 69/2001 sugli aiuti di importanza minore (cosiddetti «*de minimis*»), che stabilisce una deroga al divieto di aiuti di Stato alle imprese, a condizione che tali aiuti non superino l'ammontare di 100.000 euro per una singola impresa per un periodo di tre anni. Tale massimale si applica indipendentemente dalla forma degli aiuti o dall'obiettivo perseguito.

Il premio di concentrazione previsto dal decreto-legge in conversione, potrebbe pertanto rientrare nella deroga per gli aiuti di Stato «*de minimis*», sempre che esso non superi l'ammontare di 100.000 euro.

Il Relatore si sofferma altresì sul fatto che, in favore delle piccole e medie imprese, il regolamento (CE) n. 70/2001 (relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese) prevede la possibilità per lo Stato di concedere autonomamente aiuti alle imprese, in relazione a determinate finalità e entro determinati limiti. In quest'ottica, e in vista dell'urgenza di dare attuazione alle indicazioni derivanti dalla Strategia di Lisbona, sarebbe opportuno, a suo avviso, sfruttare maggiormente gli spazi che la normativa comunitaria prevede per concedere aiuti pubblici alle PMI. Il regolamento (CE) n. 70 del 2001 prevede ad esempio la possibilità di concedere, entro determinati limiti, aiuti alle imprese, esenti dall'obbligo di notifica alla Commissione europea, finalizzati ad investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali, o a determinate consulenze, o alla ricerca e sviluppo, o all'acquisizione di brevetti.

Il Relatore dà quindi conto degli emendamenti riferiti al provvedimento testé illustrato, che sono stati trasmessi in data 30 giugno dalla Commissione Finanze e Tesoro.

I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 1 e i relativi emendamenti rilevano, ai fini della valutazione della compatibilità comunitaria, unicamente in relazione alla finalità del provvedimento di prevenire gli effetti negativi per l'erario, eventualmente derivanti dalle conclusioni dell'Avvocato generale della Corte di giustizia.

Tuttavia, poiché le predette conclusioni dell'Avvocato generale non hanno ancora trovato conferma o smentita da parte di una sentenza definitiva della Corte di giustizia, la valutazione della compatibilità comunitaria delle disposizioni del decreto-legge e degli emendamenti non può entrare nel merito della legittimità o illegittimità dell'imposta né della legittimità o illegittimità degli eventuali mancati versamenti di tale tributo.

Pertanto sulle predette disposizioni e sui predetti emendamenti il parere è non ostativo.

Il comma 4 dell'articolo 1 si applica in caso di riordino dell'IRAP entro il 2005. Tale riordino potrebbe essere stato previsto in vista dell'emissione della sentenza della Corte di giustizia sulla legittimità dell'IRAP. Pertanto, il comma 4 è da considerare favorevolmente, in quanto prevede già da ora di prendere tempestivamente in considerazione il disposto della futura sentenza.

Sull'emendamento 1.27 (De Petris ed altri), che è diretto invece a sopprimere questa norma, propone quindi parere contrario.

Tra gli emendamenti aggiuntivi all'articolo 1, rilevano per competenza l'1.0.2, inerente la riduzione del costo del lavoro per le imprese; l'1.0.3 che reca le sanzioni da applicarsi alle contestazioni relative alle dichiarazioni di quantitativi di prodotti vitivinicoli maggiori di quelli effettivamente prodotti, nell'ambito delle vendemmie anteriori al 2000 e l'1.0.4 che esclude l'applicazione della tassazione sulle emissioni di anidride carbonica agli impianti di produzione elettrica.

In particolare, l'emendamento 1.0.2 non sembra configurare l'ipotesi di aiuto di Stato alle imprese poiché si tratta di una riduzione generalizzata della pressione fiscale sulle imprese. Pertanto il parere può essere di nulla osta.

L'emendamento 1.0.3 riguarda l'organizzazione comune del mercato vitivinicolo regolata dal regolamento (CE) 1493/99, e in particolare i procedimenti di contestazione relativi alla dichiarazione di una produzione superiore a quella effettiva o documentata, finalizzata all'ottenimento dei contributi per la produzione eccedentaria. Anche in questo caso il parere che si propone è di nulla osta.

L'emendamento 1.0.4, diretto ad escludere gli aumenti delle accise sugli oli minerali destinati alla produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 8 della legge n. 448 del 1998, e derivanti dal Protocollo di Kyoto, trova riscontro nella direttiva 2003/96/CE, che ristrutturata il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità. Questa direttiva, all'articolo 21, paragrafo 3, prevede che «Gli Stati membri possono anche considerare il consumo di elettricità e di altri prodotti energetici non prodotti all'interno di detto stabilimento e il consumo di prodotti energetici e di elettricità all'interno di uno stabilimento che produce



combustibili destinati alla generazione di elettricità come fatto non generatore d'imposta». Pertanto il parere è di nulla osta.

Nell'ambito dell'articolo 2, la valutazione della compatibilità comunitaria deve avere come base gli articoli 87 e 88 del Trattato CE, la raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione sulla definizione di piccola e media impresa, il regolamento (CE) 70/2001 sulla deroga al divieto di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese, il regolamento (CE) 69/2001 sugli aiuti di Stato «*de minimis*» e il regolamento (CE) 68/2001 sugli aiuti di Stato alla formazione.

Riguardo il «premio di concentrazione» di cui all'articolo 2, la valutazione della compatibilità delle disposizioni e degli emendamenti si limita alla verifica sul rispetto dell'obbligo di notifica alla Commissione europea di cui all'articolo 88, paragrafo 3 del Trattato CE. Pertanto propone di esprimere parere non ostativo sugli emendamenti da 2.1 a 2.5, che riguardano alcune modalità relative alla concessione del premio di concentrazione. Anche sull'emendamento 2.6 il parere proposto è non ostativo poiché la definizione di cosa si intende per concentrazione non rileva ai fini della compatibilità comunitaria.

Sugli emendamenti 2.7 e 2.8 il Relatore si esprime favorevolmente in quanto le proposte eliminano del tutto il «premio di concentrazione» previsto dal decreto-legge, per sostituirvi disposizioni di aiuto alle piccole e medie imprese che rientrano nel regolamento (CE) 70/2001 e nel regolamento (CE) 68/2001.

La valutazione positiva discende dal fatto che tali proposte emendative sono finalizzate ad incentivare interventi connessi con il rilancio della Strategia di Lisbona, favorendo in tal modo la competitività delle imprese.

Propone poi parere non ostativo sugli emendamenti 2.9 e 2.10 e 2.15 che riguardano modalità di concessione del premio di concentrazione, nonché sul 2.11 (e identici 2.12, 2.13) che (similmente all'emendamento 2.6) è diretto a definire il processo di concentrazione ai sensi del comma 1-*bis* del decreto-legge sulla competitività (decreto-legge n. 35 del 2005), nonché sull'emendamento 2.14.

Infine, l'emendamento 2.0.1 prevede la figura delle società adibite ai servizi di interesse comune delle PMI di un sistema produttivo locale. Tali società sono esenti dall'IRPEG e dall'IRAP per 10 anni, subordinatamente all'autorizzazione della Commissione europea. Inoltre, alle imprese che aderiscono a tali società, sono riconosciuti crediti d'imposta connessi con le partecipazioni a tali società di servizi e con attività di ricerca e sviluppo. Sono previste agevolazioni per operazioni di concentrazione tra piccole e medie imprese. Infine, per i costi connessi alla costituzione delle società di servizi è previsto un credito d'imposta del 23%.

Propone che la Commissione esprima su tale emendamento parere contrario, in quanto non prevede la previa autorizzazione della Commissione europea per i crediti d'imposta di cui ai commi 6, 11 e 15 dell'articolo 2-*bis*. Inoltre le disposizioni non appaiono commisurate al regolamento (CE) 70/2001 sugli aiuti di Stato alle PMI e in generale alla vigente

normativa comunitaria sugli aiuti di Stato. Infine il comma 13 prevede una definizione di piccole e medie imprese che risulta essere superata dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea.

Il presidente GRECO ringrazia il relatore per l'approfondita illustrazione del provvedimento e dei relativi emendamenti, che ha offerto in tal modo interessanti spunti di riflessione con riferimento ai temi propri dell'indagine conoscitiva sulla Strategia di Lisbona che la Commissione ha in corso.

Si apre quindi il dibattito con un breve intervento del senatore GIRFATTI (*FI*) il quale, ringraziando a sua volta il relatore per aver chiarito la *ratio* del provvedimento, precisa che le proposte emendative da lui presentate sono finalizzate a dare un contributo effettivo al rilancio della competitività delle imprese e più in generale del sistema economico, nella prospettiva delle azioni positive per la Strategia di Lisbona.

Non essendovi altri interventi, il Presidente rinvia il seguito della discussione generale alla prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,55.*

**COMMISSIONE SPECIALE**  
**in materia di infanzia e di minori**

MARTEDÌ 5 LUGLIO 2005

**49ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**BUCCIERO**

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Grazia Sestini.*

*La seduta inizia alle ore 20,40.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(2583) Nuove norme in materia di servizi socio – educativi per la prima infanzia**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Burani Procaccini; Turco ed altri; Valpiana; Mussolini ed altri; Briguglio e del disegno di legge d'iniziativa governativa  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Il PRESIDENTE, dopo aver ricordato che è scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti e che nella precedente seduta era stata chiesta dal senatore Legnini la fissazione di un ulteriore termine per la presentazione dei subemendamenti in ordine alle proposte emendative governative, prospetta l'opportunità che il rappresentante del Governo proceda preliminarmente alla illustrazione di tutti gli emendamenti governativi presentati – ossia degli emendamenti 1.2, 2.6, 4.2, 5.2, 6.1, 7.1 e 10.2 – in modo tale da consentire l'acquisizione di utili elementi informativi in vista dell'eventuale futura presentazione di subemendamenti riferiti agli stessi. Propone quindi di rinviare ad una fase successiva l'illustrazione di tutti i restanti emendamenti.

Conviene la Commissione su tale proposta.

Il sottosegretario Grazia SESTINI illustra l'emendamento 1.2 evidenziando che lo stesso, in ossequio a quanto stabilito dalla Corte Costituzione nella sentenza n. 370 del 2003, volta a inquadrare la materia degli

asili nido nell'ambito della potestà legislativa concorrente, prefigura la sostituzione, al comma 1 dell'articolo 1 del disegno di legge in titolo, del riferimento alla disposizione di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione – relativa ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali – con il riferimento al terzo comma dello stesso articolo 117. Per analoghe ragioni di legittimità costituzionale viene sostituita anche la dizione «principi generali» contenuta nel sopraccitato comma 1 dell'articolo 1, con quella «principi fondamentali». Dichiaro inoltre di riformulare il sopraccitato emendamento 1.2 nel testo 2, nel quale viene eliminato il riferimento all'età prescolare, troppo generico.

Si sofferma poi sull'emendamento 2.6 e, dopo averlo riformulato nel testo 2, dà brevemente conto del contenuto dello stesso. Relativamente alla lettera g) dell'emendamento 2.6, relativa ai profili professionali degli educatori di infanzia, il rappresentante del Governo precisa, su domanda del PRESIDENTE, che tale disposizione prefigura l'omogeneità delle sopraccitate figure professionali su tutto il territorio nazionale, evidenziando altresì che su tale materia è in corso di elaborazione un apposito disegno di legge governativo inerente a tutti i profili professionali che operano nell'ambito del settore sociale.

Il relatore CALLEGARO (*UDC*), relativamente alla disposizione contenuta nella lettera *f-ter*) dell'emendamento 2.6 – inerente al rapporto numerico tra gli educatori di infanzia e i bambini – evidenzia che il criterio di adeguatezza ivi previsto risulta troppo generico.

Il sottosegretario Grazia SESTINI precisa, in relazione ai profili testé citati dal relatore, che la valutazione della congruità del rapporto tra educatori di infanzia e bambini può variare a seconda di specifiche situazioni e conseguentemente è opportuno che la legge lasci un margine di elasticità in ordine a tali aspetti.

Procedendo nell'illustrazione, si sofferma sull'emendamento 4.2 e, dopo aver sottolineato i profili di costituzionalità attinenti alla disciplina contenuta nello stesso, precisa che la lettera c) del testo normativo originario viene eliminata in quanto non risulta pienamente compatibile con l'autonomia scolastica.

Riguardo all'emendamento 5.2, il rappresentante del Governo, dopo aver dato conto del suo contenuto, rileva che l'eliminazione del riferimento al reclutamento degli educatori previsto nell'articolo 5, comma 1 lettera c), del disegno di legge in titolo, si giustifica alla luce dell'esigenza del pieno rispetto delle competenze degli enti territoriali in ordine a tali procedure di assunzione. Inoltre, la lettera *d-bis*), contenuta nel sopraccitato emendamento 5.2, fa riferimento ad altri servizi sperimentali e innovativi promossi da Regioni, da enti locali e da autonoma iniziativa dei cittadini, al fine di ampliare la prospettiva dei servizi per la prima infanzia anche a nuove tipologie, peraltro già esistenti in talune zone d'Italia. L'emendamento 5.2 precisa, riguardo al comma 2 dell'articolo 5, che gli enti pubblici a cui fa riferimento tale disposizione debbano essere necessariamente

nazionali, in modo tale da non incidere sull'autonomia degli enti pubblici di natura regionale.

La soppressione dell'articolo 6, prefigurata nell'emendamento 6.1, si giustifica alla luce della circostanza che, eliminato il riferimento ai livelli essenziali di assistenza, la previsione di un accordo tra Stato, Regioni ed enti locali in ordine a tali profili diventa inutile.

Dopo aver riformulato l'emendamento 7.1 nel testo 2, il rappresentante del Governo ne dà brevemente conto.

Si sofferma poi sull'emendamento 10.2, dichiarando di riformularlo nel testo 2, nel quale viene eliminato il riferimento alle risorse spettanti alle Regioni a titolo di compartecipazione all'Iva, atteso che lo stesso non appare pienamente compatibile con l'autonomia regionale riconosciuta dalla Costituzione.

Il PRESIDENTE propone di fissare il termine per la presentazione dei subemendamenti, riferiti a tutti gli emendamenti governativi, per le ore 16 di lunedì 11 luglio.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 21,15.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2583****Art. 1.****1.2**

IL GOVERNO

*All'articolo 1 sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:*

«1. La presente legge, in attuazione degli articoli 29, 30, 31 e 117, terzo comma, della Costituzione e con riferimento alla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata con la legge 27 maggio 1991, n. 176, detta i principi fondamentali in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia.

*1-bis.* I servizi socio-educativi per la prima infanzia costituiscono attività di interesse generale, destinate ai bambini in età prescolare, volte a favorire il benessere e la crescita armoniosa dei bambini e ad affiancare le famiglie nei loro compiti educativi.»;

*b) al comma 5 le parole: «, di cura e» sono sostituite dalle seguenti: «e di cura, in un'ottica».*

---

**1.2 (testo 2)**

IL GOVERNO

*All'articolo 1 sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:*

«1. La presente legge, in attuazione degli articoli 29, 30, 31 e 117, terzo comma, della Costituzione e con riferimento alla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata con la legge 27 maggio 1991, n. 176, detta i principi fondamentali in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia.

*1-bis.* I servizi socio-educativi per la prima infanzia costituiscono attività di interesse generale, destinate ai bambini da 3 a 36 mesi, volte a favorire il benessere e la crescita armoniosa dei bambini e ad affiancare le famiglie nei loro compiti educativi.»;

b) al comma 4 le parole: «, di cura e» sono sostituite dalle seguenti: «e di cura, in un'ottica».

---

## Art. 2.

### 2.6

#### IL GOVERNO

*Al comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) l'alea è sostituita dalla seguente: «I principi fondamentali che regolano il sistema territoriale di cui al comma 1 sono i seguenti:»;

b) alla lettera b), dopo la parola: «privati» sono inserite le seguenti: « , sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale»;

c) dopo la lettera c) è inserita la seguente:

«c-bis) adeguato rapporto territoriale tra i servizi socio-educativi e la popolazione infantile, anche tenendo conto del tasso di natalità e del tasso di occupazione femminile;»;

d) alla lettera d) dopo la parola: «modificazioni», sono inserite le seguenti: «, e dotazione di personale aggiuntivo per garantire loro un qualificato ed adeguato sostegno educativo»;

e) dopo la lettera d) è inserita la seguente:

«d-bis) pari opportunità di accesso e di partecipazione alle attività socio educative in un'ottica di prevenzione e rimozione di ogni forma di discriminazione;»;

f) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) progressività della eventuale compartecipazione economica delle famiglie al costo di gestione dei servizi, prevedendo strumenti per l'esonero dal pagamento per particolari situazioni di disagio sociale ed economico ed erogazione dei servizi sulla base del principio della sussidiarietà fiscale»;

g) dopo la lettera f) sono inserite le seguenti:

«f-bis) omogeneità dei profili professionali e dei titoli di studio degli educatori di infanzia nonché dei criteri per la loro riqualificazione ed aggiornamento;

f-ter) adeguato rapporto numerico tra educatori di infanzia e bambini».

---

**2.6 (testo 2)**

## IL GOVERNO

*Al comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a)* l'alinea è sostituita dalla seguente: «I principi fondamentali che regolano il sistema territoriale di cui al comma 1 sono i seguenti:»;

*b)* alla lettera *b)*, dopo la parola: «privati» sono inserite le seguenti: « , sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale»;

*c)* dopo la lettera *c)* è inserita la seguente:

«*c-bis*) adeguato rapporto territoriale tra i servizi socio-educativi e la popolazione infantile, anche tenendo conto del tasso di natalità e del tasso di occupazione e di disoccupazione femminile;»;

*d)* alla lettera *d)* dopo la parola: «modificazioni», sono inserite le seguenti: « , e dotazione di personale aggiuntivo per garantire loro un qualificato ed adeguato sostegno educativo»;

*e)* dopo la lettera *d)* è inserita la seguente:

«*d-bis*) pari opportunità di accesso e di partecipazione alle attività socio educative in un'ottica di prevenzione e rimozione di ogni forma di discriminazione;»;

*f)* la lettera *f)* è sostituita dalla seguente:

«*f)* progressività della eventuale compartecipazione economica delle famiglie al costo di gestione dei servizi, prevedendo strumenti per l'esonero dal pagamento per particolari situazioni di disagio sociale ed economico ed erogazione dei servizi sulla base del principio della sussidiarietà fiscale»;

*g)* dopo la lettera *f)* sono inserite le seguenti:

«*f-bis*) omogeneità dei profili professionali e dei titoli di studio degli educatori di infanzia nonché dei criteri per la loro riqualificazione ed aggiornamento;

*f-ter*) adeguato rapporto numerico tra educatori di infanzia e bambini».

---

**Art. 4.****4.2**

## IL GOVERNO

1. Il comma 1 dell'articolo 4 è soppresso.

2. Al comma 2 dell'articolo 4 sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'alinea dopo la parola: «integrativi» sono inserite le seguenti: «agli asili nido»;



b) alla lettera a) dopo la parola: «nido) sono inserite le seguenti:  
«o delle scuole dell'infanzia»;

c) la lettera b) è soppressa;

d) dopo la lettera c) è inserita la seguente:

«c-bis) a favorire l'istituzione di servizi per la prima infanzia annessi ad un servizio scolastico già esistente.».

3. Il comma 3 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«3. Le iniziative di cui al comma 1 sono realizzate in collaborazione con le istituzioni scolastiche e nel rispetto della loro autonomia»

---

## Art. 5.

### 5.2

IL GOVERNO

*Al comma 1 dell'articolo 5 sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) l'alea è sostituita dalla seguente: "I servizi innovativi, al fine di garantire ai bambini e alle loro famiglie una pluralità di risposte sul piano sociale ed educativo, possono consistere in:";

b) alla lettera c) le parole: "di educatori appositamente reclutati" sono sostituite dalle seguenti: "degli educatori";

c) dopo la lettera d) è inserita la seguente:

d-bis) altri servizi sperimentali e innovativi promossi dalle regioni dagli enti locali e dall'autonoma iniziativa dei cittadini, nel rispetto dei principi fondamentali della presente legge.».

2. Al comma 2 dell'articolo 5 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la parola: «pubblici» è inserita la seguente: nazionali»;

b) la parola: «provvedono» è sostituita dalle seguenti: «possono istituire».

---

## Art. 6.

### 6.1

IL GOVERNO

*L'articolo 6 è soppresso.*

---

**Art. 7.****7.1**

IL GOVERNO

1. Il comma 2 dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«2. La Commissione è composta da otto esperti in materia di prima infanzia, di cui uno esperto in psico-pedagogia dell'*handicap* in età evolutiva, nominati con decreto dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per le pari opportunità; tre degli otto componenti della Commissione sono nominati su designazione della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome. I componenti della Commissione durano in carica tre anni e l'incarico è rinnovabile una sola volta».

---

**7.1 (testo 2)**

IL GOVERNO

1. Il comma 2 dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«2. La Commissione è composta da otto esperti in materia di prima infanzia, di cui uno esperto in psico-pedagogia dell'*handicap* in età evolutiva, nominati con decreto dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per le pari opportunità; tre degli otto componenti della Commissione sono nominati su designazione della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. I componenti della Commissione durano in carica tre anni e l'incarico è rinnovabile una sola volta».

---

**Art. 10.****10.2**

IL GOVERNO

*Sostituire l'articolo 10, con il seguente:*

«Art. 10. - (*Oneri finanziari*) – 1. Le regioni e gli enti locali esercitano le funzioni in materia di servizi socioeducativi per la prima infanzia attraverso le proprie risorse di bilancio, nonché attraverso le risorse spettanti a ciascuna regione a statuto ordinario a titolo di compartecipazione

all'IVA, ai sensi del comma 59 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

---

## **10.2 (testo 2)**

IL GOVERNO

*Sostituire l'articolo 10, con il seguente:*

«Art. 10. - (*Oneri finanziari*) – 1. Le regioni e gli enti locali esercitano le funzioni in materia di servizi socioeducativi per la prima infanzia attraverso le proprie risorse di bilancio».

---

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per le questioni regionali**

MARTEDÌ 5 LUGLIO 2005

**98ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
Carlo VIZZINI

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Nuovo schema di decreto legislativo recante il testo unico della radiotelevisione (n. 505)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 3 maggio 2004, n. 112. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il presidente VIZZINI, relatore alla Commissione, ricorda che la Commissione è chiamata a pronunciarsi sul nuovo schema di decreto legislativo recante il testo unico della radiotelevisione, emanato nell'esercizio della delega di cui all'articolo 16 della legge 3 maggio 2004, n. 112, concernente norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana s.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione.

L'articolo 16 citato – in particolare il comma 2 – prevede infatti più fasi procedimentali, ed in particolare assegna al Governo il compito di ritrasmettere agli organi di cui si prevede la consultazione un nuovo schema di testo, redatto sulla base dei pareri acquisiti nella prima fase, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, per un secondo, definitivo parere.

La legge di delega richiede espressamente – senza distinzione tra le due fasi – il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali, nella evidente consapevolezza della competenza regionale in materia di ordinamento della comunicazione.

Nel corso della relazione a seguito della quale – nella seduta del 26 aprile scorso – è stato votato un parere favorevole con talune osservazioni, era stata ricordata l'allora appena pronunciata sentenza della Corte costituzionale n. 151 del 12 aprile 2005, nella quale veniva evidenziato il prin-

cipio del pluralismo informativo esterno come uno degli imperativi ineludibili nel campo dell'emittenza televisiva, dove sono presenti una pluralità di materie e di interessi appartenenti alla competenza legislativa esclusiva o concorrente, senza che alcuna tra esse possa dirsi prevalente così da attrarre l'intera disciplina, ferma restando l'evidente esigenza di esercizio unitario sull'intero territorio nazionale.

In questo contesto, dove chiaramente emerge un saldo radicamento della competenza statale a fianco di un'indubbia concorrente competenza regionale, il nuovo testo proposto dal Governo contiene alcune modificazioni, rispetto al testo oggetto del precedente esame, a seguito dei pareri emessi. Va ricordato al riguardo che l'8ª Commissione del Senato della Repubblica ha espresso il parere in data 5 maggio 2005, mentre le Commissioni riunite VII e IX della Camera dei deputati hanno espresso il parere in data 12 maggio 2005.

Tutte le condizioni, nonché talune osservazioni, segnatamente quelle contenute nelle lettere *c)*, *d)* – ad eccezione delle sanzioni per violazioni in materia di tutela di minori – ed *e)*, espresse nel parere delle Commissioni VII e IX sono state integralmente recepite nel testo, mentre le rimanenti osservazioni sono state giudicate inaccoglibili in quanto comportanti modifiche all'attuale disciplina non autorizzate dalla norma di delega. La medesima valutazione è stata operata per le osservazioni dell'8ª Commissione del Senato, ritenute pressochè identiche.

Per quanto riguarda l'illustrazione del testo nella parte non modificata, il presidente VIZZINI rinvia alla relazione svolta nella citata seduta del 26 aprile scorso.

In ordine alle parti che sono state modificate dal Governo – e che sono dunque per la prima volta sottoposte all'attenzione di questa Commissione – esse per lo più esulano dall'ambito di competenza della Commissione per le questioni regionali. Le disposizioni interessate da modifiche riguardano tra l'altro l'articolo 2, che reca le definizioni delle espressioni usate nel testo unico; l'articolo 22, sulle trasmissioni simultanee; l'articolo 37, comma 9, sulla pubblicità sanitaria; l'articolo 38, in materia di limiti di affollamento nella trasmissione di messaggi pubblicitari, nonché, in via generale, l'opportunità di sostituire i rinvii espliciti a specifici provvedimenti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con un generico richiamo ai regolamenti dell'Autorità stessa. Tra le modifiche apportate si segnala quella relativa all'articolo 30 – che abilita i comuni o le associazioni intercomunali privi di copertura radioelettrica a richiedere al Ministero delle comunicazioni l'installazione di reti via cavo per la ripetizione simultanea di programmi – e quella relativa all'articolo 44, comma 9, che elimina ogni eccezione all'esclusione delle emittenti e dei fornitori di contenuti in ambito locale dal campo di applicazione delle disposizioni concernenti la promozione della distribuzione e della produzione di opere europee.

Per quanto riguarda invece gli immutati aspetti di più stretta competenza di questa Commissione, attinenti alle questioni delle Autonomie territoriali, il presidente VIZZINI ritiene che nulla osti a che la Commis-

sione riproponga le osservazioni già formulate, e ciò perché – da una parte – in relazione ad esse non si trova specifica menzione circa i motivi del non accoglimento, e – dall'altra – il rilievo generale, per cui sono state giudicate inaccoglibili le osservazioni «comportanti modifiche all'attuale disciplina non autorizzate dalla norma di delega», non si riferisce alle osservazioni a suo tempo formulate da questa Commissione, che si è espressa proprio (in particolare nell'osservazione *sub a*) a tutela della stretta aderenza con i limiti della delega, nonché per il raccordo con la normativa vigente – così in riferimento alla legislazione a tutela delle minoranze linguistiche, al disposto di cui alla lettera *a*) dell'articolo 19 della legge 14 aprile 1975, n. 103, all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 – come previsto dall'articolo 16, comma 1, della legge di delega, che richiede il coordinamento con la normativa vigente.

Tutto ciò considerato, alla luce di quanto illustrato fin qui e nella seduta del 26 aprile, propone dunque uno schema di parere del seguente tenore, analogo a quello a suo tempo formulato:

«La Commissione parlamentare per le questioni regionali, esaminato il nuovo schema di decreto legislativo del Governo in titolo, per quanto di competenza, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

valuti il Governo l'opportunità, per i motivi di cui alla relazione, di

*a*) all'articolo 12, comma 1, sopprimere la parola "ulteriori", considerata l'assenza di tale termine nel testo della legge di delega;

*b*) all'articolo 14, riformulare il testo come articolo finale contenente la clausola di salvaguardia per tutte le Autonomie speciali, con richiamo ai relativi Statuti, alle norme di attuazione ed alla disposizione di cui all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che autorizza a ritenere le Autonomie speciali non menzionate, nel testo dell'articolo citato, comunque coinvolte attraverso l'acquisita competenza in tema di ordinamento della comunicazione;

*c*) all'articolo 29, di coinvolgere nel procedimento di autorizzazione ministeriale alle diffusioni interconnesse le Regioni, qualora l'ambito interessato da tali diffusioni sia inferiore a quello nazionale, anche nella forma della comunicazione o del previo parere o in altra modalità conforme al principio di leale collaborazione;

*d*) all'articolo 45, comma 2, lettera *f*) aggiungere, infine, le seguenti parole, "nonché di altre trasmissioni nelle lingue e per i territori previsti dalla vigente normativa a tutela delle minoranze linguistiche", riproducendo altresì, come periodo aggiunto, il disposto di cui alla lettera *a*) dell'articolo 19 della legge 14 aprile 1975, n. 103».

Sulla relazione svolta dal presidente Vizzini si apre un breve dibattito.

Il senatore VITALI, a nome del Gruppo parlamentare Democratici di Sinistra – l'Ulivo, annuncia il proprio voto contrario ricordando come ana-

logo atteggiamento è stato tenuto dalla sua parte politica il 26 aprile scorso in sede d'esame della prima stesura dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno della seduta odierna. Esprime tuttavia apprezzamento per la scelta del relatore di reiterare le osservazioni già formulate in quella stessa occasione.

L'onorevole NICOTRA, nel preannunciare il voto favorevole del Gruppo parlamentare di Forza Italia, esprime apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore.

Posto ai voti, lo schema di parere sopra illustrato risulta approvato a maggioranza.

*La seduta termina alle ore 15.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

MARTEDÌ 5 LUGLIO 2005

**209ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**PETRUCCIOLI**

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il presidente, senatore PETRUCCIOLI, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE*

Il PRESIDENTE, senatore Petruccioli, ricorda che l'Assemblea di RAI Radiotelevisione S.p.A. è prevista in prima convocazione per oggi alle ore 15, e in seconda convocazione per domani, per la nomina del Presidente del Consiglio di amministrazione che, a norma del comma 9 dell'articolo 20 della legge n. 112 del 2004, dovrà essere ratificata da questa Commissione a pena di decadenza.

Egli propone quindi di convocare in seggio elettorale la Commissione per domani, qualora l'Assemblea di oggi abbia luogo; laddove invece l'Assemblea si svolga domani, e sempre che il Presidente venga designato, la Commissione potrà convocarsi il prossimo martedì, nel rispetto del termine di dieci giorni stabilito dal proprio Regolamento interno.

Il Presidente si sofferma poi sulla decisione assunta dall'ultimo Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi di convocare in audizione su una serie di questioni il direttore generale Cattaneo.

Egli rende noto di aver ricevuto una comunicazione del consigliere di amministrazione anziano della RAI, dottor Sandro Curzi, nella quale si lamenta una presunta irritualità della convocazione del solo Direttore gene-



rale, e si chiede la convocazione con lui in audizione del Consiglio di amministrazione.

I consolidati precedenti di questa Commissione consentono di negare recisamente che la convocazione del solo Direttore generale possa essere considerata irrituale; tuttavia egli ritiene opportuno sottoporre alla Commissione la richiesta del dottor Curzi, facendo presente che ove si decida di convocare anche il Consiglio di amministrazione, che è ormai un organo molto numeroso, lo si faccia invitando il Consiglio stesso a delegare un Consigliere quale portavoce.

Il senatore PESSINA concorda con il presidente Petruccioli sull'assoluta legittimità e conformità alla prassi della convocazione del solo Direttore generale, che oltretutto appare giustificata dal carattere ricognitivo dell'audizione stessa.

Egli propone quindi di non estendere la convocazione ai Consiglieri.

Il deputato GENTILONI SILVERI si sofferma sul fatto che, in base alle notizie al momento disponibili, anche questa convocazione dell'Assemblea della RAI sembra destinata a concludersi con un nulla di fatto, e ciò dopo che era trascorso un termine ingiustificatamente prolungato rispetto alla convocazione dell'Assemblea nella quale era stato designato il dottor Monorchio.

È evidente che lo stato dei vertici aziendali della RAI si presenta grave e preoccupante, ed egli propone pertanto di convocare comunque la Commissione per domani, in modo che un eventuale rinvio della designazione del Presidente possa essere conosciuto in forma ufficiale dalla Commissione e questa possa fare le proprie valutazioni.

Per quanto riguarda la questione sollevata dal dottor Curzi, egli si dichiara disponibile tanto ad una audizione limitata al solo Direttore generale, quanto ad un suo allargamento al Consiglio di amministrazione.

Il deputato GIULIETTI concorda con le preoccupazioni espresse dal deputato Gentiloni Silveri, e ritiene che la Commissione non possa restare indifferente al prolungarsi di una crisi che rischia di danneggiare profondamente gli assetti industriali della RAI.

Per quanto riguarda la questione delle audizioni egli, nel ribadire la necessità di un confronto con il Direttore generale, fa presente come questo non possa esaurire la necessità di una valutazione approfondita da parte della Commissione sullo stato dell'azienda, e ciò perché già in passato il Direttore generale ha mostrato un atteggiamento pervicacemente evasivo sulle questioni cruciali che investono il futuro della RAI sia dal punto di vista delle sue capacità competitive, sia da quello della libertà di espressione.

Egli ribadisce quindi la necessità che la Commissione ascolti il punto di vista delle rappresentanze sindacali dei lavoratori e in particolare dei dirigenti dell'azienda.

Per quanto riguarda poi il Consiglio di amministrazione, non si può ignorare come quest'organo, pur incompleto, abbia già intrapreso politiche gestionali di carattere strategico, si pensi a quelle in materia dei diritti sportivi, che la Commissione non può far finta di ignorare.

Il deputato BUTTI ricorda in primo luogo, con riferimento della richiesta del deputato Giulietti, che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi si era già espresso sulla questione dell'audizione dell'ADRAI, ritenendo che una decisione in materia, come pure l'audizione del responsabile dell'Umanità, avrebbero dovuto essere subordinate all'esito dell'audizione del Direttore generale.

Egli ritiene quindi che la Commissione debba confermare il calendario stabilito dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, senza estendere l'audizione anche al Consiglio di amministrazione, anche perché la richiesta del dottor Curzi appare quanto meno singolare, dal momento che spetta all'organo di controllo decidere chi audire.

Per quanto riguarda la questione della mancata nomina del Presidente della RAI, il deputato Butti ribadisce il suo giudizio positivo sul meccanismo introdotto con la legge Gasparri, che era stato largamente condiviso in sede di dibattito parlamentare, e che è diretto a favorire un vasto consenso su una figura che dia garanzie di serietà e di imparzialità; se fino a questo momento il Presidente non è stato nominato, ciò è avvenuto per una miopia ed un particolarismo di cui tutte le forze politiche portano la responsabilità, e che devono essere rapidamente superati attraverso un costruttivo sforzo di volontà.

Il deputato LAINATI ritiene in primo luogo ingiustificate le critiche dell'opposizione sul ritardo con cui viene effettuata la nomina del Presidente del Consiglio di amministrazione della RAI.

Va infatti ricordato che la precedente Assemblea dei soci aveva designato un candidato estremamente qualificato quale il professor Monorchio, la cui nomina era stata però silurata appena trentacinque minuti dopo la conclusione dell'Assemblea con le prese di posizione dei Democratici di sinistra e della Margherita, i quali hanno rilasciato dichiarazioni alla stampa in cui si riconoscevano ampiamente i meriti professionali ed istituzionali del professor Monorchio, concludendo però che non era adatto a guidare l'azienda.

Egli contesta quindi quanto affermato dal deputato Giulietti circa l'evasività delle risposte dell'attuale Direttore generale, che si è anzi sempre dimostrato estremamente preciso e collaborativo, e ritiene che non ci siano motivi per estendere l'audizione ai Consiglieri di amministrazione.

Il senatore MONTINO ritiene che l'audizione del Direttore generale sia di fatto inutile.

Negli ultimi mesi infatti il Direttore generale è stato sentito molte volte, da ultimo alla fine di maggio, sulle stesse questioni sulle quali ci si propone di ascoltarlo e non ha mai dato risposte esaurienti.

A suo parere quindi, considerato oltretutto che il Direttore generale è probabilmente in scadenza, sarebbe molto più produttivo il Consiglio di amministrazione, magari proponendo ai Consiglieri di inviare una delegazione di tre membri.

Il senatore FALOMI si associa alle considerazioni del deputato Giuliotti, sottolineando in particolare come la rinuncia da parte della Commissione a confrontarsi con il Consiglio di amministrazione prima che questo sia nel suo *plenum* rischia di fatto di paralizzare l'attività di indirizzo e vigilanza, dal momento che il Consiglio di amministrazione continua ad assumere decisioni riguardanti l'ordinaria e la straordinaria amministrazione.

Il deputato CARRA ritiene che la Commissione non debba in alcun modo avallare l'atteggiamento dilatorio del governo; egli propone pertanto di tenere domani seduta in ogni caso in modo da poter valutare, qualora anche la seconda convocazione dell'Assemblea dei soci non conducesse alla designazione di un Presidente, l'opportunità di una audizione del ministro Siniscalco per conoscere da lui i motivi del ritardo e lo stato delle trattative.

Il deputato STERPA formula perplessità in ordine all'opportunità di svolgere audizioni tanto del Direttore generale quanto del Consiglio di amministrazione.

Egli ritiene infatti che per una valutazione delle linee editoriali ed industriali della RAI sia necessario attendere il completamento degli organi di governo, e non confrontarsi con un Consiglio di amministrazione tuttora incompleto e con un Direttore generale che, di fatto, è in procinto di essere sostituito.

Il senatore D'ANDREA osserva che la legge n. 112 del 2004 ha profondamente modificato il ruolo di questa Commissione, affiancando ai compiti di indirizzo generale e di vigilanza compiti centrali nella nomina dell'organo di gestione, sia attraverso l'indicazione dei nomi di sette Consiglieri, sia attraverso la ratifica del Presidente designato.

È quindi evidente che in questo nuovo contesto normativo – da lui non condiviso, ma del quale la Commissione non può comunque non tenere conto – un'inerzia della Commissione rispetto al rinvio *sine die* della nomina del Presidente equivarrebbe ad una sostanziale dichiarazione di impotenza e ad una conseguente autoesautorazione.

Egli condivide dunque le proposte del collega Carra, in modo da ribadire sia la centralità del ruolo nella nomina della Commissione degli organi di amministrazione della RAI, sia l'inaccettabilità di una tesi secondo cui si possa fare a meno di un Presidente al quale la nuova normativa ha voluto conferire una specifica funzione di garanzia.

Il senatore IERVOLINO dissente dalle considerazioni del deputato Sterpa; egli ritiene infatti assolutamente auspicabile l'audizione del Direttore generale e sottolinea come in Ufficio di Presidenza essa sia stata sollecitata su argomenti che non attengono ai futuri programmi della RAI, ma ad una ricognizione di talune situazioni in atto, da quella dell'attuazione dell'accordo sul personale precario a quella sui palinsesti presentati a Cannes.

Egli concorda poi sulla necessità di far sentire il peso della preoccupazione della Commissione per il ritardo con cui si procede al necessario completamento del Consiglio di amministrazione della RAI in mancanza del quale, oltretutto, appare inopportuno lo svolgimento di una audizione.

In particolare egli dissente dalla proposta del senatore Montino di ascoltare una delegazione di tre Consiglieri; si tratta di un'idea che sottende una visione fortemente politicizzata del Consiglio di amministrazione, che sarebbe in tale ipotesi presente in audizione con rappresentanti tanto delle forze di maggioranza quanto di opposizione, mentre il Consiglio deve parlare con una voce unitaria assumendosi collettivamente le responsabilità della politica aziendale.

Il deputato BERTUCCI concorda con l'esigenza di garantire al più presto il completamento del Consiglio di amministrazione, ritenendo come ciò possa aiutare i Consiglieri stessi ad uscire dall'interpretazione un po' troppo da protagonisti che stanno spesso dando in queste settimane al loro ruolo, come dimostra la proliferazione di loro interviste.

Egli concorda quindi con l'opportunità di dare un segnale forte, valutando anche l'opportunità di convocare in audizione il ministro Sini-scalco in caso di mancata designazione del Presidente, in modo che il Ministro possa dar conto delle difficoltà che si frappongono ad una nomina che è fortemente voluta dal Governo, e prima di tutto dal presidente Berlusconi.

Il PRESIDENTE Petruccioli ricorda in primo luogo come la Commissione, fin dalla cessazione del precedente Consiglio di amministrazione, si sia impegnata per svolgere con puntualità le funzioni attribuitele dalla legge in materia di formazione del nuovo Consiglio di amministrazione e non abbia in alcun modo trascurato di far sentire la propria voce nel richiedere una rapida definizione dell'*iter* per la nomina del Presidente.

Del resto nella precedente seduta egli aveva illustrato alla Commissione una serie di considerazioni sullo stato attuale dell'azienda che erano state generalmente condivise, e semmai criticate da alcuni perché formulate in termini che sembravano troppo duri. Di fronte al protrarsi dello stato di incertezza sul governo dell'azienda egli non avrebbe potuto oggi che ripetere le stesse considerazioni, semmai in termini ancora più drastici.

Egli condivide quindi la proposta di convocare comunque la Commissione per domani in modo da poter valutare la situazione a conclusione

dell'Assemblea della RAI, procedendo eventualmente a fissare nei termini previsti dal Regolamento la data della votazione sul Presidente designato ovvero, ove questa designazione sia ancora rinvaia, a valutare l'opportunità di un'audizione del Ministro del tesoro.

Per quanto riguarda la questione dell'eventuale estensione al Consiglio di amministrazione dell'audizione del Direttore generale, egli ribadisce in primo luogo che l'audizione del solo Direttore generale non è in alcun modo irrituale; sottolinea inoltre che la ritardata nomina del Presidente, cui la legge Gasparri attribuisce una particolare funzione di garanzia, costituisce un grave *vulnus* della completezza e della rappresentatività del Consiglio di amministrazione, ma che d'altra parte la Commissione non può restare formalisticamente in attesa che sia costituito il *plenum* del Consiglio, e ignorare che quest'ultimo già svolge pienamente la propria attività, perché in tal modo abdicerebbe alle sue funzioni di indirizzo e vigilanza.

Egli ritiene dunque che un'eventuale audizione del Consiglio debba essere decisa separatamente da quella del Direttore generale, e concorda con le considerazioni del senatore Iervolino circa l'inopportunità di chiedere la presenza di una delegazione che debba in qualche modo rispecchiare gli equilibri all'interno del Consiglio, mentre ribadisce che si dovrebbe chiedere al Consiglio stesso di farsi rappresentare da un suo delegato che parli a nome dell'organo collegiale.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il deputato BERTUCCI chiede al Presidente di acquisire della puntata di lunedì scorso della trasmissione «Chi l'ha visto?», nel corso della quale sono state pronunciate affermazioni infamanti sul conto di un deputato di Forza Italia.

#### *CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE Petruccioli convoca la Commissione per le ore 15 di domani, 6 luglio 2005, con il seguente ordine del giorno:

«Comunicazioni del Presidente».

*La seduta termina alle ore 15,50.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA  
sull'anagrafe tributaria**

MARTEDÌ 5 LUGLIO 2005

*Presidenza del Presidente*  
Tommaso FOTI.

*La seduta inizia alle ore 14,35.*

*INDAGINE CONOSCITIVA*

**Indagine conoscitiva sui rapporti tra il sistema di gestione dell'anagrafe tributaria e le amministrazioni locali**

**Deliberazione di una proroga del termine.**

Il deputato Tommaso FOTI, *presidente*, avverte che è stata acquisita la previa intesa con il Presidente della Camera ed il Presidente del Senato in merito alla proroga del termine di cinque mesi dell'indagine conoscitiva sui rapporti tra il sistema di gestione dell'anagrafe tributaria e le amministrazioni locali, attualmente fissato al 22 giugno 2005.

Propone pertanto di deliberare la proroga del termine al 5 novembre 2005.

*(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).*

*La seduta termina alle ore 14,45.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA**  
**sugli infortuni sul lavoro,**  
**con particolare riguardo alle cosiddette «morti bianche»**

MARTEDÌ 5 LUGLIO 2005

**4ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*

**TOFANI**

*e indi del Vice Presidente*

**PIZZINATO**

*Intervengono, in sede di audizione: in rappresentanza dell'INAIL, il presidente, dott. Vincenzo Mungari, il dott. Paolo Vaccarella, dirigente del Servizio Centrale Prestazioni e la dott.sa Giovanna La Rosa, funzionaria del medesimo Servizio; in rappresentanza dell'IPSEMA, il presidente, on. Antonio Parlato, e la dott.sa Clotilde Calamita, direttore generale; in rappresentanza dell'ISPESL, il presidente, prof. Antonio Moccaldi, il dott. Massimo Marconi, dirigente del Dipartimento Documentazione, il dott. Alessandro Marinaccio, dirigente del Dipartimento Medicina Lavoro, l'ing. Paolo Giacobbo Scavo, direttore del Dipartimento di Roma, ed il dott. Giuseppe Campo, ricercatore.*

*La seduta inizia alle ore 10,05.*

**COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE**

Il presidente TOFANI comunica di aver redatto, in conformità alle determinazioni dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, il programma dei lavori della Commissione (pubblicato in allegato).

**Audizione dell'INAIL, dell'IPSEMA e dell'ISPESL**

Il presidente TOFANI rivolge un cordiale saluto agli intervenuti e, dopo aver introdotto i temi oggetto dell'inchiesta della Commissione, dà loro la parola.

Riferiscono sui temi in oggetto e consegnano una documentazione, predisposta dai rispettivi istituti, il presidente dell'INAIL, dott. MUNGARI, il presidente dell'IPSEMA, on. PARLATO, ed il presidente dell'ISPESL, prof. MOCCALDI.

Intervengono quindi per porre domande e formulare considerazioni i senatori MALABARBA, BATTAFARANO, CURTO, STANISCI, PIZZINATO e FLORINO.

Rispondono ai quesiti posti il dottor MUNGARI, il professor MOCCALDI ed il dottor MARCONI.

Intervengono quindi per formulare ulteriori domande i senatori MORRA e PIZZINATO.

Per rispondere ai vari quesiti posti dai senatori, intervengono il dottor VACCARELLA, il dottor MARINACCIO, l'onorevole PARLATO, l'ingegner GIACOBBO SCAVO e la dottoressa CALAMITA.

Il presidente PIZZINATO ringrazia quindi gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 12,10.*



**Programma dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta  
sugli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo alle cosiddette  
«morti bianche»**

OBIETTIVI DELL'ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE

In conformità con le previsioni della deliberazione istitutiva, l'attività della Commissione è intesa ad accertare:

1) la dimensione, anche mediante confronto con i dati relativi ad altri Paesi, del fenomeno degli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo al numero delle c.d «morti bianche», alle malattie, alle invalidità e all'assistenza alle famiglie delle vittime, facendo in particolare riferimento ai livelli di occupazione, alle aree geografiche, al lavoro minorile ed ai settori di attività (industria, artigianato, terziario, agricoltura, lavoro marittimo, pubblico impiego, ecc.);

2) le cause principali degli infortuni e delle malattie (tipologie tradizionali di rischi e tipologie più recenti e meno conosciute, specificità del lavoro femminile, impiego di particolari sostanze, come pesticidi ed altri prodotti nocivi, effetti protratti nel tempo di sostanze nocive, nuove fonti di rischio cancerogeno, ecc.), con particolare riguardo agli ambiti del lavoro nero o sommerso, del lavoro minorile e del doppio lavoro;

3) il livello di applicazione delle normative antinfortunistiche e l'efficacia delle medesime, tenendo in particolare considerazione i settori del lavoro flessibile o precario e del lavoro minorile;

4) i dati ed i profili, nell'ambito delle analisi sopra menzionate sul lavoro minorile, relativi ai soggetti provenienti dall'estero;

5) l'idoneità dei controlli da parte degli uffici addetti all'applicazione delle suddette discipline antinfortunistiche;

6) l'incidenza sui fenomeni in esame della presenza di imprese controllate direttamente o indirettamente dalla criminalità organizzata.

La Commissione inoltre accerta quali nuovi strumenti legislativi ed amministrativi siano da proporre in materia di prevenzione e di repressione degli infortuni sul lavoro.

In considerazione del limitato periodo di tempo a disposizione della Commissione, l'inchiesta tenderà a privilegiare alcuni settori, i cui dati statistici presentano particolari elementi di preoccupazione, quali l'agricoltura, l'edilizia, la fonderia, la siderurgia, il lavoro marittimo e portuale, il lavoro casalingo e domestico. Specifica attenzione, inoltre, verrà prestata alle condizioni dei lavoratori esposti all'amianto e ad alcuni agenti chimici nonché a quelle dei lavoratori stranieri.

## METODOLOGIA E STRUMENTI

1) *Audizioni*

Alcuni elementi verranno acquisiti mediante audizioni.

In via indicativa, e ferme restando le ulteriori esigenze di approfondimento che emergeranno nel corso dei lavori della Commissione, si individuano qui alcuni soggetti, dei quali appare opportuna l'audizione:

- il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con i Sottosegretari delegati specificamente alla materia in esame;
- il Ministro della salute, con eventuali Sottosegretari;
- altri Ministri e Sottosegretari, che si occupano di settori rilevanti, per l'inchiesta in oggetto, della pubblica amministrazione;
- la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, l'UPI, l'ANCI;
- le principali organizzazioni sindacali dei lavoratori (privati e pubblici);
- le principali organizzazioni degli imprenditori e dei lavoratori autonomi (ivi comprese quelle concernenti il settore agricolo ed il settore della cooperazione);
- l'INAIL;
- l'IPSEMA;
- l'ISPESL;
- l'Istituto Italiano di Medicina Sociale;
- l'Osservatorio sul lavoro minorile;
- l'Osservatorio nazionale per l'infanzia ed il Centro nazionale di documentazione e analisi dell'infanzia e dell'adolescenza;
- la Consulta Interassociativa Italiana per la prevenzione nonché, eventualmente, i soggetti ad essa aderenti;
- la Caritas;
- alcuni esperti nella materia della salute e sicurezza sul lavoro (ivi compresi dirigenti dei Dicasteri e degli Istituti summenzionati, nonché responsabili e dirigenti di istituti di medicina del lavoro, di dipartimenti di medicina del lavoro, di cliniche del lavoro);
- il Comando Carabinieri Ispettorato del Lavoro.

Nelle audizioni, i vertici di ogni organizzazione o ente possono farsi assistere o rappresentare dalle persone specificamente esperte nella materia della salute e sicurezza sul lavoro o comunque addette al medesimo settore.

## 2) Altri strumenti e procedure

Alcuni dati – per esempio, le rilevazioni statistiche – saranno acquisibili anche mediante richiesta scritta a soggetti pubblici e privati.

La Commissione potrà effettuare sopralluoghi, per acquisire sul posto, anche mediante l'eventuale svolgimento di audizioni, elementi particolarmente significativi ai fini dell'inchiesta. I sopralluoghi (ferma restando la facoltà di affidamento dei medesimi a collaboratori della Commissione, ai sensi del regolamento interno) potranno essere svolti da delegazioni ristrette, con garanzia di pluralismo.

Si specifica, infine, in via generale, che la Commissione farà ricorso agli strumenti operativi, alle risorse umane e finanziarie ed alle procedure definiti dalla deliberazione istitutiva e dal regolamento interno, ivi compresi, se del caso, i poteri previsti per l'autorità giudiziaria.

# SOTTOCOMMISSIONI

## AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)

### Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 5 LUGLIO 2005

**241<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
FALCIER

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gagliardi.*

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

**(3500) Conversione in legge del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, recante disposizioni urgenti in materia di entrate**

(Parere su emendamenti alla 6<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo)

Il presidente relatore FALCIER (FI) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

parere non ostativo sugli emendamenti 3.0.2, 3.0.3 e 3.0.4, invitando tuttavia la Commissione di merito a valutare l'opportunità da un lato di provvedere in sede di conversione del decreto-legge in titolo in materia di disciplina delle case da gioco e, dall'altro, di disporre modifiche ad atti di rango secondario con disposizione di legge;

parere non ostativo sull'emendamento 3.26, invitando tuttavia la Commissione di merito a valutare se tale proposta sia congruamente formulata e se non possa ritenersi che introduca misure che configurino disparità di trattamento;

parere non ostativo sui restanti emendamenti.

La Sottocommissione concorda con la proposta formulata dal relatore.

**(3408) Incremento del contributo obbligatorio dello Stato italiano alla Corte penale internazionale, con sede a L'Aja**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente FALCIER (*FI*), in sostituzione del relatore designato, illustra il disegno di legge in titolo, che a suo avviso non presenta profili problematici di natura costituzionale; propone di esprimere pertanto, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa alla istituzione di un sistema di monitoraggio del traffico navale e di informazione (n. 499)**

(Osservazioni alla 8<sup>a</sup> Commissione. Esame. Osservazioni non ostantive con rilievi)

Il relatore MAFFIOLI (*UDC*) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo e propone di esprimersi, per quanto di competenza, in senso non ostativo invitando tuttavia la Commissione di merito a valutare l'opportunità di segnalare al Governo l'esigenza:

di verificare la conformità dell'articolo 10, comma 2, all'articolo 10, comma 1 della direttiva 2002/59/CE che dispone la cessazione delle esenzioni ivi previste a partire dal 5 agosto 2002;

di riformulare l'articolo 15, comma 1, esplicitando l'obbligo di revoca dell'esenzione al venir meno di una delle condizioni indicate nelle lettere *a)* e *b)*, in conformità a quanto previsto dall'articolo 15, comma 3, della direttiva 2002/59/CE;

di valutare se la misura minima della sanzione pecuniaria prevista dall'articolo 25, comma 1, sia conforme ai criteri di delega di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c)* della legge n. 306 del 2003 che prevede la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 103 euro e non superiore a 103.291 euro, ma che stabilisce anche che «in ogni caso sono previste sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi».

La Sottocommissione concorda con la proposta del relatore.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2002/89/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali (n. 496)**

(Osservazioni alla 9ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative con rilievi)

Il relatore STIFFONI (*LP*) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, segnalando che le sue disposizioni sono prevalentemente da ricondurre alle materie «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema» e «profilassi internazionale», la cui disciplina l'articolo 117, comma secondo, lettere *s*) e *q*) demanda alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Propone di esprimersi, per quanto di competenza in senso non ostativo, invitando tuttavia la Commissione di merito a valutare l'opportunità di segnalare al Governo l'esigenza di modificare gli articoli 42, comma 5 e 49, sopprimendo la possibilità di modificare disposizioni dello stesso decreto legislativo con decreto ministeriale, poiché ciò non solo non sembra trovare radicamento nella legge delega (legge comunitaria n. 306 del 2003) ma appare anche in contrasto con la normativa in materia di delegificazione delineata dalla legge n. 400 del 1988. Ritiene inoltre di dover invitare la Commissione di merito a valutare l'opportunità di segnalare al Governo l'esigenza di prevedere, nell'articolo 44, il raggiungimento dell'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni e, in generale, di dare seguito alle osservazioni formulate dalla Conferenza medesima nel parere che essa ha reso sul provvedimento in titolo.

Concorda la Sottocommissione.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sul rendimento energetico nell'edilizia (n. 500)**

(Osservazioni alla 10ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore STIFFONI (*LP*) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo e propone di esprimersi, per quanto di competenza, in senso non ostativo.

Concorda la Sottocommissione

**(2768) GIARETTA ed altri. – Assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare**

**(2786) PEDRIZZI e PALOMBO. – Nuove norme in materia di provvidenze in favore dei grandi invalidi**

**(3139) MANZIONE ed altri. – Nuove norme in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare in favore dei grandi invalidi**

**(3292) GIARETTA e MONTAGNINO. – Modifica dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare**

**(3316) RIGONI ed altri.** – *Assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare o dell'accompagnatore del servizio civile a favore dei grandi invalidi di guerra o per servizio*  
(Parere alla 6ª Commissione su ulteriori emendamenti al testo unificato. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore MAFFIOLI (*UDC*) illustra gli ulteriori emendamenti al testo unificato in titolo che, a suo avviso, non suscitano rilievi di costituzionalità; propone pertanto di esprimere su di essi un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda con il relatore.

**(710) MAGNALBÒ ed altri.** – *Norme sulla riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo e istituzione dell'albo professionale nazionale dei tecnici di riabilitazione equestre*

**(1138) BONATESTA e COZZOLINO.** – *Istituzione dell'albo professionale nazionale dei tecnici di riabilitazione equestre*

**(3172) ROLLANDIN ed altri.** – *Norme sulla riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo e istituzione dell'albo professionale nazionale dei tecnici di riabilitazione equestre*

(Parere alla 12ª Commissione su testo unificato ed emendamenti. Esame. Parere favorevole con condizioni al testo unificato. Parere in parte contrario, in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore MALAN (*FI*) illustra il testo unificato in titolo, segnalando che le sue disposizioni sono riconducibili – anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 12 del 2004 – a principi fondamentali in materia di tutela della salute; propone di esprimere, per quanto di competenza, parere favorevole, a condizione che l'articolo 2, comma 3, sia soppresso ovvero riformulato nel rispetto della potestà legislativa regionale in materia di formazione professionale e che l'articolo 3 sia riformulato evitando di demandare ambiti di disciplina a un regolamento statale, in contrasto con quanto disposto dall'articolo 117, comma sesto, della Costituzione, intervenendo il testo in esame – come detto – in una materia di competenza legislativa concorrente.

Dà quindi conto degli emendamenti riferiti al testo unificato in titolo, proponendo di esprimere per quanto di competenza i seguenti pareri:

parere contrario sull'emendamento 3.1, che demanda a una fonte regolamentare l'individuazione delle figure professionali operanti nei centri di ippoterapia: si tratta, infatti, di una disposizione che costituisce principio fondamentale in materia di professioni (come sancito dalla sentenza delle Corti costituzionale n. 353 del 2003) e che dunque non può che essere dettato da fonte statale di rango primario;

parere non ostativo sull'emendamento 5.3, segnalando tuttavia l'esigenza di correggere il rinvio operato dal suo comma 3-*quater*;

parere non ostativo sui restanti emendamenti.

La Sottocommissione concorda con le proposte formulate dal relatore.

**Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale (n. 498)**

(Osservazioni alla 13ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostantive con condizioni e rilievi)

Il relatore MALAN (*FI*) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, proponendo di esprimersi, per quanto di competenza, in senso non ostativo a condizione che l'articolo 4 sia integrato con la previsione della consultazione e della partecipazione del «pubblico» (dizione in verità poco perspicua, presente nella direttiva del cui recepimento si tratta) alla preparazione e al riesame dei piani d'azione, nonché a condizione che l'articolo 9 sia riformulato escludendo la possibilità di modificare gli allegati al decreto legislativo in titolo con decreto ministeriale, poiché tale disposizione non solo non sembra trovare radicamento nella legge delega (legge comunitaria n. 306 del 2003), ma appare anche in contrasto con la normativa in materia di delegificazione delineata nella legge n. 400 del 1988. Quanto all'articolo 11, rileva che occorrerebbe valutare se la misura massima della sanzione pecuniaria sia conforme ai criteri di delega di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c*) della legge n. 306 del 2003 che prevede la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 103 euro e non superiore a 103.291 euro, ma che stabilisce anche che «in ogni caso sono previste sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi».

La Sottocommissione concorda con la proposta del relatore.

**(3464) Conversione in legge del decreto legge 31 maggio 2005, n. 90, recante disposizioni urgenti in materia di protezione civile**

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo)

Il presidente FALCIER (*FI*), in sostituzione del relatore designato, illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

parere non ostativo sugli emendamenti 3.116 e 3.0.100, osservando tuttavia che tali proposte appaiono lesive delle competenze regionali in materia di personale;

parere non ostativo sull'emendamento 8.2, invitando tuttavia a una sua riformulazione nel senso di prevedere che il parere delle regioni sia acquisito in sede di Conferenza Stato-Regioni;

parere non ostativo sui restanti emendamenti.

Concorda la Sottocommissione.



**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti, e che modifica la direttiva 2001/83/CE (n. 501)**

(Osservazioni alla 12<sup>a</sup> Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore MAFFIOLI (*UDC*) riferisce sullo schema di decreto legislativo in titolo che, a suo avviso, non presenta profili problematici di costituzionalità; propone pertanto di esprimersi, per quanto di competenza, in senso non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

**(3469) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per la manutenzione, misura e materializzazione del confine di Stato comune, con Protocollo finale ed Allegati, fatto a Vienna il 17 gennaio 1994 ed il relativo Scambio di lettere integrativo firmato a Roma il 31 ottobre 2000**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente FALCIER (*FI*), in sostituzione del relatore designato, illustra il disegno di legge in titolo e non rilevando profili problematici di natura costituzionale propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

*La seduta termina alle ore 15,15.*

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**  
**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 5 LUGLIO 2005

**157<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
Antonino CARUSO

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

*alla 3<sup>a</sup> Commissione:*

**(3472) Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e l'Ucraina, fatta a Kiev il 23 dicembre 2003**, approvato dalla Camera dei deputati : parere di nulla osta;

*alla 10<sup>a</sup> Commissione:*

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sul rendimento energetico nell'edilizia (n. 500)**: osservazioni non ostantive con rilievi;

*alla 11<sup>a</sup> Commissione:*

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2002/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (vibrazioni) (n. 491)**: osservazioni non ostantive con rilievi;

*alla 13<sup>a</sup> Commissione:*

**Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale (n. 498)**: osservazioni favorevoli con rilievi.

**DIFESA (4<sup>a</sup>)**  
**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 5 LUGLIO 2005

**48<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
GUBERT

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

*alla 3<sup>a</sup> Commissione:*

**(3469)** *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per la manutenzione, misura e materializzazione del confine di Stato comune, con Protocollo finale ed Allegati, fatto a Vienna il 17 gennaio 1994 ed il relativo Scambio di lettere integrativo firmato a Roma il 31 ottobre 2000*, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

*alla 6<sup>a</sup> Commissione:*

**(3500)** *Conversione in legge del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, recante disposizioni urgenti in materia di entrate*: parere favorevole;

*alla 12<sup>a</sup> Commissione:*

**(3431)** *Luigi CARUSO. – Modifiche alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in materia di indennizzo a favore di soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati nonché a favore di soggetti che abbiano riportato danni permanenti alla integrità psico-fisica conseguenti a infezione da epatite C (virus HCV) o da HIV*: parere favorevole.

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**  
**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 5 LUGLIO 2005

**485<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
AZZOLLINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Molgora.*

*La seduta inizia alle ore 16,15.*

**(3471) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa nel campo dello smantellamento dei sommergibili nucleari radiati dalla marina militare russa e della gestione sicura dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito, fatto a Roma il 5 novembre 2003, con allegato e Scambio di Note effettuato a Roma il 2 aprile 2004, a Mosca il 7 maggio 2004 e a Roma il 25 maggio 2004**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore Paolo FRANCO (*LP*) riferisce sugli emendamenti 2.01, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 e 4.1 riferiti al disegno di legge in esame, rilevando, per quanto di competenza, che l'emendamento 2.01 prevede che il Ministero delle attività produttive, per l'esecuzione dell'Accordo oggetto del disegno di legge in esame, si avvalga della esclusiva collaborazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e dell'ENEA, in contrasto peraltro con l'articolo 3 dell'Accordo stesso, secondo il quale il Ministero delle attività produttive si avvale per tali compiti della società SOGIN, sulla base di un'apposita convenzione. Posto che gli oneri di tale convenzione sono quantificati dalla relazione tecnica e coperti nell'ambito degli stanziamenti di cui all'articolo 3 del disegno di legge, occorre pertanto acquisire una quantificazione debitamente verificata degli effetti finanziari derivanti dall'eventuale subentro del Ministero dell'ambiente e dell'ENEA in luogo della SOGIN, al fine di escludere che dalla predetta sostituzione, ove la stessa venga realizzata, possano derivare

nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, tenuto conto altresì del parere già reso dalla Commissione sul testo del provvedimento in esame. Segnala poi che discendono nuovi o maggiori oneri dalle proposte 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, e 3.6, che sopprimono in tutto o in parte ovvero riducono la clausola di copertura finanziaria. Segnala inoltre, in quanto introducono modifiche non conformi alle regole di contabilità, gli emendamenti 3.5 (che sopprime l'indicazione della norma cui si riferisce l'autorizzazione di spesa) e 3.7 (che sopprime l'autorizzazione al Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio).

Per i profili di competenza, rileva che non vi sono, infine, osservazioni da formulare sul restante emendamento 4.1.

Il presidente AZZOLLINI osserva che sembra opportuno esprimere un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.6 e 3.5, in quanto palesemente in contrasto con le norme di contabilità, e sull'emendamento 2.0.1, in assenza di una quantificazione debitamente verificata dei relativi effetti finanziari, mentre osserva che sulla proposta 3.7 si può rendere un parere contrario, senza tuttavia richiamare la suddetta norma costituzionale, in quanto non determina problemi di copertura.

Il sottosegretario MOLGORA esprime avviso conforme a quello del Presidente.

Su proposta del RELATORE, la Sottocommissione conviene infine di formulare un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti 2.01, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 e 4.1 relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta sulla proposta 4.1, parere contrario sulla proposta 3.7 e parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sui restanti emendamenti 2.01, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 e 3.6.».

**(3328) Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari**, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Armani ed altri; Benvenuto ed altri; Lettieri e Benvenuto; La Malfa ed altri; Diliberto ed altri; Fassino ed altri; del disegno di legge d'iniziativa governativa; dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Antonio Pepe ed altri; Letta ed altri; Lettieri ed altri; Cossa ed altri; del disegno di legge d'iniziativa governativa e del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Grandi ed altri

(Parere alle Commissioni 6<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup> riunite su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Su proposta del presidente AZZOLLINI (FI), in qualità di relatore, con l'avviso favorevole del GOVERNO, la Sottocommissione esprime

un parere di nulla osta sugli ulteriori emendamenti 18.23 (testo 2) e 21.100 relativi al disegno di legge in titolo.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa alla istituzione di un sistema di monitoraggio del traffico navale e di informazione (n. 499)**

(Osservazioni alla 8ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore FERRARA (*FI*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, posto che il provvedimento non è corredato di relazione tecnica verificata dalla Ragioneria generale dello Stato, la nota tecnica allegata alla relazione introduttiva precisa che dallo stesso non derivano maggiori oneri a carico dello Stato in quanto l'obbligo di dotarsi di un sistema di identificazione automatica della nave (AIS), di cui all'articolo 6, e di un *Vessel Data recorder* (VDR), di cui all'articolo 10, grava sulle società armatrici, il sistema di monitoraggio per la rapportazione navale, di cui agli articoli 5 e seguenti, è svolto con l'impiego dei sistemi già operativi delle capitanerie di porto e degli uffici circondariali marittimi, con l'utilizzo di apparati già funzionanti, e l'adeguamento degli apparati tecnologici strumentali a conseguire gli obiettivi ivi indicati è parte di un programma già in fase di autonoma attuazione sulla base di finanziamenti disposti da altri provvedimenti. Si tratta, in particolare, della fornitura in opera di 74 stazioni GBS (*Ground Base Stations*), necessarie alla costituzione della rete AIS, e della dotazione delle amministrazioni interessate del *Vessel Traffic Service* (VTS), sistema atto ad incrementare il livello di sicurezza della navigazione marittima, di cui, in particolare, agli articoli 9 e 10. L'articolo 3 poi, per quanto concerne gli obblighi che gravano sulle navi, esclude quelle da guerra o da guerra ausiliarie nonché quelle appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o comunque utilizzate per servizi pubblici non commerciali.

Ciò premesso, rileva la necessità di acquisire conferma che, rispetto alla legislazione vigente, non derivino nuovi o maggiori oneri, anche in termini di maggiori esigenze di personale, dalle operazioni di monitoraggio di cui agli articoli 5, 7 (ivi incluso l'obbligo di adeguamento alle regole dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO), di cui all'articolo 7, comma 2), e 8 (ivi incluso l'obbligo di comunicazione sulle violazioni agli altri Stati membri, di cui all'articolo 8, comma 2). Analogamente, riscontra l'esigenza di acquisire conferma che non derivino effetti finanziari dalla previsione della dotazione delle amministrazioni interessate delle strumentazioni necessarie per la gestione dei sistemi AIS e VTS di cui agli articoli 8 e 9, tenuto anche conto che gli articoli 9, comma 3, e 10, comma 3, prevedono che i dati acquisiti vengano analizzati e posti a disposizione di altre amministrazioni, nazionali ed europee, attraverso appositi sistemi informativi e che il comma 4 dell'articolo 9 configura apposite iniziative di formazione prefigurando anche la costituzione di un Centro di formazione VTS.

Ritiene inoltre necessario acquisire conferma che non derivino effetti finanziari dall'adozione, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del codice IMO in materia di inchieste sugli incidenti e sinistri marittimi, considerato anche che, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, è prevista la collaborazione con inchieste condotte all'estero. Riscontra altresì l'esigenza di verificare i possibili effetti finanziari derivanti dalle seguenti disposizioni: articolo 13, commi 3 (obbligo di raccolta, conservazione e trasmissione ad altre autorità interessate di informazioni fornite da armatori, agenti o comandanti delle navi) e 4 (sviluppo e manutenzione delle infrastrutture, di cui all'allegato III, necessarie per la trasmissione e la conversione dei dati); articolo 14, commi 2 (obblighi di comunicazione ad altri Stati membri) e 3 (svolgimento di ispezioni e verifiche anche su richiesta di altre amministrazioni, occorre verificare, al riguardo, se la norma presuppone che la richiesta possa provenire anche da altri Stati membri); articolo 18, comma 1, lettera *a*) (comunicazione alle navi di informazioni meteomarine); articolo 19, comma 1 (adozione di misure per la sicurezza delle persone e la protezione dell'ambiente marino e costiero, ivi incluso l'invio di squadre di esperti a bordo delle navi, ai sensi dell'allegato IV; sembra opportuno acquisire precisazioni, al riguardo, stante la consistenza degli interventi previsti, sulla disponibilità, a legislazione vigente, di idonee risorse); articolo 21, comma 1 (segnalazione, via radio, e divulgazione di informazioni su incidenti e sulla presenza di navi che comportino rischi per la sicurezza); articolo 23 (impiego di strumenti telematici per lo scambio di comunicazioni anche con altri Stati membri e estensione della copertura e aggiornamento del sistema di monitoraggio e informazione sul traffico marittimo); articolo 24 (iniziative di verifica periodica dei sistemi telematici per assicurare 24 ore su 24 la ricezione e la trasmissione dei dati).

In relazione ai chiarimenti eventualmente acquisiti osserva infine la necessità di valutare l'opportunità di indicare espressamente, nel testo in esame, le risorse di riferimento rispettivamente disponibili per far fronte alle varie finalità.

Il sottosegretario MOLGORA si riserva di replicare alle osservazioni del relatore in una successiva seduta.

Su proposta del PRESIDENTE, la Sottocommissione conviene, pertanto, di rinviare il seguito dell'esame.

**(3048) *Disciplina della difesa d'ufficio nei giudizi civili minorili e modifica degli articoli 336 e 337 del codice civile in materia di procedimenti davanti al tribunale per i minorenni***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 2<sup>a</sup> e infanzia riunite su emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 29 giugno scorso.

Il relatore Paolo FRANCO (*LP*) riferisce sui restanti emendamenti relativi agli articoli successivi all'articolo 1 del disegno di legge in titolo, rilevando, per quanto di competenza, che occorre valutare se la richiesta su istanza di parte dell'indagine di servizi sociali sul nucleo familiare, prevista dagli emendamenti 4.1 e 4.41, rappresenti una nuova attività suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri rispetto a quelli previsti a legislazione vigente. Ritiene infine necessario valutare gli effetti finanziari delle proposte 4.56, 4.57, 4.58 e 4.59, limitatamente alla previsione di avvalersi di un giudice onorario esperto in psicologia dell'età evolutiva.

Fa presente, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il senatore MORANDO (*DS-U*) rileva che le proposte 4.56, 4.57, 4.58 e 4.59 non risultano identiche, sotto il profilo dei possibili effetti finanziari, in quanto talune prefigurano, oltre alla previsione di avvalersi di un giudice onorario esperto in psicologia dell'età evolutiva, anche quella del ricorso ad appositi esperti nella citata materia. In particolare, la previsione di ricorrere a giudici onorari esperti nella suddetta materia, stante la presumibilmente scarsa diffusione di tale specializzazione, potrebbe rivelarsi particolarmente onerosa in sede applicativa.

Il presidente AZZOLLINI non ritiene che le proposte 4.1 e 4.41 siano suscettibili di determinare nuovi oneri rispetto a quanto previsto dalla legislazione vigente mentre propone di rendere un avviso contrario, senza tuttavia richiamare l'articolo 81 della Costituzione, sui restanti emendamenti segnalati dal relatore in quanto, sebbene convenga con taluni dei rilievi del senatore Morando, evidenzia che la loro formulazione in termini di mera facoltà non implica necessariamente il verificarsi di maggiori oneri.

Il sottosegretario MOLGORA concorda con le considerazioni del Presidente.

Su proposta del PRESIDENTE, la Sottocommissione conviene infine di conferire mandato al relatore a formulare un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati i restanti emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta, ad eccezione delle proposte 4.56, 4.57, 4.58 e 4.59, sulle quali il parere è contrario.».

*La seduta termina alle ore 16,30.*



## **CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI**

### **COMMISSIONI 2<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> RIUNITE**

**(2<sup>a</sup> - Giustizia)**

**(13<sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali)**

*Mercoledì 6 luglio 2005, ore 8,30*

*IN SEDE REFERENTE*

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, recante misure urgenti di sostegno nelle aree metropolitane per i conduttori di immobili in condizioni di particolare disagio abitativo conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio (3511) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

**e**

**COMMISSIONE SPECIALE**

**in materia di infanzia e di minori**

**RIUNITE**

*Mercoledì 6 luglio 2005, ore 14,30*

*IN SEDE REFERENTE*

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disciplina della difesa d'ufficio nei giudizi civili minorili e modifica degli articoli 336 e 337 del codice civile in materia di procedimenti da-

vanti al Tribunale per i minorenni (3048) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

---

## COMMISSIONI 6<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup> RIUNITE

(6<sup>a</sup> - **Finanze e tesoro**)

(10<sup>a</sup> - **Industria**)

*Mercoledì 6 luglio 2005, ore 20,30*

### IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari (3328) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Armani ed altri; Benvenuto ed altri; Lettieri e Benvenuto; La Malfa ed altri; Diliberto ed altri; Fassino ed altri; del disegno di legge d'iniziativa governativa; dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Antonio Pepe ed altri; Letta ed altri; Lettieri ed altri; Cossa ed altri; del disegno di legge d'iniziativa governativa e del disegno di legge d'iniziativa del deputato Grandi ed altri*).
  - PEDRIZZI. – Disposizioni sul regime della responsabilità e delle incompatibilità delle società di revisione (2202).
  - PASSIGLI ed altri. – Norme a tutela degli investitori relative alla emissione, collocamento e quotazione in Italia di valori mobiliari emessi da società italiane o estere (2680).
  - CAMBURSANO ed altri. – Riforma degli strumenti di controllo e vigilanza sulla trasparenza e correttezza dei mercati finanziari (2759).
  - CAMBURSANO ed altri. – Nuove norme in materia di tutela dei diritti dei risparmiatori e degli investitori e di prevenzione e contrasto dei conflitti di interessi tra i soggetti operanti nei mercati finanziari (2760).
  - MANZIONE. – Istituzione del Fondo di garanzia degli acquirenti di strumenti finanziari (2765).
  - PETERLINI ed altri. – Norme in materia di risparmio e dei depositi bancari e finanziari non rivendicati giacenti presso le banche e le imprese di investimento (3308).
  - e della petizione n. 808 ad essi attinente.
-

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 6 luglio 2005, ore 15*

**AFFARE ASSEGNATO**

Esame dell'affare:

- Impatto del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa sul sistema delle fonti dell'ordinamento italiano e in particolare sulla normativa di rango costituzionale (n. 629).

**IN SEDE REFERENTE**

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- EUFEMI ed altri. – Disposizioni sul trasferimento nei ruoli dello Stato degli insegnanti elementari dipendenti dalle amministrazioni comunali (1936).
- VITALI ed altri. – Modifica dell'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di estensione del diritto di elettorato attivo e passivo ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia da almeno tre anni e legalmente residenti nel comune per le elezioni degli organi delle circoscrizioni di decentramento comunale (2625).
- MAFFIOLI ed altri. – Modifica all'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di negazione di autorizzazioni di polizia (2871).
- STIFFONI ed altri. – Norma interpretativa dell'articolo 1, comma 1, della legge 3 agosto 2004, n. 206, recante norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice (3357).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA. – Modifiche allo Statuto della Regione siciliana (3369).
- Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione (3523).

## II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MARINI. – Istituzione della provincia Sibaritide-Pollino (30) (*Fatto proprio dal Gruppo Misto – componenti di opposizione, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- PASINATO ed altri. – Istituzione della provincia pedemontana di Bassano del Grappa (372).
- GIULIANO ed altri. – Istituzione della provincia di Aversa (394).
- ZAPPACOSTA ed altri. – Istituzione della provincia di Sulmona (426).
- LAURO ed altri. – Istituzione della provincia dell'Arcipelago campano delle isole di Ischia, Capri e Procida (464).
- DEL TURCO ed altri. – Istituzione della provincia di Avezzano (707).
- FALCIER ed altri. – Istituzione della provincia della Venezia Orientale (764).
- BEVILACQUA. – Istituzione della provincia Sibaritide-Pollino (978).
- BASSO e VIVIANI. – Istituzione della provincia della Venezia Orientale (1069).
- TREMATERRA. – Istituzione della provincia di Castrovillari (1108).
- MAGRI. – Istituzione della provincia di Avezzano (1362).
- IERVOLINO ed altri. – Istituzione della provincia di Nola (1456).
- BATTISTI. – Istituzione della provincia di Sulmona (1691).
- DI SIENA ed altri. – Istituzione della provincia di Melfi (2533).

## III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di ambiente e di ecosistemi (553-1658-1712-1749-B) (*Approvato, in prima deliberazione, dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei senatori Specchia ed altri; Manfredi ed altri; Turrone ed altri; Cutrufo; modificato dalla Camera dei deputati con l'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Rocchi ed altri; Lion ed altri; Schmidt ed altri; Colucci ed altri; Milanese ed altri; Calzolaio ed altri; Cima ed altri; Mascia ed altri*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PETERLINI ed altri. – Modifica all'articolo 9 della Costituzione, in materia di tutela costituzionale della flora, della fauna e dell'ambiente nonché della dignità degli animali (2156).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GIOVANELLI ed altri. – Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela degli ecosistemi e di promozione dello sviluppo sostenibile (2804).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA. – Modifica dell'articolo 9 della Costituzione sul diritto all'ambiente (3288).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BONATESTA ed altri. – Riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) (736).
- D'IPPOLITO. – Nuove norme per la piena integrazione dei sordi attraverso il riconoscimento della lingua italiana dei segni (927).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- RONCONI. – Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali (1148).
- FALCIER ed altri. – Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali (1177).
- TURRONI e MAGNALBÒ. – Modifiche alle leggi per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in tema di raccolta delle firme per la sottoscrizione delle liste elettorali (1294).
- DE PAOLI. – Nuove norme in materia di sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali (1475).
- BATTISTI ed altri. – Delega al Governo per l'introduzione del voto elettronico, per la disciplina della sottoscrizione per via telematica delle liste elettorali, delle candidature e dei referendum popolari (1620).
- e della petizione n. 1145 ad essi attinente.

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BORDON ed altri. – Istituzione di una Commissione di inchiesta sulle cause e sulle responsabilità della mancata protezione del professor Marco Biagi e, in generale, sulla strategia della lotta al terrorismo (1566).
- BOCO ed altri. – Istituzione di una Commissione di inchiesta sulle cause e sulle responsabilità della mancata protezione del professor Marco Biagi (1573).
- VITALI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle cause della revoca e della mancata riassegnazione di un servizio di protezione al professor Marco Biagi (2463).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DATO e AMATO. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica al fine di promuovere una

partecipazione equilibrata di donne ed uomini alle cariche elettive (1732).

- DENTAMARO ed altri. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica, ai Consigli regionali, ai Consigli provinciali e comunali atte ad assicurare alle donne e agli uomini parità di accesso alle cariche elettive (2080).
- ALBERTI CASELLATI. – Disposizioni per l'attuazione del principio delle pari opportunità in materia elettorale (2598).
- Misure per promuovere le pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso alle cariche elettive (3051)  
(*Rinviati in Commissione dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 29 luglio 2004*).
- e della petizione n. 503 ad essi attinente.

#### VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifiche della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di *referendum* per il distacco di comuni e province da una regione e per l'aggregazione ad altra regione (2085) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fontanini; Foti; Illy ed altri; Moretti e Lenza*).
- BETTAMIO ed altri. – Modifiche agli articoli 42 e 44 della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di *referendum* di cui all'articolo 132 della Costituzione, per il distacco di comuni e province da una regione e l'aggregazione ad altra regione (1505).

#### IX. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CORTIANA ed altri. – Potenziamento dei controlli per la detenzione, il rilascio e il rinnovo del porto d'armi (2256).
- DE CORATO ed altri. – Nuove norme in materia di controlli per la detenzione di armi (2283).

#### X. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SCARABOSIO ed altri. – Modifica al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di doppio turno (2633).
- Paolo DANIELI. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sistema elettorale (3053).

## XI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PALOMBO. – Modifica dell'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di disposizioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (2944).
- DALLA CHIESA ed altri. – Nuove norme in favore delle vittime del dovere (3072).
- MUZIO ed altri. – Modifica alla legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di disposizioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (3197).

## XII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- STIFFONI ed altri. – Istituzione della «Giornata dei bonificatori» (3246).
- PEDRIZZI ed altri. – Istituzione della «Giornata nazionale dei bonificatori» (3305).

## XIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei magistrati (3410) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Gazzara ed altri; Zanettin ed altri; Fanfani ed altri; Guido Rossi*).
- GRECO. – Disposizioni in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei magistrati (2481).

## XIV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CREMA ed altri. – Modifica all'articolo 75 della Costituzione, in materia di referendum abrogativo (766).
- CREMA ed altri. – Modifica all'articolo 33 della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di giudizio di ammissibilità sui *referendum* abrogativi (767).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BATTISTI ed altri. – Nuova disciplina del *referendum* abrogativo e della proposta di legge d'iniziativa popolare: abolizione del *quorum* e del giudizio di ammissibilità della Corte costituzionale e obbligo di calendarizzazione delle proposte di legge d'iniziativa popolare (1615).
- MALABARBA ed altri. – Modifica dell'articolo 34 della legge 25 maggio 1970, n. 352, per l'abbinamento delle votazioni sui *referendum* abrogativi alle elezioni comunali, provinciali e regionali (2105).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – IOANNUCCI ed altri. – Modifica all'articolo 75 della Costituzione (2334).

- BETTAMIO. – Modifica dell'articolo 53 della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di spese per lo svolgimento dei *referendum* (2337).
- IOANNUCCI. – Modifica degli articoli 28 e 53 della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di spese per lo svolgimento dei *referendum* (2345).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Vittoria FRANCO ed altri. – Modifica dell'articolo 75 della Costituzione, in tema di *referendum* abrogativo (2655).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BETTA e MICHELINI. – Modifiche all'articolo 75 della Costituzione, in materia di *referendum* abrogativo (3488).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CARUSO. – Modifica al secondo comma dell'articolo 75 della Costituzione (3489).
- e della petizione n. 386 ad essi attinente.

XV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- BASSANINI ed altri. – Norme in materia di dirigenza statale (1966) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Democratici di Sinistra-l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- EUFEMI e IERVOLINO. – Delega al Governo in materia di ordinamento del personale dirigente delle Amministrazioni dello Stato e relativo trattamento economico (1995).
- SPECCHIA e ZAPPACOSTA. – Norme in materia di passaggio del rapporto di impiego del personale dirigenziale delle amministrazioni statali dal regime privatistico a quello pubblicistico, di ripristino della qualifica di dirigente superiore e di istituzione del Consiglio superiore dei dirigenti dello Stato (2797).
- BUCCIERO e MAGNALBÒ. – Delega al Governo in materia di passaggio del rapporto di impiego del personale dirigenziale delle amministrazioni statali dal regime privatistico a quello pubblicistico, ripristino della qualifica di dirigente superiore e di costituzione del Consiglio superiore dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato (2857).
- COSTA. – Delega al Governo in materia di passaggio del rapporto di impiego del personale dirigenziale delle amministrazioni statali dal regime privatistico a quello pubblicistico. Ripristino della qualifica di dirigente superiore e costituzione del Consiglio superiore dei dirigenti dello Stato (2959).
- e delle petizioni nn. 432 e 559 ad essi attinenti.



## XVI. Esame dei disegni di legge:

- NIEDDU e PASCARELLA. – Integrazione della composizione della Commissione e del Comitato di verifica per le cause di servizio di cui agli articoli 6 e 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, in materia di semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio (2348).
- CONSOLO ed altri. – Modifiche alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e alla legge 27 ottobre 1973, n. 629, in tema di speciale elargizione per i caduti e feriti per causa di servizio (2588) (*Fatto proprio dai Gruppi parlamentari di Alleanza Nazionale, Unione Democristiana e di Centro, Forza Italia, Verdi L'Unione, Lega Padana, Democratici di Sinistra-l'Ulivo, Margherita – DL – L'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- RIZZI. – Modifica alla legge 11 giugno 2004, n. 146, in materia di nuova denominazione della provincia di Monza e della Brianza in provincia di Monza, Desio, Seregno e Vimercate (2986).
- STIFFONI ed altri. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, riguardo ai criteri di riferimento alla popolazione in materia elettorale nonché in materia di assegnazione dei consiglieri comunali (3063).
- D'IPPOLITO. – Modifica della «provincia di Catanzaro» in «provincia di Catanzaro-Lamezia Terme» (3065).
- BALBONI ed altri. – Nuove norme in materia di autenticazione delle firme e sottoscrizione delle liste ai fini elettorali (3343).

---

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 6 luglio 2005, ore 16,25*

**IN SEDE DELIBERANTE**

## Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- PASTORE ed altri. – Modifiche alla normativa in materia di condominio negli edifici (622).
- MANFREDI ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di condominio (1659).

- BUCCIERO ed altri. – Modifica agli articoli 1117, 1120, 1124, 1129, 1130, 1137 e 1138 del codice civile agli articoli 63, 64, 66, 67, 70 e 71 delle disposizioni di attuazione del codice civile nonchè all'articolo 7 del codice di procedura civile circa la disciplina del condominio negli edifici (1708).
- TUNIS. – Modifiche alla normativa in materia di condominio (2587).
- DEMASI ed altri. – Istituzione della figura del responsabile condominiale della sicurezza (3309).
- e delle petizioni nn. 9, 356 e 407 ad essi attinenti.

#### IN SEDE REFERENTE

##### I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (1296-B-bis) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 10 novembre 2004, dell'articolo 2, commi 9, 10 e 14 del disegno di legge d'iniziativa governativa, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
- PASTORE ed altri. – Revisione del procedimento disciplinare notarile (1596).
- MANZIONE ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di facoltà di commutazione dei figli legittimi nella spartizione dell'eredità (2662).
- FALOMI ed altri. – Modifica del comma 5 dell'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, in materia di cessione di parcheggi legati da vincolo pertinenziale (3013).
- Disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali (3337) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Carboni; Misuraca e Amato; Lucidi; Foti e Butti*).

##### II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- EUFEMI ed altri. – Disposizioni in materia di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, per via telematica o con altri mezzi di diffusione (59).
- TURRONI. – Modifiche agli articoli 57, 57-bis, 58-bis e 596-bis del codice penale concernenti il reato di diffamazione a mezzo stampa (139).
- Norme in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante (3176) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati*

*Stefani; Volontè; Siniscalchi ed altri; Cola; Anedda ed altri; Pisapia; Pecorella; Pisapia; Giulietti e Siniscalchi; Pisapia).*

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MARINI ed altri. – Norme in materia di competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati (1049).
- FASSONE ed altri. – Modifica della competenza per territorio relativamente ai procedimenti di esecuzione forzata promossi da o contro magistrati (1884).
- FASSONE ed altri. – Composizione dell'organo giudiziario quando è imputato o parte un magistrato (1938).
- CONSOLO. – Disciplina della competenza territoriale per i procedimenti riguardanti i magistrati (2406).
- CONSOLO. – Disciplina della competenza per materia per i procedimenti riguardanti i magistrati (2407).
- FASSONE ed altri. – Deroghe allo spostamento della competenza nei procedimenti riguardanti magistrati (3326).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CENTARO ed altri. – Modifiche alla disciplina in tema di emissione di misure cautelari (3237) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- FASSONE ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale ed alle relative norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, in materia di introduzione del contraddittorio prima dell'adozione di misure cautelari (3257).

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di semplificazione delle comunicazioni di atti di trasferimento di terreni e di esercizi commerciali (n. 506).
-

**AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 6 luglio 2005, ore 15*

**IN SEDE DELIBERANTE**

Discussione del disegno di legge:

- Incremento del contributo obbligatorio dello Stato italiano alla Corte penale internazionale, con sede a L'Aja (3408) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

**IN SEDE REFERENTE**

I. Esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e l'Ucraina, fatta a Kiev il 23 dicembre 2003 (3472) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
- MARTONE ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione 169 dell'Organizzazione internazionale del lavoro su popoli indigeni e tribali, fatta a Ginevra il 27 giugno 1989 (1959).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica kirghiza in materia di cooperazione turistica, fatto a Roma il 3 marzo 1999 (3323).
- Ratifica ed esecuzione della Convenzione congiunta in materia di sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, fatta a Vienna il 5 settembre 1997 (3428) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Calzolaio ed altri e del disegno di legge d'iniziativa governativa)*.
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per la manutenzione, misura e materializzazione del confine di Stato comune, con Protocollo finale ed Allegati, fatto a Vienna il 17 gennaio 1994 ed il relativo Scambio di lettere integrativo firmato a Roma il 31 ottobre 2000 (3469) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa nel campo dello smantellamento dei sommergibili nucleari radiati dalla marina militare russa e della gestione sicura dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito, fatto a Roma il 5 novembre 2003, con allegato e Scambio di Note effettuato a Roma il 2 aprile 2004, a Mosca il 7 maggio 2004 e a Roma il 25 maggio 2004 (3471) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BOCO ed altri. – Politiche e strumenti della cooperazione allo sviluppo (38).
- PROVERA ed altri. – Nuove norme in materia di cooperazione allo sviluppo (1881).
- MORSELLI. – Riforma della politica di cooperazione allo sviluppo (2184).
- PIANETTA ed altri. – Riforma della cooperazione allo sviluppo (2393).
- SERVELLO ed altri. – Riforma della disciplina dell'attività di cooperazione allo sviluppo dell'Italia (2471).
- Franco DANIELI ed altri. – Nuova disciplina della cooperazione italiana allo sviluppo (2473).
- MALABARBA e Tommaso SODANO. – Riorganizzazione della cooperazione allo sviluppo (2728).
- TONINI ed altri. – Disciplina della cooperazione allo sviluppo (3021).
- e della petizione n. 343 e dei voti regionali nn. 61 e 123 ad essi attinenti.

---

## DIFESA (4<sup>a</sup>)

*Mercoledì 6 luglio 2005, ore 15*

### IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264, in materia di riorganizzazione dell'area centrale del Ministero della difesa (n. 508).

- Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464 e successive modificazioni, recante riforma strutturale delle Forze armate (n. 509).
- Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante modifica al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 marzo 2005, concernente il programma di utilizzazione di contingenti delle Forze armate nei servizi di sorveglianza e controllo di obiettivi fissi (n. 515).

#### *IN SEDE DELIBERANTE*

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Istituzione del profilo di docente presso la Scuola di lingue estere dell'Esercito (3234).

#### *IN SEDE REFERENTE*

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Deputato RAMPONI. – Esenzione dal requisito della residenza nel comune dove sorge la costruzione sociale per gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia che costituiscono cooperative edilizie (3475) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- CUTRUFO. – Concessione di una promozione a titolo onorifico per gli ufficiali e per i sottufficiali delle Forze armate in ausiliaria (1100).
  - LONGHI. – Attribuzione di promozioni a titolo onorifico in favore del personale militare in congedo in possesso di particolari requisiti (3340).
  - Disposizioni per la concessione di una promozione a titolo onorifico agli ufficiali e ai sottufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza collocati in congedo assoluto (3476) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ascierio ed altri; Pisicchio; Rivolta*).
-

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 6 luglio 2005, ore 9 e 15*

**IN SEDE CONSULTIVA**

- I. Seguito dell'esame dei disegni di legge e dei relativi emendamenti:
- Conversione in legge del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, recante disposizioni urgenti in materia di entrate (3500).
  - Modifiche ed integrazioni al testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (2953).
- II. Seguito dell'esame del disegno di legge:
- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, recante misure urgenti di sostegno nelle aree metropolitane per i conduttori di immobili in condizioni di particolare disagio abitativo conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio (3511) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- 

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 6 luglio 2005, ore 8,30 e 15*

**IN SEDE REFERENTE**

- I. Seguito dell'esame del disegno di legge:
- Conversione in legge del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, recante disposizioni urgenti in materia di entrate (3500).
- II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- GIARETTA ed altri. – Assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare (2768).
  - PEDRIZZI e PALOMBO. – Nuove norme in materia di provvidenze in favore dei grandi invalidi (2786).

- MANZIONE ed altri. – Nuove norme in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare in favore dei grandi invalidi (3139).
- GIARETTA e MONTAGNINO. – Modifica dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare (3292).
- RIGONI ed altri. – Assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare o dell'accompagnatore del servizio civile a favore dei grandi invalidi di guerra o per servizio (3316).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Deputato BENVENUTO ed altri. – Disposizioni in materia di tassazione del trattamento di fine rapporto (2468) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- TURCI ed altri. – Disposizioni in materia di tassazione del trattamento di fine rapporto (2875) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Democratici di Sinistra-l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento e dai Gruppi parlamentari di opposizione, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento*).
- CAMBURSANO ed altri. – Disposizioni in materia di tassazione del trattamento di fine rapporto (2885) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Margherita-DL-l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento e dai Gruppi parlamentari di opposizione, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento*)  
(*Rinviati in Commissione dall'Assemblea il 29 luglio 2004*).

---

## ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)

*Mercoledì 6 luglio 2005, ore 15 e 20,30*

### *IN SEDE REFERENTE*

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari (3497) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- TESSITORE ed altri. – Modifiche alla legge 3 luglio 1998, n. 210, recante norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo (604).



- COMPAGNA. – Istituzione della terza fascia del ruolo dei professori universitari e altre norme in materia di ordinamento delle università (692).
- EUFEMI ed altri. – Disposizioni urgenti sulla docenza universitaria (850).
- ASCIUTTI ed altri. – Nuovi doveri e nuovi diritti dei professori universitari (946).
- GABURRO ed altri. – Norme in materia di concorsi per professori universitari (1091).
- BUCCIERO. – Norme in materia di nomina a professore universitario associato (1137).
- Tommaso SODANO ed altri. – Provvedimenti urgenti per l'istituzione della terza fascia docente (1150).
- FRAU. – Modifica all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1999, n. 4, in materia di riconoscimento ai tecnici laureati vincitori di concorso della qualifica di ricercatore universitario confermato (1163).
- TESSITORE ed altri. – Norme sullo stato giuridico della docenza universitaria (1416).
- CUTRUFO. – Inquadramento dei ricercatori universitari nel ruolo di professore associato di seconda fascia (1764).
- VALDITARA ed altri. – Disposizioni recanti modificazioni allo stato giuridico dei professori, trasformazione del ruolo dei ricercatori universitari e istituzione del ricercatore universitario a contratto (1920).
- TATÒ e DANZI. – Norme in materia di idoneità a professore associato (2827).
- BUCCIERO e SPECCHIA. – Norme interpretative dell'articolo 24, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in materia di ulteriore permanenza in servizio nel ruolo di professore universitario (2856).
- TATÒ. – Norme in materia di idoneità e inquadramento nel ruolo di professore associato (3127).

## II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Istituzione del Sistema museale della moda e del costume italiani e interventi per la formazione e la valorizzazione degli stilisti (2735) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Garnero Santanchè ed altri; Spini ed altri; Butti; Cosentino e Perrotta; Perrotta ed altri*).

- Vittoria FRANCO ed altri. – Disposizioni per la trasformazione della Galleria del costume di Palazzo Pitti in Firenze in Museo della moda e del costume (2812).
- e della petizione n. 723 ad essi attinente.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

##### I. Esame congiunto del disegno di legge:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2005 (3509) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- e del documento:
- Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2004 (*Doc. LXXXVII, n. 5*).

##### II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione (3523).

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Proposta di nomina del Presidente dell'Ente teatrale italiano (n. 151).

#### *PROCEDURE INFORMATIVE*

- I. Replica del Ministro per i beni e le attività culturali a conclusione del dibattito sulle comunicazioni, rese nella seduta del 31 maggio 2005, sugli indirizzi generali della politica del suo dicastero.
  - II. Seguito dell'indagine conoscitiva sull'integrazione e il dialogo tra culture e religioni diverse nel sistema italiano di istruzione: audizione di rappresentanti della Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI).
-

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 6 luglio 2005, ore 8,30 e 15*

***PROCEDURE INFORMATIVE***

Comunicazioni del Ministro delle comunicazioni sulle linee programmatiche del suo dicastero.

***IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***

I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa alla istituzione di un sistema di monitoraggio del traffico navale e di informazione (n. 499).
- Nuovo schema di decreto legislativo recante il testo unico della radiotelevisione (n. 505).
- Schema di decreto ministeriale recante individuazione degli interventi infrastrutturali ammessi alla fruizione dei contributi a valere sul Fondo per la viabilità (n. 511).

II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, in materia di redazione ed approvazione dei progetti e delle varianti nonché di risoluzione delle interferenze per le opere strategiche e di preminente interesse nazionale (n. 516).
-

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 6 luglio 2005, ore 15*

**IN SEDE REFERENTE****I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:**

- Disciplina dell'agriturismo (3438) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Molinari; de Ghislanzoni Cardoli ed altri; Losurdo ed altri; Rossiello ed altri; Rocchi*).
- RIPAMONTI. – Disciplina dell'agriturismo (2801).

**II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:**

- MARINI. – Affissione simultanea del prezzo d'acquisto al produttore e del prezzo di vendita al consumatore dei prodotti ortofrutticoli ed olivicoli provenienti da zone ad indicazione geografica protetta (31).
- STANISCI. – Misure per l'indicazione obbligatoria del prezzo di acquisto dei prodotti ortofrutticoli esposti per la vendita al dettaglio (3178).
- BONGIORNO ed altri. – Disposizioni in materia di prezzi dei prodotti agroalimentari e misure a sostegno dell'impresa agricola e della valorizzazione dei prodotti agricoli freschi (3303).

**III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:**

- AGONI ed altri. – Norme per l'identificazione e la registrazione elettronica dei bovini da latte, nonché per l'uso delle analisi del DNA per l'identificazione degli animali inseriti in libri genealogici e registri anagrafici e per la tracciabilità dei prodotti dei consorzi di produzione di carne (3190).
- ROLLANDIN ed altri. – Norme per l'identificazione e la registrazione elettronica degli ovini, dei caprini e dei bovini da latte (3240).

**IV. Seguito dell'esame del disegno di legge:**

- Calogero SODANO ed altri. – Istituzione dell'Istituto sperimentale del verde autoctono (1825).

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2002/89/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali (n. 496).

*PROCEDURE INFORMATIVE*

Audizione, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, del sottosegretario di Stato per la salute Cursi, sui problemi e le prospettive in materia di identificazione del patrimonio zootecnico.

---

**INDUSTRIA (10<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 6 luglio 2005, ore 8,30 e 14,30*

*IN SEDE DELIBERANTE*

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Deputato GRANDI ed altri. – Interventi dello Stato nel sistema fieristico nazionale (2596) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

*IN SEDE REFERENTE*

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BIANCONI ed altri. – Disciplina dei servizi sostitutivi di mensa aziendale (2855).
- CHIUSOLI ed altri. – Disciplina dell'attività delle società fornitrici di servizi sostitutivi di mensa aziendale (2925).

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sul rendimento energetico nell'edilizia (n. 500).
- 

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 6 luglio 2005, ore 15*

*PROCEDURE INFORMATIVE*

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla condizione dei lavoratori anziani in Italia: esame di uno schema di documento conclusivo.

*IN SEDE CONSULTIVA*

I. Esame del disegno di legge:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2005 (3509) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Esame del documento:

- Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea nel 2004 (*Doc. LXXXVII, n. 5*).

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2002/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (vibrazioni) (n. 491).

*IN SEDE REFERENTE*

## I. Esame del disegno di legge:

- DATO ed altri. – Interventi urgenti per il raggiungimento entro il 2010 degli obiettivi della Conferenza di Lisbona in materia di partecipazione al lavoro delle donne, nonché nuove norme per l'attuazione dell'articolo 51 della Costituzione (2778).

## II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Deputato BORNACIN. – Norme in materia di disciplina previdenziale per gli spedizionieri doganali (3424) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
  - ZANOLETTI ed altri. – Nuova disciplina in favore dei minorati auditivi (3417).
- 

**IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 6 luglio 2005, ore 15*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti, e che modifica la direttiva 2001/83/CE (n. 501).

*IN SEDE DELIBERANTE*

## I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

- CALDEROLI ed altri. – Disciplina del riscontro diagnostico sulle vittime della sindrome della morte improvvisa del lattante (SIDS) e di morte inaspettata del feto (396-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

- Deputato MIGLIORI ed altri. – Modifiche alla normativa in materia di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni, trasfusioni e somministrazione di emoderivati (2970) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- e della petizione n. 5 ad esso attinente.

## II. Discussione del disegno di legge:

- Luigi CARUSO. – Modifiche alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in materia di indennizzo a favore di soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati nonché a favore di soggetti che abbiano riportato danni permanenti alla integrità psico-fisica conseguenti a infezione da epatite C (virus HCV) o da HIV (3431).

### *IN SEDE REFERENTE*

#### I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- FORLANI ed altri. – Disciplina del riconoscimento della professione di autista soccorritore (2458).

#### II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI. – Norme in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento (2943).
- ACCIARINI. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari (1437).
- RIPAMONTI e DEL PENNINO. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari (2279).

#### III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disciplina delle attività nel settore funerario (3310) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- BETTONI BRANDANI ed altri. – Modifica della legislazione funeraria (1265).

#### IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MAGNALBÒ ed altri. – Norme sulla riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo e istituzione dell'albo professionale nazionale dei tecnici di riabilitazione equestre (710).



- BONATESTA e COZZOLINO. – Istituzione dell'albo professionale nazionale dei tecnici di riabilitazione equestre (1138).
- ROLLANDIN ed altri. – Norme sulla riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo e istituzione dell'albo professionale nazionale dei tecnici di riabilitazione equestre (3172).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disciplina del settore erboristico (2852) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Massidda ed altri; Valpiana; Serena; Piscitello; Battaglia ed altri; Nan; Moroni; Dorina Bianchi; Migliori*).
- RIPAMONTI ed altri. – Regolamentazione del settore erboristico (53).
- BETTONI BRANDANI ed altri. – Regolamentazione del settore erboristico (348).
- TOMASSINI. – Regolamentazione del settore dei prodotti vegetali per uso medicinale (1124).
- CUTRUFO. – Regolamentazione del settore erboristico (1312).
- ROLLANDIN. – Disciplina del settore erboristico (3274).
- e della petizione n. 283 ad essi attinente.

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI e BIANCONI. – Integrazioni alla legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante norme in materia di procreazione medicalmente assistita (3022).
- DENTAMARO ed altri. – Modifiche alla legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante norme in materia di procreazione medicalmente assistita (3116).
- ROLLANDIN. – Modifiche alla legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante norme in materia di procreazione medicalmente assistita (3179).
- AMATO ed altri. – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (3220).
- ANGIUS ed altri. – Norme sulle tecniche di fecondazione medicalmente assistita (3221).
- e delle petizioni nn. 902 e 1092 ad essi attinenti.

*PROCEDURE INFORMATIVE*

Indagine conoscitiva sul fenomeno dell'endometriosi come malattia sociale.

---

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 6 luglio 2005, ore 15*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2002/95/CE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche e della direttiva 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (n. 488).

II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale (n. 498).

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Proposta di indagine conoscitiva sulla emergenza idrica nell'area del lago di Garda e nel bacino del Po.

---

**POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 6 luglio 2005, ore 8,30 e 14*

**PROCEDURE INFORMATIVE**

Dibattito sulle comunicazioni del Ministro per le politiche comunitarie rese nella seduta del 22 giugno 2005 sulle linee programmatiche del suo dicastero.

**ESAME DI ATTI PREPARATORI  
DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA**

Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dei progetti di atti comunitari:

- Programma di lavoro della Commissione europea per l'anno 2005 (COM(2005) 15 definitivo) (n. 11).
- Programma operativo del Consiglio dell'Unione Europea per l'anno 2005 presentato dalle Presidenze del Lussemburgo e del Regno Unito (n. 12).

**IN SEDE CONSULTIVA**

I. Seguito dell'esame del disegno di legge e dei relativi emendamenti:

- Conversione in legge del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, recante disposizioni urgenti in materia di entrate (3500).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA. – Modifiche allo Statuto della Regione siciliana (3369).

---

**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

*Mercoledì 6 luglio 2005, ore 15*

**COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE**

---

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA**  
**sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa**  
**o simile**

*Mercoledì 6 luglio 2005, ore 20,30 e 22,30*

ORE 20,30

Audizione dei rappresentanti sindacali di Caltanissetta.

ORE 22,30

Audizione dei rappresentanti dell'Associazione degli industriali e del CONFIDI di Caltanissetta.

---

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**di controllo sull'attività degli enti gestori**  
**di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale**

*Mercoledì 6 luglio 2005, ore 14*

*INDAGINE CONOSCITIVA*

Sulla efficienza organizzativa e finanziaria del sistema previdenziale pubblico e privato:

- Audizione del Presidente dell'Unione nazionale giovani ragionieri commercialisti, ragioniere Massimo Lusuriello; del Presidente dell'Associazione italiana giovani avvocati, avvocato Mario Papa; del Presidente dell'Unione nazionale giovani dottori commercialisti, dottor Marco Piemonte.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite  
ad esso connesse**

*Mercoledì 6 luglio 2005, ore 13,30 e 14*

ORE 13,30

- Audizione del sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lucca, Antonio Mariotti.

ORE 14

- Audizione dell'amministratore delegato di Impregilo, Alberto Lina.
- 

**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
per l'infanzia**

*Mercoledì 6 luglio 2005, ore 14*

Indagine conoscitiva sull'infanzia in stato di abbandono o semiabbandono e sulle forme per la sua tutela ed accoglienza:

- Audizione del dottor Giuseppe Silveri, presidente del Comitato per i minori stranieri istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
- 

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
concernente il «Dossier Mitrokhin» e l'attività  
d'Intelligence italiana**

*Mercoledì 6 luglio 2005, ore 14*

- I. Comunicazioni del Presidente.
  - II. Audizione del dottor Carlo Palermo.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA**  
**sulle cause dell'inquinamento del fiume Sarno**

*Mercoledì 6 luglio 2005, ore 15*

Audizione del prefetto *pro tempore* di Napoli,  
dottor Carlo Ferrigno



